Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/64
(VOL. IV)

TRANSLATIONS O
NOV., DEC. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

000/142/64
OL. IV)

TRANSLATIONS OF EXTRACTS FROM GAZZETTA UFFICIALE, 1944
NOV., DEC. 1944

ACC/4010/L

VOL IV

FROM: 17 Nov. 1944 TO: 31 Dec.
GU No. 82 G.U.99

TRANSLATION OF
EXTRACTS FROM

GAZZETTA UFFICIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION OF EXTRACTS FROM GAZZETTA UFFICIALE

Closed.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Closed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTITO F[illegible]STA REPUBBLICANO

[illegible]

IL COMMISSARIO FEDERALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. 31 Dec 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.99 of 26 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Economic Section (Requisitions)

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General no. 385 of 1st November 1944.
Instituting jurisdictional Committees for the settlement of controversies relating to requisitions.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 386 of 2nd November 1944.
Provisions concerning the allowances for continuing official missions of state employees.

(c) Navy

(c) Decree of the Lieutenant General of 22 November 1944.
Temporary inscription of requisitioned merchant vessels on the rolls of auxiliary ships for the State, entered freighters.

(d) Industry Commerce

(d) Ministerial Decree of 7 December 1944.
Repealing the decree of 9 November 1943 relative to the manufacture and use of cans, containers and barrels destined for transportation and conservation of liquid combustibles, carburants and lubricants.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns thereon in their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 6 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. Simkins,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

anno 85° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**300,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 no-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb.**	**annuale**	**L. 300,70**
	„	**semestrale**	**„ 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb.**	**annuale**	**L. 200,70**
	„	**semestrale**	**„ 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 355.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali . . . . . Pag. 698

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 698

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti . . . . . Pag. 699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1819, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, saranno istituiti nei capoluoghi di provincia da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso decreto sarà indicata la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi.

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali

I ricorsi di competenza dei Comitati territoriali a norma dell'art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che siano stati presentati alla segreteria del Comitato centrale prima della data suddetta, saranno decisi dal Comitato medesimo.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia diversamente regolato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto tra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza tra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Col decreto prefettizio che costituisce il Comitato, si provvede anche alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 14 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

La data di inizio del funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali sarà stabilita nei decreti prefettizi istitutivi dei Comitati medesimi.

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERADONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 84. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 24;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 148;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PERIS

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Nunzio*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 910 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna D.*, di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 830 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 254. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che elevò il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Pontone a bigi *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 899 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco; dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 963 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 21 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, a lì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 354. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopracennati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti è abrogato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GROSOLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 22 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettuno (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Sandin Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Sandin Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tosticarne Governi di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecarotto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Tosti-Croce Giovanni dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Arcuri Ignazio fu Angelo, nominato notaio, con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Misurale Alberto fu Achille, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrati alla Corte dei conti il 18 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Micheli Giuseppe e dott. Russo Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli del 29 dicembre 1944:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Nettuno (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Santini Giorgio di Alfredo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Serrigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Serrigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Santini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tosti-Croce Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecarotto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, dei distretti riuniti di Velletri e Latina, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecarotto.

Il dott. Misirale Alberto fu Achille, nominato reggente con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Misirale Alberto fu Achille, nominato reggente con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti notarili riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 26 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Michetti Giuseppe e dott. Russo Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21821

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

ES/mt.
28 December 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 98 of 23 Dec. 1944.

TO : See distribution list.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Works	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 377 of 29 Sept 1944. Suppressing the Autonomous State Agency for Roads.
(b) Land Forces	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 378 of 5 Oct 1944. Modifying Law No. 370 of 9 March 1940 on promotions of officers of the Royal Army.
(c) Agriculture	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 379 of 26 Oct 1944. Functioning of the State Agency for public owned forests.
(d) Finance Nevy	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 380 of 9 Nov 1944. Extending to members of the merchant marine the remuneration granted by R. decree-law No. 121 of 15 March 1943 to families of military personnel or persons holding military status considered as "serving with the colours"
(e) Education	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 381 of 9 Nov 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b)
Land Forces

(b) Legislative Decree of the [illegible]
General No. 378 of 5 Oct 1944.
Modifying law No. 370 of 9 March 1940 on promotions of officers of the Royal Army.

(c)
Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 379 of 26 Oct 1944.
Functioning of the State Agency for publi- owned forests.

(d)
Finance Navy

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 380 of 9 Nov 1944.
Extending to members of the merchant marine the remuneration granted by R. decree-law No. 121 of 15 March 1943 to families of military personnel or persons holding military status considered as "serving with the colours"

(e)
Education

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 381 of 9 Nov 1944.
Abrogating the provisions of R. decree-law No. 1803 of 26 Sept 1935 relating to appointments of presidents and vice presidents of Accademies and Cultural Institutes.

36

(f)
Education

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 382 of 23 Nov 1944.
Regulations for Councils of professional associations and colleges and for Central professional commissions.

(g)
Education
Agriculture

(g) Decree of the Lieutenant General No. 383 of 26 Oct 1944.
Constituting and establishing as a juridical person the "Roman Foundation of Marquise Janina Sofia Umiastowska".

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 98

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-5..

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. anno L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo: Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo: Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,70

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 353, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 95, alla rubr. 21, linea 4ª anzichè «... agli articoli 8 e 11 ...» correggasi «... agli articoli 8 e 11 ...»; alla linea 5ª anzichè «... agli articoli 8 e 11 ...» correggasi «... agli articoli 8 e 11 ...»; alla linea 7ª anzichè «... agli articoli 1 e 2 ...» correggasi «... agli articoli 1 e 3 ...».

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.
Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.
Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» . . . . . Pag. 680

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.
Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti o dei vice-presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della «Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska». Pag. 694

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazio- Pag. 694

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2648:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	,,	semestrale	,, 150.70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 209,70
	,,	semestrale	,, 109,20

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 70, all'art. 13, linea 9ª ove è detto: «... degli articoli 8 e 11 ...» ecc., deve leggersi «... agli articoli 8 e 11 ...» ecc., e alla linea 7ª ove è detto: «... e gli articoli 2 e 5 ...» ecc., deve leggersi «... e agli articoli 2 e 5 ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada. Pag. 686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.
Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.
Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 690

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.
Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.
Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della «Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska». Pag. 694

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco . . . . Pag. 694

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 695

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 98 DEL 27 DICEMBRE 1944:
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 ottobre 1944, n. 284.
Disposizioni in materia di imposte dirette.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.

Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1928, n. 1362;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1940, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 131;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade dell'ultimamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione statale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato, per quanto riguarda [illegible] e gli interessi

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.

Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.

I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 29 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1130, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1202;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulgghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.

I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla sistemazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.

Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione stradale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello Stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

I titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risolti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.

Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.

La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.

Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, ferma restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1754, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento provvederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1392 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.

Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, o sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno aumentati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano sarà provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 73. — PETIA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1943, n. 243;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione e di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione che avesse cessato di appartenervi.

Art. 4.

L'art. 19 della legge 9 maggio 1940, n. 379, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non può conseguire promozione.

« All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso è valutato per l'avanzamento e promosso, se giudicato scelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore: in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza: la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

« Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « designato per il comando di armata ».

Art. 5.

L'art. 76 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 165 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale rientrato dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunta dal ritorno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta egli, se risulti preterm esso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

« L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora preterm esso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi od abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come promosso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 3° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo preterm essi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale, cui sia concessa la promozione per merito di guerra, è promosso sotto la data del fatto d'armi per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 101 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al rientro dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata al suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Se con tale anzianità risulta ancora pretermesso nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 8.

L'art. 101 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora pretermesso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione purchè abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di almeno sei mesi ed abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come pretermesso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 2° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sola di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo pretermessi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali che all'atto della entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio o per accoglimento di ricorso in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) non giudicati, a causa di un avvenimento previsto dalla legge, per un quadro d'avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;

saranno giudicati in base alle norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali comprese quelle contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ha luogo mediante graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno valutati comprendendo nella graduatoria soltanto i pari grado che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Per cause di eccezionale necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 77. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 163;

Viste le leggi 21 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 5 gennaio 1933, n. 30, e R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono esercitate fino alla ricostituzione degli organi predetti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1944, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SORGENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 72. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 11.

Per cause di comprovata necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 77. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 161;

Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma della legge sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SICLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 72 — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alle bandiere ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2020;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone della gente di mare imbarcate su navi mercantili che, dal 2 settembre 1939 sino a un anno dopo la cessazione delle ostilità, siano decedute o scomparse in mare per eventi bellici o in conseguenza di questi, o siano morte per ferite, lesioni o infermità contratte in campi di internamento, in prigionia o durante la detenzione in conseguenza di condanna subita all'estero per atti intesi a impedire l'utilizzazione della nave, sono considerate, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o da quella della dichiarazione di scomparizione in mare, come « Presenti alle bandiere ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo alle persone di famiglia dei marittimi, indicate all'art. 4, è dovuto, dalla data di partecipazione della morte o della dichiarazione di scomparizione in mare, un assegno, per mesi dodici, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, ai sensi delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

L'assegno di cui al comma precedente è pari a quello indicato nella tabella annessa al R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, in relazione al grado militare che il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629, modificato dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, sempreché non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie inabili, ai figli maschi minorenni, nonché a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, sempreché l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di

c) dalle figlie inabili che contraggano matrimonio;

d) dal padre di età inferiore ai cinquantacinque anni, che cessi di essere inabile al lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungano la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi previsti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 2 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di «Presenza alle bandiere» i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento previsto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1487, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge. In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

vata dal R. decreto [illegible]
cato dal R. decreto 1° settembre 1910, n. 1301. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, sempreché non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 febbraio 1942, n. 137, sempreché l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma primo e terzo dell'art. 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili al lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente lo seguano, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro vengano a incorrere nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i ratei di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento previsto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1457, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla conclusione della pace. Qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei dodici mesi di cui all'art. 2.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedono fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data della conclusione della pace.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il trattamento economico indicato nel presente decreto è a carico dello Stato ed è corrisposto agli aventi diritto dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

A tal fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro pel tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla cessazione delle ostilità, deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SFORZA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, sono abrogate.

La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è demandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.

Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 80. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 28 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1935, n. 1893, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ovvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2/B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua a mezzo avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso o la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se intervengono almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate nell'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, non che il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuvi nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio e della Commissione centrale devono essere iscritti nell'[illegible]

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea prevelnto dall'art. 3 deve essere affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

lettino del Ministero.

ART. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

ART. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

ART. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

ART. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

ART. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

ART. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

ART. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

ART. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea prevedutо dall'art. 2 deve essere affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ART. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

ART. 22.

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

CAPO X

Disposizioni finali.

Art. 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione prevedula dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.
Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ».

N. 333. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, col capitale iniziale di oltre un milione di lire, in gioielli, denaro liquido e buoni del Tesoro lasciati in Italia dalla marchesa Janina Sofia Umiastowska, nata dei Conti Ostrorof, fu Jean, vedova del marchese Wladislao Umiastowska, viene costituita in Roma ed eretta in ente morale la « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska » avente lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 200, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

	per kg.	
Nostrale	da L. 200	a L. 400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

verno italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione prevenuta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 81. — PERIS

lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 200, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne riferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

	per kg.		
Nostrale	da L.	290	a L. 460
Santa Ginestra	»	200	» 460
Rapè naturale	»	220	» 400
Foglietta	»	200	» 400
Pizzichino	»	200	» 400
Radica fermentata	»	150	» 320
Macubino	»	160	» 320
Scaglietta	»	160	» 320
Zenziglio 1ª qualità	»	200	» 400
Zenziglio 2ª qualità	»	150	» 320
Leccese superiore	»	240	» 480
S. Antonino superiore	»	240	» 480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

			per kg.		
Sun di Spagna	da L.	240	a L.	480
Erbasanta	»	200	»	400
Leccese 1ª qualità	»	200	»	400
S. Antonino 1ª qualità	»	200	»	400
Levante	»	200	»	400
Comune	»	160	»	320
Radica Correra	»	160	»	320

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

			per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2400
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	600	»	1200
Superiore Italia	»	600	»	1200
Spuntature	»	360	»	720
Forte	»	300	»	600
2ª qualità comune	»	250	»	500
3ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attenuati e mezzi attenuati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Giulia	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000

Estratto normale di nicotina.

			per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	12	a L.	24
Latte da kg. 1	»	11	»	22
Latte da kg. 2	»	21	»	42
Latte da kg. 5	»	50	»	100
Latte da kg. 10	»	95	»	190
Latte da kg. 25	»	225	»	450

Solfato di nicotina al 50 % in colume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	21	a L.	42
Latte da litri 1	»	90	»	180

Solfato di nicotina al 25 % in colume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Monital.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

		per kg.	
Trinciato nazionale	L.	1100
Trinciato indigeno	»	1600

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

per kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dalmazia		600	»	1200
Superiore Italia	»	600	»	1200
Spuntature	»	360	»	720
Forte	»	300	»	600
2ª qualità comune	»	250	»	500
3ª qualità comune	»	160	»	320

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attennati e mezzi attennati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Piemo	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Ciuba	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
Popolari	»	400	»	800
Mfilit	»	100	»	200

Prodotti derivati dal tabacco.

Tabacchi di tabacco superiore.

		per kg.		
Battiglie da kg. 1	da L.	13	a L.	26
Latte da kg. 1	»	12	»	24
Latte da kg. 2	»	21	»	48
Latte da kg. 5	»	52	»	114
Latte da kg. 10	»	108	»	216
Latte da kg. 25	»	260	»	520
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponetta alla nicotina profumata.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Monital.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

	per kg.	
Trinciato nazionale	L.	1400
Trinciato indigeno	»	1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

		per kg.		
Macedonia	da L.	280	a L.	560
1ª qualità forte	»	120	»	240
2ª qualità comune	»	100	»	200

Sigari.

Impero	da L.	1000	a L.	2000
Cavour	»	800	»	1600
Trento	»	480	»	960
Trieste	»	480	»	960
Minghetti	»	400	»	800
Grimaldi	»	280	»	560
Virginia	»	280	»	560
Toscani superiori	»	240	»	480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigari.

		per kg.		
Branca	da L.	320	a L.	640
Avana	»	280	»	560
Roma	»	200	»	400

Sigarette.

Sovrana	da L.	800	a L.	1600
Serraglio	»	600	»	1200
Macedonia Extra	»	500	»	1000
Ginba	»	400	»	800
Macedonia	»	300	»	600
Nazionali	»	200	»	400
Popolari	»	120	»	240

Art. 4.

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione allo Stato della Città del Vaticano, dei sottodindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Leccese superiore	da L.	60	a L.	320
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Toscani	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	360
Dama	»	240	»	480

Sigarette.

		per kg.		
Serraglio	da L.	360	a L.	720
Macedonia Extra	»	290	»	580
Ginba	»	260	»	520
Macedonia	»	180	»	360
A. O. I.	»	260	»	520
Nazionali	»	160	»	320

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 47. — ESPOSITO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nazionali			200	»	240
Popolari			120	»	240

Art. 4.

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione allo Stato della Città del Vaticano, dei sottoindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Leccese superiore	da L.	60	a L.	120
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Italia	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª qualità	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Dalmazia	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	726
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trento	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attenuati	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Branca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Dama	»	240	»	480

Roma, addì 2° novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Mongault n. 1, foglio n. 17. — ESPOSITO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

GIOCHETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

/rlp.

MEMORANDUM

24 December 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 97 of 21 Dec 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 375 of 23 Nov 1944.

Notifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries and certain budgets of autonomous undertakings for the financial year 1944-1945.

(b) Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 376 of 23 Nov 1944.

Notifying the rules concerning the remuneration of members of the Government.

(c) Agriculture

2. Ministerial Decree of 6 Nov 1944.

Functions pertaining to distribution and assistance of the Foundries for Implements and Supplies for Fishing.

(d) Public Works

3. Ministerial Decree of 4 Dec 1944.

Scheme of the third supplementary list of public Waters in the Province of Littoria.

(e) Finance

4. Ministerial Decree of 5 Dec 1944.

Temporary derogation from certain provisions of the charter of the Bank of Sicily.

(f) Finance

5. Ministerial Decree of 14 Dec 1944.

Calendar for the Stock Exchanges of the Kingdom for the year 1945.

(g) Finance

6. Ministerial Decree of 15 Dec 1944.

Dissolving the administrative organs of the Savings Bank of Littoria and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Finance

7. Ministerial Decree of 15 Dec 1944.

Dissolving the administrative organs of the Bank of Sicily and appointing a Commissioner Extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

modifying the rules concerning the remuneration of members of the Government.

(c) Agriculture

1. Ministerial Decree of 6 Nov 1944.
Functions pertaining to distribution and assistance of the Foundation for Assistance and Supplies for Fishing.

(d) Public Works

2. Ministerial Decree of 4 Dec 1944.
Scheme of the third supplementary list of public waters in the Province of Littoria.

(e) Finance

3. Ministerial Decree of 5 Dec 1944.
Temporary derogation from certain provisions of the charter of the Bank of Sicily.

(f) Finance

4. Ministerial Decree of 14 Dec 1944.
Calendar for the Stock Exchanges of the Kingdom for the year 1945.

(g) Finance

5. Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Dissolving the administrative organs of the Savings Bank of Littoria and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Finance

6. Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Dissolving the administrative organs of the Savings Bank of Rieti and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i)

7. Ministerial Decree of 28 August 1944.
Temporary transfer of judicial offices of Cassino to the Commune of Sora.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 31 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BOWERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120		All'Estero	Abb. anno L. 240	
	» semestrale » 60			» semestrale » 120	
	» trimestrale » 30			» trimestrale » 60	
	Un fascicolo » 4			Un fascicolo » 8	

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale, voggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb. annuale**	**L.**	**200,70**
	„ semestrale	**„**	**100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 679

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.
Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo . . . . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.
Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria . . . . . Pag. 681

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.
Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Frosinone, Littoria e Napoli ritornate all'amministrazione diretta del Governo italiano a decorrere dal 20 luglio e dal 15 agosto 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze, nonchè di inscrivere in bilancio, in conto residui, le somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Patrimonio riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	85.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.250.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	»	20.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	480.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	250.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	3.250.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	50.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari	»	20.000.000
Cap. n. 63. — Tasse sulle concessioni governative	»	40.000.000
Cap. n. 65. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	40.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	4.800.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di confine, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.008.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	»	10.000.000
Cap. n. 105. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ripartibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	40.000.000
Cap. n. [illegible] — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	»	140.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

colonie occorrenti per le gestioni afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 76. — PETTA

Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sui celibi	L. 20.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	» 380.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	» 150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	» 250.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	» 50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	» 250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	» 10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	» 2.300.000.000
Cap. n. 56. — Tasse di bollo	» 250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	» 60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	» 30.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari	» 20.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	» 40.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	» 10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	» 40.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	» 4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	» 200.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	» 25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	» 4.800.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	» 100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di confine, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	» 5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	» 1.068.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo del sali, ecc.	» 95.000.000
Cap. n. 104. — Provento del lotto	» 10.000.000
Cap. n. 164. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	» 10.000.000
Cap. n. 193. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	» 100.000.000
Cap. n. 227. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	» 200.000.000
Cap. n. 255. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	» 200.000.000
	L. 7.400.000.000

Visto: d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	630,000,000 —
Cap. n. 5. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	250,000,000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	»	2,000,000,000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	»	520,000,000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	2,500,000,000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	200,000,000 —
Cap. n. 29. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	3,500,000 —
Cap. n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	4,715,000 —
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	300,000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	270,000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	100,000 —
Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc.	»	500,000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*)	»	600,000 —
Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*)	»	20,000,000 —
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	»	38,000 —
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	5,000,000 —
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale (ivi compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)	»	2,000,000 —
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc.	»	15,000 —
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc.	»	150,000 —
Cap. n. 122. — Spese casuali	»	100,000 —
Cap. n. 125-*bis* di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Debito vitalizio ». - Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Pensioni ordinarie (*spese fisse*)	»	60,000,000 —
Cap. n. 125. — Spese di commissione, di cambio, ecc.	L.	20,000 —
Cap. n. 135. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	500,000 —
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari, ecc.	»	500,000 —
Cap. n. 138. — Compensi alla Banca d'Italia, ecc.	»	25,000,000 —
Cap. n. 139. — Scuola dell'Arte della Medaglia, ecc.	»	28,000 —
Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	50,000 —
Cap. n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	»	500,000 —
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	25,000,000 —
Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	50,000,000 —
Cap. n. 148. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	500,000 —
Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero delle finanze e del tesoro	»	50,000 —
Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	50,000 —
Cap. n. 164. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	22,400,000 —
Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	28,000,000 —
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc.	»	5,000,000 —
Cap. n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge	»	16,941,117,12
Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	765,779,70
Cap. n. 186-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2178, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	»	20,000 —
Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	200,000,000 —
Cap. n. 204. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	200,000,000 —
Cap. n. 291-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 16 e R. decreto-legge 21 gennaio 1942, n. 697)	»	17,000,000 —
Cap. n. 292-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla concessione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi nemici e con i quali		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinari, ecc. . . . . »

Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . . . » 750.000.000 —

Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc. . . . . » 2.400.000.000 —

Cap. n. 10. — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 200.000.000 —

Cap. n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 4.218.000 —

Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 300.000 —

Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti) . . . . . » 270.000 —

Cap. n. 107-IX. — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni) . . . . » 100.000 —

Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*) . . . . . » 600.000 —

Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 38.000 —

Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze) . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 121. — Febbraunani di Stato, ecc. » 400.000 —

Cap. n. 123. — Spese casuali . . . . » 100.000 —

Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Debito vitalizio »). - Pensioni ordinarie, indennità ed assegni). — Pensioni ordinarie (*spese fisse*) . . . . . » 95.000.000 —

Cap. n. 123-*ter* (di nuova istituzione). — Pensioni ordinarie ad personale del cessato regime . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 123-*quater* (di nuova istituzione). — Assegni di previgenza al valore militare di reversibilità connessi per fatti attinenti alla guerra, indistintamente ed ovunque ed alle operazioni in Africa Orientale dal 10 giugno 1935 in poi . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 125. — Retribuzioni al giornalieri degli Uffici provinciali del Tesoro, ecc. » 3.000.000 —

Cap. n. 127. — Indennità di missione e spese varie per il servizio del Tesoro all'Estero . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc. » 500.000 —

magazzino principale di Roma . . . . »

Cap. n. 148-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 159. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 161. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc. . . . . » 22.000.000 —

Cap. n. 165. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 32.000.000 —

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . » 16.941.117,12

Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 505.279,70

Cap. n. 190-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2378, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . » 30.000 —

Cap. n. 200. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 500.000.000 —

Cap. n. 201. — Spese per il pagamento di foraggiere e servizi resi alle Forze Armate Alleate . . . . . » 200.000.000 —

Cap. n. 201-*bis* (di nuova istituzione). — Assistenza a favore di cittadini italiani rientrati nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di enti pubblici di paesi neutri o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 1 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697) . » 15.000.000 —

Cap. n. 201-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali e di enti pubblici di paesi neutri o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697 . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 205. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma . . . » 37.[illegible] —

Cap. n. 213. — Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 85.[illegible] —

Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . » 90.[illegible] —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 210-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine ed acquisto di cartoline per spogli meccanici per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . L. 5.000.000 —

Cap. n. 250-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 254-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributi pei l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 160.000 —

Cap. n. 254-*septies* (di nuova istituzione). — Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano facilitazioni per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 537 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . » 700.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari o alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie »). — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . » 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati »). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove, orfani e genitori provvisti di pensione ordinaria o di privilegiata (R. decreto-legge 27 luglio 1919, n. 1396, legge 20 dicembre 1925, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1961, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . » 83.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale ai per-

Cap. n. 276. — Spese occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento di danni di guerra . . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . . . » 270.000 —

Cap. n. 282. — Interessi, ecc., sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello stato, ecc. . . . . » 2.181.375 —

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e modelli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili e oggetti vari, spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) inerenti al servizio del razionamento dei consumi . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 287-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (legge 27 gennaio 1939, n. 238) . . . » 19.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . » 50.000.000 —

Cap. n. 290. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 21.581.910,37

Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 167.879,62

Cap. n. 303. — Ammortamento delle obbligazioni 3,50 %, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 317-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (R. decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731) . . . . » 500.000 —

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 336. — Concorso nella spesa per stipendi, ecc. (Credito ai dipendenti dello Stato) . . . . . » 120.000 —

Cap. n. 337. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 450.000 —

Cap. n. 338. — Indennità di missione, ecc. » 34.000 —

Cap. n. 339. — Spese di lite, ecc. . . » 25.000 —

Cap. n. 340. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 37.000 —

Cap. n. 341. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 160.000 —

Totale degli aumenti . . . . L. 4.138.170.085,1

In diminuzione:

Cap. n. 52 (soppresso). — Annualità e prestazioni, ecc., relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 424,63

Cap. n. 116 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali di Demanio, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 117 (soppresso). — Imposte e sovrimposte, ecc. . . . . » 100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cinematografiche . . . . . .

Cap. n. 254-*septies* (di nuova istituzione) — Contributi per costruire, ampliare, migliorare e attrezzare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali di ristoro ed impianti che costituiscono complementi per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1859, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 307 . . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . 30.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra anche quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935, ecc. . . . . 10.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari e alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico permanenti alle nuove provincie, ecc. . . . 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . 5.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvivenze di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . 16.000.000

Cap. n. 261-*bis* di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie ». — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . . 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati ». — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove, orfani e genitori provvisti di pensione ordinaria di guerra o di privilegiata di guerra a norma della legge 1940, n. 1291, legge 26 dicembre 1936, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1961, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 . . . . . 20.000.000

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 262-*quinquies* di nuova istituzione). — Sussidi straordinari eccezionali al personale dipendente dal Ministero del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) esercente od ex esattore . . . 1.000.000 —

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. (Pensioni di guerra) . 500.000 —

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1467, e R. decreto 16 maggio 1940 n. 564 (*spese fisse*) .

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (Pensioni di guerra) .

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) .

	1.000.000 —
	100.000 —
	150.000 —

gative a mezzo dei Consolati, rimborso delle spese sostenute dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili e oggetti vari, spedizione ed altre spese escluse quelle di personale) inerenti al servizio del razionamento dei tabacchi . . . . . L. 15.000.000 —

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo di cassa dell'Istituto di studi giuridici) legge 27 gennaio 1938, n. 258. . . . . » 19.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . . » 50.000.000 —

Cap. n. 296. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 31.581.013.37

Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 107.829.62

Cap. n. 308. — Ammortamento delle obbligazioni 4 1/2 %, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 311-*bis* (di nuova istituzione). — Sovraimposte delle pensioni gravanti sui comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti sui cui esse fanno carico (R. decreto-legge 25 agosto 1938, n. 731) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 332. — Concorso nella spesa per stipendi, ecc. (Credito al direndenti dello Stato . . . . . » 750.000 —

Cap. n. 337. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 338. — Indennità di missione, ecc. » 31.000 —

Cap. n. 339. — Spese di lite, ecc. . . . » 20.000 —

Cap. n. 340. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 35.000 —

Cap. n. 341. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 141.000 —

Totale degli articoli . . . . L. 1.125.130.062.01

In diminuzione:

Cap. n. 29 (soppresso). — Annualità e prestazioni, ecc. relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 98.000

Cap. n. 152 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende parlamentari del Demanio, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 153 (soppresso). — Imposte e sovraimposte, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 154 (soppresso). — Spese di esazioni e di lite, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 155 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 1.000

Cap. n. 156 (soppresso). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio . . . . . » 500.00

Cap. n. 157 (soppresso). — Sussidi agli agenti e agli ex agenti di custodia, ecc. . » 4.000

Cap. n. 158 (soppresso). — Spese di esazioni e di lite, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 178 (soppresso). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 181 (soppresso). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. » 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 162 (soppresso). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . L. 500.000

Cap. n. 163 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 40.000

Cap. n. 237. — Somme da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . » 500.000

Cap. n. 250 (soppresso). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 286 (soppresso). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, ecc. . . . » 1.000

Cap. n. 331 (soppresso). — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . » 800.000

Cap. n. 332 (soppresso). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto, ecc. . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.002.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e trasferimenti effettuati dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro esclusi le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'ufficina carte e valori) e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato), collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

d) *capitoli soppressi:*

Cap. n. 160. — Spese di custodia e manutenzione delle collezioni di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 177. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di missione agli uscieri ai Gabinetti . . . » 100.000

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . L. 150.000

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc., per l'attuazione del R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc., al personale di ruolo, provvisorio, ecc., per la conservazione dei catasti terreni, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. per diritti di scritturazione, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. . 500.000

Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale, ecc. 150.000

Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc. » 18.000.000

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. 300.000

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 200.000

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato »). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del comitato centrale per la molluschicoltura . . . . » 20.000

Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*) 100.000

Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 2.000

Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spesa d'ordine*) . . . . . » 1.000

Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lo, ecc. 100.000

Totale della diminuzioni . . . L. 1.003.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 109. — Indennità per missioni e trasferte effettuate dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte e valori) e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato), collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

di *capitoli soppressi:*

Cap. n. 100. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 127. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . L. 20.000.000 —

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . » 1.660.000 —

Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000 —

Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . » 100.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 15. — Compensi ai catturandi, ecc. Premi, sussidi, studi, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 21. — Indennità di viaggio, ecc., per ispezioni, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 26. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ecc. . » 70.000 —

Cap. n. 27. — Contributo annuo dovuto, ecc., in sostituzione del soppresso contributo integrativo di manza stradale, ecc. . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 31. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno applicato, ecc., il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso, ecc. . . . . » 20.670.000 —

Cap. n. 33. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del Lotto, ecc. . » 80.000 —

zione, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale, ecc. . . . . » 120.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 98. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, ecc. » 18.000.000 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 200.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 113-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato »). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura . . . . » 30.000 —

Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spesa d'ordine*) . . . . . » 1.000 —

Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*spese fisse*) . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 113-*septies* (di nuova istituzione). — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-*octies* (di nuova istituzione). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 565 e 586 del Codice civile; spese di indemaniamento, di amministrazione per imposte ed oneri e reverso, relative alle Confraternite romane di cui alla legge 30 luglio 1880, n. 5689 - Spese per i servizi della « Magione » di Palermo . » 20.000 —

Cap. n. 113-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Isabella Tower, vedova Ward, di Boscomare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con l'annua rendita proveniente dal legato di 50.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio governo . . . . . L. 26.000 —

Cap. n. 113-X (di nuova istituzione). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*spesa obbligatoria*) . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 113-XI (di nuova istituzione). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio addetto ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative alla Azienda autonoma per la Villa nazionale di Sirra, ai sensi della legge 24 giugno 1938-n. 1110 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spese d'ordine*) . » 50.000 —

Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico (*spese fisse ed obbligatorie*) . » 2.750.000 —

Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di verificazione, ecc. » 1.200.000 —

Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 121. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc. . » 100.000 —

Cap. n. 122. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione centrale . . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 132. — Restituzioni rimborsi . » 60.000.000 —

Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di sovraimposte alle imposte dirette, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 136. — Premi e spese per la repressione del contrabbando, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 137. — Indennità di rendimento e di missione al personale civile dell'amministrazione centrale delle dogane, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 138. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione centrale delle dogane, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938, n. 1415 e 10 giugno 1940, n. 586) . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 166. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare »). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori comunali miglioramenti patrimoniali, per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per manutenzione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali . . . . . » 1.767.479,89

Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.501.725,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunto dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744. » 132.537,78

Cap. n. 179-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sui capitali delle aziende industriali e commerciali, istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739 . . . . . » 280.000 —

Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1629, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1940, n. 490) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (escluse i premi di operosità e rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 183. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato . . . . . » 40.000 —

Cap. n. 184-*bis* (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di lire 2.501.725,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744 » 108.772,85

Cap. n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile » 50.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio addibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative alla Azienda autonoma per la Villa nazionale di Sirta, ai sensi della legge 21 giugno 1938, n. 1119 . . . . . »

Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spese d'ordine*) . »

Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e prestazioni diverse, compresa quella relativa ai beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico (*spese fisse ed obbligatorie*) . »

Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. »

Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . »

Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . »

Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. . . . . »

Cap. n. 121. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc. »

Cap. n. 122. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc. . . . . »

Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte, ecc. . . . . »

Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna . . . . . »

Cap. n. 126. — Restituzioni rimborsi . »

Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . . »

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane, ecc. . . . . »

Cap. n. 136. — Premi e spese per la repressione del contrabbando, ecc. . . . »

Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . »

Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . »

Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . »

Cap. n. 142. — Costruzioni di vascelli doganali, piccola manutenzione del fabbricati, ecc. . . . . »

Cap. n. 144. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. »

Cap. n. 150. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. »

Cap. n. 157. — Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc. . . »

Cap. n. 159-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1150, 6ª delle 10 rate) . . . . . »

500.000 —	
60.000 —	
2.750.000 —	
1.500.000 —	
800.000 —	
700.000 —	
3.000.000 —	
100.000 —	
20.000 —	
1.000.000 —	
1.700.000 —	
60.000.000	
1.000.000 —	
1.000.000 —	
50.000 —	
2.000.000 —	
500.000 —	
1.000.000 —	
200.000 —	
65.000 —	
500.000 —	
300.000 —	
500.000 —	

l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per manutenzione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le regie aziende patrimoniali . . . . . » 1.767.071,89

Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 3.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Camposasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 741 . » 132.557,75

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1739 . . . . . » 280.000 —

Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 1º ottobre 1939, n. 1589, convertito con modificazioni, in legge 8 gennaio 1940, n. 100) . . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 700.000 —

Cap. n. 183. — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Quota di residuo compensativa dell'anticipato ammortamento della residua somma di lire 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Camposasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 741 » 138.774,85

Cap. n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quota di sottoscrizione al prestito redimibile 3,50 %, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 190-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica - Entrate che si compensano con le entrate - Spese diverse -). — Restituzione di depositi per aste agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc. assunti negli uffici esecutivi demaniali (*spese d'ordine*) . . » 800.000 —

Cap. n. 190-*ter* (di nuova istituzione). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzioni di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1934, n. 28) . . . . . » 100.000 —

Totale degli aumenti L. 184.001.412,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. (soppresso). — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	L.	150.000
Cap. n. 3 (soppresso). — Pensioni al 1° maggio 1951 della Casa dell'Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5 (soppresso). — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6 soppresso). — Assegni di medaglie al valore militare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8 (soppresso). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	20.000
Cap. n. 152-*bis* (soppresso). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 156-*ter* (soppresso). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 156-*quater* (soppresso). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute, ecc.	»	500.000
Cap. n. 167 (soppresso). — Pensioni ed assegni ai vedovi delle campagne di guerra, ecc.	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	15.360.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. .	L.	250.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	25.000.000
Cap. n. 18. — Magistratura giudiziaria - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Periti giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai funzionari, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 24. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . .	»	5.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie negli istituti di prevenzione e di pena . .	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto, ecc., delle autovetture, ecc.	»	150.000
Cap. n. 60. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . .	»	55.000
Totale . . .	L.	362.025.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Acquisto di decorazioni	L.	20.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	100.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 35. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 36. — Staff diplomatiche e consolari all'estero - Assegni fissi, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero	»	3.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 47. — Staff diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 53. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati all'estero	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Mantenimento degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	200.000
Cap. n. 66. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 67. — Importo del mandato relativo al mutuo contratto dal Governo delle Isole Italiane dell'Egeo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 71 (modificato in denominazione). — Somma da corrispondere alla Cassa		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero . . . . . » —

Cap. n. 156-*bis* (soppresso). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc. . . . . » 16.000.000

Cap. n. 156-*ter* (soppresso). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 156-*quater* (soppresso). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 165 (soppresso). — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc. . . . . » 500.000

Totale delle diminuzioni L. 15.580.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . L. 700.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 18. — Magistratura giudiziaria - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di reddimento ai funzionari, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 24. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di uffici regionali catastali, ecc. . . . » 3.000
Cap. n. 28. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 500.000
Cap. n. 29. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 32. — Spese di giustizia, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 33. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 36. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 37. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 38. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 28.000
Cap. n. 40. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 138.000
Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 96.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 352.025.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Acquisto di decorazioni . L. 20.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica di ministro, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . » 100.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 35. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle legie rappresentanze diplomatiche, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 36. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Mantenimento, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero » 3.700.000
Cap. n. 43. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta telegrafo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 52. — Competenze al personale, ecc., per i trasferimenti all'estero . . . » 2.000.000
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . . . . » 200.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 67. — Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle isole italiane dell'Egeo, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 71 (modificato la denominazione). — Somma da corrispondere alla Cassa DD. PP. per l'ammortamento del mutuo di lire 25.000.000 concesso alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc. . . » 1.630.000
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa DD. PP., ecc. . . . » 8.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 38.420.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati, ecc. - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. - Affitto di locali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc. (Regi provveditorati agli studi)	»	100.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	370.000.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'ammontare delle pensioni, ecc.	»	35.000
Cap. n. 36. — Assegni, premi e sussidi ad asili, ecc.	»	20.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	100.000
Cap. n. 50. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media	»	23.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	15.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	200.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	45.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica, ecc.	»	150.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	30.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 65. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 66. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 68 — Spese di ufficio di cancelleria, ecc.	»	10.000
Cap. n. 74. — Convitti, nazionali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	50.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	300.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1938, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc.	»	120.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	15.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	400.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	320.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. - Università, Istituti dell'ordine universitario	»	8.000.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore - Collegio universitario di Pisa -, ecc.	»	500.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 111. — Assegni vari ad istituti dell'ordine universitario e legale - Premio		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778616

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 25. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 370.000.000

Cap. n. 26. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc. . » 35.000

Cap. n. 27. — Assegni, premi e sussidi ad asili, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 4. — Spese per il funzionamento delle scuole sussidiarie, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali . . . » 100.000

Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media. . » 53.000.000

Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc. . » 250.000

Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 8.000

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 15.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 300.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. » 200.000

Cap. n. 58. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 45.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc. . . . » 15.000

Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 74. — Convitti nazionali, ecc. personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ad istituti di educazione . . . . . » 345.000

Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di fitto, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc. » 100.000

Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000

per gli esami, ecc. . . . . »

Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . » 30.000

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc. . . . . » 6.950.000

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 96. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 1.600.000

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1938, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc. . . . . » 130.000

Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc. . . . . » 28.000.000

Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio . . . . . » 15.000

Cap. n. 101 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia in Regie scuole, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 103. — Affitto e sovvenzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . » 250.000

Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario) . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola superiore e Collegio universitario di fisica, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Università libere, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 6.600.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti d'istruzione universitaria e legato Pignatta Morley-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 113. — Spese per il funzionamento e il riordino di carattere scientifico, ecc. » 300.000

Cap. n. 115. — Fondazioni posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc. . . . » 60.000

Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. presso istituti di istruzione universitaria, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sovvenzioni per l'edilizia - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. - Acquisto conservazione, rilegatura di libri, ecc. . . . . L. 450.000

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 125. — Assegno alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 180.000

Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc., fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiore, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 132. — Premi d'incoraggiamento ad autori, ad Enti, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.400.000

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 10.000

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc. . » 150.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica . . . . . » 20.000

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 150. — Monumenti - Edifizi governativi e monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 250.000

Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già locati, parte della dotazione delle corone reclamati al demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 169. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 170. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggi, ecc. durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . . » 50.000

Cap. n. 181-bis (di nuova istituzione). — Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra . » 2.000.000

Cap. n. 181-ter (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . . » 500.000

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'amontare delle pensioni a favore del maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli . . . . . » 7.650

Cap. n. 185. — Pesi gravanti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 10.000

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . » 10.000

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 115.920

Cap. n. 198. — Indennità e spese per le missioni da corrispersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei regi istituti di antichità e d'arte ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 191. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . . L. 695.473.650

3° *Variazioni di denominazioni:*

Cap. n. 135. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro sussidiarii.

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in depositi nei musei, gallerie, biblioteche, chiese cui esse appartengano — Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prestiti a professori di scuola ... medio e superiore, ecc. . . . . »

Cap. n. 132. — Premi d'incoraggiamento ad autori, ad Enti, ecc. . . . . »

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . »

Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . »

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . »

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli Istituti d'istruzione artistica . . . . . »

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc. . »

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc. . . . . »

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti musicali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc. . . . . »

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . »

Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica . . . . . »

Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc. . . . . »

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . »

Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc. . . . . »

Cap. n. 150. — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . »

Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . »

Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, con dei beni già in uso, parte della dotazione della Corona ritrocessi al demanio dello Stato ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, ecc. . . . . »

Cap. n. 159. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2552 . . . . . »

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc. . . . . »

Cap. n. 163. — Ricostruzioni alle guardie notturne dei tetti, ecc. . . . . »

Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc. . . . . »

Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, di archivi e di cancellerie, ecc. - Fitti e pigioni di locali per uffici dell'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . »

Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra . » 2.000.000

Cap. n. 181-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . . » 560.000

Cap. n. 182. — Somme da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 183. — Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli . . . . . » 7.650

Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 10.000

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . » 70.000

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 115.000

Cap. n. 192. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e d'arte, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 193. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 207. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . » L. 605.476.350

b) Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 105. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico e bibliografico, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili.

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico presentemente ricoverati in depositi nei musei, gallerie, biblioteche, chiese cui esse appartengono - Trasporto di libri e materiale didattico da ricoverarsi a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc. . . . . L. 40.450.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 9. — Fitti e pigioni . . . . » 250.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	L.	1.600.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	350.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative	»	50.000
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	3.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	17.500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari in Perugia, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	1.881.000
Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc.	»	20.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	»	500.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	900.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie	»	800.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'istituto		
Cap. n. 71. — Spese di acquartieramento dei Corpi armati di polizia, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	500.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino	»	91.800
Cap. n. 90. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	35.000
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	75.000
Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, ecc., sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, ecc.	»	2.720.055
Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana	»	200.000
Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale	»	70.000.000
Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche	»	300.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc.	»	150.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra	»	15.000.000
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 6)	»	40.000.000
Cap. n. 132. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	41.878.300
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la mancata realizzazione dei contributi aggiuntivi, per gli anni 1939-44 a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione	»	8.000.000
	L.	307.513.855

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali stradali - Stipendi, ecc.	»	1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 25. — Pensioni ed indarie . . .
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del collegio-convitto per gli orfani dei sottufficiali in Perugia, ecc. . . . . .
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.
Cap. n. 31. — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc.
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. .
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . .
Cap. n. 36. — Funzionamento della scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . .
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici coniugati negli ospedali, ecc. . . . . .
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . .
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . .
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . .
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . .
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . .
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . .
Cap. n. 51. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . .
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . .
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie . . . .
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . .
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni isolani, ecc. .
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. .
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . . . .
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . .
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . .
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc.
Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di polizia . . . . . .
Cap. n. 66. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . .

42.500	
9.000.000	
25.000.000	
500.000	
1.500.000	
20.000	
2.000.000	
500.000	
500.000	
500.000	
10.000	
1.000.000	
50.000	
200.000	
4.000.000	
50.000	
500.000	
4.000.000	
30.000	
200.000	
7.000.000	
20.000.000	
1.000.000	
1.000.000	
30.000.000	
300.000	

vestigazione politica . . . . . .
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . .
Cap. n. 99. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . .
Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . .
Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, ecc., sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni guerresche, ecc. . . . . .
Cap. n. 107-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana . . . . . .
Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale . .
Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti alla preparazione delle liste elettorali politiche . . . . . .
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. .
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . .
Cap. n. 130-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali (r. decreto-legge 31 gennaio 1945, n. 6) . . . . . .
Cap. n. 132. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . .
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per la normale realizzazione dei contributi assicurativi per gli assistiti a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione . . . . . .

	21.000
	35.000
	75.000
	2.750.000
	500.000
	70.000.000
	300.000
	150.000
	15.000.000
	-
	40.000.000
	41.878.200
	5.000.000
L.	97.811.855

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 1.700.000
Cap. n. 4. — Impiegati stabili - Retribuzioni, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 500.000
Cap. n. 8. — Impiegati stabili - Competenze, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . . » 200.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc. . . » 300.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	600.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc., di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio delle automobili, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera	»	2.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Indebito vitalizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
Cap. n. 100-*novies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 102. — Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	»	30.000.000
Totale	L.	150.050.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personale militare e civile)	L.	5.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.550.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari	»	100.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	3.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	720.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi		
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	158.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	180.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	150.000.000
Totale	L.	455.730.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	12.050.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	10.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc.	»	100.000
Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio nella Regia aeronautica	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 33. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Acquisto di autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo	»	100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified e.o. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariale: salari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera	»	2.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
Cap. n. 100-*novies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 102. — Spese in gestione dell'Istituto superiore del Genio civile di Napoli	»	10.000.000
Totale	L.	140.050.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili)	L.	5.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.550.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari	»	100.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	30.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	870.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale	»	150.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico, ecc. - Soprassoldi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero, ecc.	»	500.000
Totale	L.	155.720.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	12.050.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militari	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	10.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc.	»	100.000
Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio nella Regia aeronautica	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	700.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 33. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali integranti di bordo	»	100.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	80.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, ecc. del personale avventizio	»	3.000
Totale	L.	104.553.000

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a consolidare le frane nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, eccezionali di seme di piante erbacee e legnose, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'avicoltura, ecc.	»	700.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecr. del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 55. — Indennità di trasferimento o di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	200.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 81. — Contributo e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	600.000
Cap. n. 89. — Contributi premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	»	500.000
Cap. n. 99. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 99. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui, ecc.	»	673.000
Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi	»	11.000.000
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc.	»	800.000
Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 134. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	12.000
Cap. n. 136. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc.	»	8.000.000
Totale	L.	152.455.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 6. — Premio di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimazioni di semi di piante erbacee e legnose, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. » 130.000

Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della viticoltura, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc. » 100.000

Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc. » 1.800.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. » 300.000

Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento o di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 700.000

Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . » 500.000

Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 140.000

Cap. n. 77. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc. . . . . » 1.800.000

Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei comitati provinciali per la produzione del grano, ecc. . . . . » 240.000

Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della motoaratura e macchina, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione casearia e cavallina, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc. . . . . » 1.900.000

Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . » 12.000

Cap. n. 176. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 195. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc. . . . . » 8.860.000

Totale . . . L. 155.555.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità e rimborso di spese per ispezioni, tirocinî, ecc. . . . . L. 250.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua . . . . . » 100.000

Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc. . . . . » 1.725.375

Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie . . . » 500.000

Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 36. — Formazione, ecc. della carta geologica del Regno, ecc. . . . » 450.000

Cap. n. 37. — Spese ecc. del laboratorio chimico, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 80. — Compenso speciale al personale del Corpo tecnico delle miniere, ecc. » 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 58-bis (di nuova istituzione) - sotto la nuova sottorubrica: « Commercio estero »). — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero	»	5.250.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	500.000
Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	300.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	500.000
Totale	L.	12.250.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc.	L.	1.725.275

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	50.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali	»	250.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	100.000.000 —
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 30. — Dotazione della Corona, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 31. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc.	»	1.476.000 —
Cap. n. 33. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, ecc.	»	666.667
Cap. n. 34. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia Genova Duca di Pistoia, ecc.	»	333.338
Cap. n. 35. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia Genova Duca di Bergamo, ecc.	»	666.667
Cap. n. 38. — Appannaggio all'A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia Conte di		

Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	L.	1.359.918,25
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	»	2.800.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc.	»	650.000 —
Cap. n. 85. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	6.000.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	»	100.000 —
Cap. n. 87. — Spese per i servizi di ricevuto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	388.800 —
Cap. n. 89. — Indennità per missioni, ecc.	»	46.000 —
Cap. n. 92. — Fitto di locali	»	114.000 —
Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 94. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana)	»	2.000.000 —
Cap. n. 95. — Retribuzione ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali	»	40.000 —
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc.	»	260.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc.	»	612.500 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione, riparazioni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc.	»	2.100.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	»	2.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa)	»	350.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa, ecc.	»	850.000 —
Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi addetti stampa, ecc.	»	310.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	320.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pelli-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 12.290.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . L. 1.725.275

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	50.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali	»	250.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente, ecc.	»	1.000.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	100.000.000 —
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 30. — Dotazione della Corona, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 31. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 32. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoja Duca di Genova, ecc.	»	666.666 —
Cap. n. 33. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, ecc.	»	333.328 —
Cap. n. 34. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc.	»	666.667 —
Cap. n. 38. — Appannaggio all'A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino, ecc.	»	666.667 —
Cap. n. 39. — Appannaggio all'A.R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona, ecc.	»	333.000 —
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno	»	6.350.000 —
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	»	10.371.50
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	5.168 —
Cap. n. 46. — Indennità di carica ai Ministri, ecc.	»	302.538 —
Cap. n. 63. — Personale: stipendi ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . .	»	432.785,30
ordinaria dei locali, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 95. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana)	»	3.000.000 —
Cap. n. 95. — Retribuzione ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	150.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali	»	40.000 —
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc.	»	632.500 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione, riparazioni, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc.	»	2.100.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	»	2.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa)	»	350.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza di Regi addetti stampa, ecc.	»	850.000 —
Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi addetti stampa, ecc.	»	310.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	320.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc.	»	6.100.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della discoteca di Stato, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 107-XXXIII (di nuova istituzione). — Premi da erogare agli editori commissionari librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 10 gennaio 1953, n. 69)	»	1.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107 XXXIV (di nuova istituzione) — Spese per la propaganda . . . . . L. 450.000 —

Cap. n. 107 XXXV (di nuova istituzione) — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di films in Italia (art. 5 del Regio decreto-legge 15 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 458) » 200.000 —

Cap. n. 108-*bis*. — Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale, ecc. . . » 100.000 —

Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. (Ministero e Uffici provinciali del tesoro) . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 116-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 122. — Differenze di cambio, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese per i servizi del tesoro, ecc. . . . . » 367.733,33

Cap. n. 126. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc. . . . . » 5.908,75

Cap. n. 137. — Compensi agli uffici postali, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. Interessi alle operazioni di debito pubblico, ecc. . . » 150.000 —

Cap. n. 145. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 11.000.000 —

Cap. n. 146-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della tipolitografia, ecc. » 20.000 —

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 8.000 —

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc. . . . . » 5.250.000 —

Cap. n. 171. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. » 30.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1927, n. 2086 . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. . . . . » 363.073,30

Cap. n. 196-*bis*. — Pensioni agli ex impiegati della Banca austro-ungarica, ecc. . » 80.000 —

Cap. n. 198-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati dalle regalie di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza particolari ed autonomi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e rimborso al fondo nazionale della previdenza sociale dei pagamenti da esso effettuati ai termini di istituti nazionali di previdenza sociale, oltre al rimborso delle spese di gestione . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 216. — Assegnazione straordinaria per contributi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra . . . . . L. 150.000 —

Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie, ecc., del prezzo a tariffa militare, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 239. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. (Corte dei conti) . . » 300.000 —

Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo (Sottosegretariato stampa e informazioni) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 254-*ter*. — Somma da erogare per per provvidenze al personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 254-*quater*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione, ecc. . . . » 5.000 —

Cap. n. 254-*septies*. — Contributi per costruire, arredare, acquistare e migliorare alberghi, ecc. . . . . » 5.500.000 —

Cap. n. 254-*octies* (di nuova istituzione). — Contributi alla sezione autonoma del credito cinematografico nella Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stadi adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1156, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 393 e art. 1 della legge 4 aprile 1939, n. 1380 . . . . » 250.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferie, ecc. . . . . » 98.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . » 500.000 —

Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Spagna, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglia, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . » 30.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale escluso dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 1288) . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 269. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento dei Consigli, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 285-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 285-*ter*. — Fitto dei locali per l'Istituto di studi giudiziari, ecc. . . » 17.500 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili diversi,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ecc. — Stipendi, ecc. Ministero e Uffici provinciali del tesoro) . . . . . 500(bis) —

Cap. n. 124-bis. — Indennizzo ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . . . 9.000 —

Cap. n. 125. — Differenze di cambio, ecc. 1.001.000 —

Cap. n. 126. — Spese per i servizi del tesoro, ecc. 367.710.55

Cap. n. 127. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc. . . . 5.988,55

Cap. n. 127. — Compensi agli uffici postali, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 141. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc. . 132.000 —

Cap. n. 146. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc. . . . . 11.000.000 —

Cap. n. 148-bis. — Spese per il normale funzionamento delle tipografie, ecc. . . 20.000 —

Cap. n. 149. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . 8.000 —

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc. . . . . 5.250.000 —

Cap. n. 171. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. 30.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . 5.000.000 —

Cap. n. 183-bis (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per la costruzione e riparazione di edifici distrutti o danneggiati dal terremoto per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2300 . . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 185. — Interessi compresi nelle annualità, ecc. 565.656,20

Cap. n. 196-bis. — Pensioni agli ex impiegati della ferrovia austro-ungarica, ecc. . 80.000 —

Cap. n. 196-ter (di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini delle Venezie Giulia e di Zara, e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale del montare delle da esso effettuate ai sensi del Istituti assicurati di previdenza sociale, dopo il limite delle quinte trasferite dagli decreti-legge 27 settembre 1923, n. 1558, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 224, e 21 settembre 1921, n. 1302, convertito nella legge 17 gennaio 1926, n. 329) . . . . . 500.000 —

Cap. n. 201. — Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, ecc. 61.096,20

Cap. n. 217. — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » . . . . . 20.000.000 —

Cap. n. 218. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza, ecc., in dipendenza di ufficio pubblico, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 224-*ter*. — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di ufficio pubblico, ecc. . . . . 50.000 —

Cap. n. 254-*bis*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione, ecc. . . . . 3.000 —

Cap. n. 254-*ter*. — Contributi per costruire, ampliare, arredare e migliorare alberghi, ecc. . . . . 5.500.000 —

Cap. n. 254-*ter*. (1) (nuova istituzione). — Contributi alla gestione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e rimborso dell'ammontare dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire e rimodernare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 7 aprile 1939, n. 539) . . . . 85.000 —

Cap. n. 255. — Assegni una volta tanto per ferite, ecc. . . . . 98.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc. 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna, ecc. . . . . 3.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvissili di malattie, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . 30.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale (escluso quello della Regione) addetto alle Sezioni per l'Alto Adige presso le Intendenze di finanza, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 263. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Consiglio, ecc. . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 280-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . . . . 2.500.000 —

Cap. n. 286-*ter*. — Quota dei fondi per l'Istituto di studi particolari, ecc. . . . 42.500 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . . . 600.000.000 —

Cap. n. 289. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 297. — Cartelloni ferroviari di credito, ecc. 18.228.132,33

Cap. n. 300. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. 91.236,84

Cap. n. 321. — Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde, ecc. . . . . 2.750.000 —

Cap. n. 322. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . 140.000.000 —

Totale . . L. [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	MINISTERO DELLE FINANZE		
	In aumento:		
Cap. n. 7.	— Personale di ruolo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc.	L.	100.000 —
Cap. n. 11.	— Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	155.000 —
Cap. n. 12.	— Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 24.	— Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto, ecc.	»	73.000 —
Cap. n. 35.	— Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 36.	— Provviste ecc. di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 59.	— Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc., per la conservazione dei catasti e terreni, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 60.	— Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 61.	— Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 63.	— Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 66.	— Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	97.000 —
Cap. n. 73.	— Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 75.	— Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 77.	— Spese pel personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 78.	— Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 79.	— Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 82.	— Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 84.	— Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna	»	200.000 —
Cap. n. 85.	— Fitto di locali per gli uffici esterni	»	500.000 —
Cap. n. 86.	— Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 87.	— Spese di ecazioni e di liti, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 88.	— Quota aliquota sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc.	»	475.000 —
Cap. n. 89.	— Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radio-elettrici, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 90.	— Quote sui canoni di ab-		

	ECC.		
Cap. n. 113-*bis*.	— Spese pel funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali, ecc.	L.	35.000 —
Cap. n. 113-*ter*.	— Imposte, sovraimposte, tributi, ecc.	»	382.290,60
Cap. n. 113-X.	— Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 113-XIII.	— Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	»	720.206,20
Cap. n. 114.	— Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 123.	— Indennità di missione, ecc., nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 132.	— Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.	»	75.000 —
Cap. n. 157.	— Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 159-*bis*.	— Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 165.	— Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 169-*bis*.	— Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sindaci nemici, ecc.	»	6.820.000 —
Cap. n. 169-*quinquies*	(di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	260.000 —
Cap. n. 172.	— Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.	»	7.500.000 —
Cap. n. 173.	— Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 174.	— Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.	»	1.250.000 —
Cap. n. 176.	— Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 177.	— Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di paste alimentare, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 177-*bis*.	— Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	2.711.305,40
Cap. n. 178-*bis*.	— Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc.	»	1.707.079,39
Cap. n. 178-*ter*.	— Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc.	»	119.784,10
Cap. n. 178-*quater*	(di nuova istituzione). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	300.000 —
Cap. n. 178-*quinquies*	(di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forni-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 36. — Provviste ecc. di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	»	30.000 —	
Cap. n. 59. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc., per la conservazione del catasti e terreni, ecc.	»	40.000 —	
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc.	»	75.000 —	
Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc.	»	75.000 —	
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc.	»	1.000.000 —	
Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc.	»	800.000 —	
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc.	»	80.000 —	
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	300.000 —	
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori succonduri dei valori di bollo, ecc.	»	2.500.000 —	
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc.	»	2.000.000 —	
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione esterna	»	200.000 —	
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni	»	500.000 —	
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 87. — Spese di coazioni e di liti, ecc.	»	80.000 —	
Cap. n. 88. — Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc.	»	475.000 —	
Cap. n. 89. — Quota del 90 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radio-elettrici, ecc.	»	15.800.000 —	
Cap. n. 91. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	»	50.000.000 —	
Cap. n. 92. — Quote del 50 %, ecc., sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici, ecc.	»	350.000 —	
Cap. n. 93. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, ecc., per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, ecc.	»	200.000 —	
Cap. n. 95. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc.	»	5.000.000 —	
Cap. n. 96. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc.	»	828.295 —	
Cap. n. 98. — Restituzioni e rimborsi	»	120.000 —	
Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc.	»	1.000 —	
ecc., nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	»		600.000 —
Cap. n. 136. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.	»		75.000 —
Cap. n. 137. — Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc.	»		300.000 —
Cap. n. 139-*bis*. — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia, ecc.	»		1.000.000 —
Cap. n. 165. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc.	»		100.000 —
Cap. n. 161-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»		6.800.000 —
Cap. n. 165-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»		200.000 —
Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc.	»		7.500.000 —
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 337, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	»		120.000 —
Cap. n. 174. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc.	»		1.250.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»		4.500.000 —
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.	»		50.000 —
Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»		2.714.805,40
Cap. n. 178-*bis*. — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc.	»		1.767.079,92
Cap. n. 178-*ter*. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.531.745,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campolasso, ecc.	»		139.584,03
Cap. n. 178-*quater* (di nuova istituzione). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»		305.500 —
Cap. n. 178-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato, ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle Regie Grotte di S. Cesarea Terme e la collina soprastante, giusta l'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1930, approvata con la legge 12 giugno 1930, n. 882	»		76.847,89
Cap. n. 179. — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc.	»		1.400.000 —
Cap. n. 180-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione all'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc.	»		100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 180-*ter*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ecc. . . . . L. 1.400.000 —

Cap. n. 180-*quater*. — Spese varie, ecc. per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*sexies* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio e delle volture relative . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 180-*septies* (di nuova istituzione. — Aggio agli esattori delle imposte straordinarie per la riscossione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 23-37 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . » 200.000 —

Cap. n. 180-*octies* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di mora (Art. 33 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . . » 1.800.000 —

Cap. n. 180-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, fitto e sistemazione temporanea di locali ed altre varie per la corretta applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1539, convertito nella legge 8 gennaio 1940, n. 100 . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 180-*decies* (di nuova istituzione). — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1942-1952 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli ispettorati compartimentali delle dogane istituiti al n. 1 della legge 29 gennaio 1940, n. 4 . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 181. — Spese varie, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di merci estere, ecc. . . . . » 57.930 —

Cap. n. 182-*bis*. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 1.281.234,50 relativa a danni causati al comune di Campobasso ecc. . . . . » 101.758,68

L. 138.806.492,68

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In amministrazione

Cap. n. 1. — Competenze di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 7.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . . » 1.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . . » 20.000

Cap. n. 4. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 6.800

Cap. n. 5. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 6. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc., nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . L. 2.000.000

Cap. n. 8. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 9. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 10. — Indennità base ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. » 2.000

Cap. n. 11. — Restituzione di depositi giudiziari . . . . . » 85.000

Cap. n. 12. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 13. — Spese di giustizia, ecc. . » 4.500.000

Cap. n. 14. — Spese relative alle Commissioni esaminatrici e compensi inerenti agli esami dei ricorsi professionali, ecc. . . . » 11.000

Cap. n. 15. — Spese per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, ecc. . » 11.000

Cap. n. 16. — Spese per i servizi tecnici ai revisori dei conti, ecc. . . . . » 1.000

Cap. n. 17. — Spese per gli esperti, ecc. » 200.000

Cap. n. 18. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 20.000.000

Cap. n. 19. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 5.500.000

Cap. n. 20. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 22.000.000

Cap. n. 21. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 22. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 23. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 24. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 27.000.000

Cap. n. 25. — Mantenimento e trasporto dei internati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 26. — Servizio del lavoro negli istituti di prevenzione e di pena . . . » 8.500.000

Cap. n. 27. — Spese per l'acquisto e la produzione ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 28. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 29. — Spese di uffici locali, ecc. » 200.000

Cap. n. 30. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture . . . . . » 50.000

Cap. n. 30-*bis*. — Fondo comune, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 20.000

Cap. n. 31. — Somme da erogare, ecc., a figli dei detenuti in stato di bisogno, ecc. » 250.000

Cap. n. 32. — Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale . . . . . » 250.000

Cap. n. 33. — Indennità temporanea mensile agli addetti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 33-*bis* di nuova istituzione. — Spese per l'acquisto di libri e di diritti giornalieri per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 50.000

Cap. n. 33-*ter* di nuova istituzione. — Spese per i servizi relativi agli istituti per minorenni (Art. 25 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404) . . . . . » 2.000

Cap. n. 33-*ter* di nuova istituzione. —

rato per la riscossione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 23-37 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19) . . . » 200.000 —

Cap. n. 188-*octies* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di mora (art. 23 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1739, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 188-*nocies* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, fitto e sistemazione temporanea di locali ed altre varie per la prima applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1629, convertito nella legge 8 gennaio 1940, n. 100 . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 189-*decies* (di nuova istituzione). — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1952-1962 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dipendenti sezioni, nonchè agli Ispettorati compartimentali delle dogane istituiti ai sensi della legge 25 gennaio 1940, n. 1 . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 189. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'apprezzamento di talune merci estere, ecc. . . . . » 55.000 —

Cap. n. 190-*bis*. — Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.591.715,50 relativa ai lavori eseguiti al comune di Campobasso ecc. . . . . » 101.738,50

L. 138.805.738,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . L. 1.200.000
Cap. n. 3. — Spese per biblioteche . . » 1.000
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . » 30.000
Cap. n. 5. — Assegni, ecc., per gli addetti ai Gabinetti . . . . . » 6.800
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » 60.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 22. — Missioni, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 23. — Spese per gli esami di ammissione alle professioni di procuratore, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per i servizi relativi al revisori dei conti, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 42. — Spese per gli esperti, ecc. » 300.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 45. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 365.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 50. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 35.000.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 53. — Servizio sanitario negli istituti di prevenzione e di pena . . . » 8.500.000
Cap. n. 55. — Servizi delle tipografie penali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 200.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 59. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 20.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare, ecc., a dipendenti di ditte private, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 62. — Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio di personale, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 63-*bis*, di nuova istituzione. — Spese per l'acquisto di immobili e di diritti immobiliari per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 52.000
Cap. n. 70-*bis* di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Spese diverse». — Spese per i servizi relativi agli archivi notarili nell'Alto Adige (art. 22 della legge 7 febbraio 1952, n. 74) . . . . . » 3.000
Cap. n. 70-*ter* di nuova istituzione. — Spese inerenti al funzionamento del Comitato incaricato della redazione del progetto definitivo del Codice civile . . . . . » 2.000
Cap. n. 70-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre emergenze di carattere urgente relative al trasferimento di uffici e relativi dipendenti dall'attuale stato di guerra . » 9.000.000
Cap. n. 70-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . » 4.000

Totale . . . L. 150.905.200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	75.000
Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	30.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	194.187
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 9. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	30.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	93.750
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di cariea, di trasferta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	50.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	50.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 79-bis (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ex-Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	L.	300.000
Cap. n. 79-ter (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	»	800.000
Totale	L.	95.361.417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	200.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di lit, ecc.	»	5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, [illegible] per ogni altra iniziativa		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Cap. n. 1. — Spese postali, ecc.	»
280.000	Za postale e telegrafica, ecc.	»
1.000.000	Cap. n. 6. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»
280.000	Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»
300.000	Cap. n. 14. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»
30.000	Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»
500.000	Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»
100.000	Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»
30.000	Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»
40.000	Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie	»
2.000.000	Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»
5.000.000	Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»
300.000	Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»
10.000.000	Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»
2.000.000	Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»
500.000	Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di plichi, ecc.	»
1.000.000	Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»
1.000.000	Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»
200.000	Cap. n. 33. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»
3.000.000	Cap. n. 34. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Manutenzione, ecc.	»
2.000.000	Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità al sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»
50.000	Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»
10.000.000	Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»
1.000.000	Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»
5.000.000	Cap. n. 58. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»
10.000.000	Cap. n. 59. — Competenze al personale, ecc., per i terremoti, ecc.	»
5.000.000	Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»
1.500.000	Cap. n. 64. — Sovvenzioni a studenti, ecc.	»
200.000	Cap. n. 66. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»
30.870	Cap. n. 71. — Somme da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»
1.696.610	Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»
360.145	Cap. n. 73. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»
617.615	Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di cinori assunti in Albania	»
30.000.000		

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i insegnamenti di Stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	300.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	300.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di lite, ecc.	»	5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	40.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	30.000 —
Cap. n. 33. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola media)	»	3.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	200.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	100.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 84. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	L.	100.000 —	
Cap. n. 75. — Convitti nazionali, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 76. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di fitto, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 77. — Posti gratuiti, ecc., nei Convitti nazionali, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 78. — Sussidi e rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed annessi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	160.000 —	
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di regie scuole, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	100.000 —	
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —	
Cap. n. 92. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.500.000 —	
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	200.000 —	
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	25.000 —	
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, premi, ecc.	»	30.000 —	
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	2.000.000 —	
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	10.000 —	
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni			

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	L.	5.000.000 —	
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici ecc. - Acquisto, conservazione e rilegature dei libri, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc.	»	2.800 —	
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	9.258 —	
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole o di istituti d'arte, ecc.	»	200.000 —	
Cap. n. 144. — Assegni fissi o continuativi ad Enti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	50.000 —	
Cap. n. 146. — Sovrintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	5.000 —	
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure di Firenze. Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc.	»	4.450 —	
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc.	»	8.340 —	
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	7.200 —	
Cap. n. 165. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc.	»	100.867 —	
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	800.000 —	
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	10.660.000 —	
Cap. n. 181-*bis*. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000 —	
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale dell'assicurazione, ecc., ai	»	377.097,60	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»		
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 81. — Istituti generativi ed unioni per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	160.000 —	
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di regie scuole, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc.	»	503.000 —	
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	100.000 —	
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti, a favore di alunni, ecc.	»	1.200.000 —	
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —	
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	200.000 —	
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici marittimi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	95.000 —	
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici marittimi, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici marittimi di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, viaggi premio, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	6.000.000 —	
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nei sostituire i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	10.000 —	
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di tirocinio nelle regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»		
Cap. n. 103. — Affitto e corresponsioni di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	»	50.000 —	
Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università. Istituti dell'ordine universitario)	»	10.000 —	
Cap. n. 106. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	»	1.000.000 —	
		10.000 —	

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche governative, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc.	»	2.800 —
Cap. n. 128. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	6.738 —
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole o di istituti d'arte, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 147. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incoraggiamento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	50.000 —
Cap. n. 149. — Sovraintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 153. — Regio opificio delle pietre dure di Firenze. Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc.	»	8.240 —
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	7.200 —
Cap. n. 164. — Paghe, mercedi, indennità d'aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc.	»	160.845 —
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole diverse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 181-*ter*. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000 —
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale dell'assicurazione, ecc., ad estinzione del mutuo di L. 50.000.000, ecc.	»	277.005,60
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc.	»	526.355,60
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli, ecc.	»	791.638,87
Cap. n. 200. — Quota di annualità per la estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.153 —
Cap. n. 206. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —
Totale . . .	L.	87.135.828,07

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc.	»	15.677
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	1.600.500
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 15. — Spesa di lite	»	100.000
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative	»	20.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	1.020
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc.	»	20.150
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	5.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	7.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28. — Fondo degli ammanzi nelle provincie - Spese di giustizia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati - ciechi miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'istituzione di corsi di preparazione scientifica, ecc.	»	50.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funziona-		
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 51. — Spese per pubblicazioni, ecc., per la biblioteca della Direzione generale della sanità, ecc.	»	4.538
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di sogna ai Comuni isolani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 65. — Ricompensi e retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.225
Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	600.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	180.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e mantenimento delle armi, ecc.	»	11.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	20.000
Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	1.000.000
Cap. n. 89. — Stipendi e assegni vari al		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendimento al personale, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc. . . . . » 15.677

Cap. n. 9. — Fitti e canoni . . . . . » 1.602.533

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 15. — Spese di lite . . . . . » 125.156

Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative . . . . . » 20.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 1.020

Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc. . . . . » 20.136

Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 5.000

Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . . » 7.000.000

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle prefetture - Spese di stampa, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc. . . . . » 42.500

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati poveri miserabili negli ospedali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 37. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di profilassi sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc. » 10.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 800.000

di scorta ai Comuni isolani, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 400.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali Carabinieri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc. . » 11.653

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. » 30.000

Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . . » 1.000.000

Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . . » 18.597

Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle ricorrenze dei benefici in caso di vacanza, ecc. . . . . » 1.350

Cap. n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc. . . . » 50.972

Cap. n. 98. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza d'offese nemiche, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai decorati politici del 1848 e 1849, ecc. . » 200.000

Cap. n. 102. — Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto, ecc. . . . . » 20.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	L.	100.000
Cap. n. 106. — Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.	»	33.750.000
Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'interno della annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	289.255
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.000.000.000
Cap. n. 110. — Spese per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'approntamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 118. — Annualità risultanti dalla rateizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc.	»	25.457.930
Cap. n. 118-quater (di nuova istituzione). — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio	»	1.000.000
Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121-bis (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico	»	2.000.000
Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc.	»	800.311
Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	90.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	1.888.184.496

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	L.	30.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale salariato di ruolo	»	25.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	300.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	25.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc.	»	120.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi	»	15.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio	»	180.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	20.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	3.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	10.000.000
Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici	»	600.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 115. — Spese per l'appostamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 118. — Anticipazioni risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc. . . » 25.457.994

Cap. n. 118-*quater* (di nuova istituzione). — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio . . . . » 1.000.000

Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc. . . » 30.000.000

Cap. n. 121-*bis* (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc. . . . . » 259.211

Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili destinati all'acasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottoufficiali, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . » 50.000.000

Totale . . . L. 1.888.181.205

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 1.100.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 5.500.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc. . » 25.000

Cap. n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi . . . . . » 15.000

Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . » 180.000

Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie . . . » 2.000.000

Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . . . . . » 650.000

Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale non di ruolo . . . . » 400.000

Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc. . . . » 100.000

Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 63. — Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche, ecc. . . » 30.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	L.	150.000
Cap. n. 66-*bis* — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	700.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari	»	150.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Spese per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	80.000
Cap. n. 93. — Personale avventizio, ecc., assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 106. — Opere stradali	»	3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	200.000
Cap. n. 121. — Somme da erogare per opere stradali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per ac...	»	...

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	2.200.000 —
Cap. n. 2. — Personale delle ferrovie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.350.000 —
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 7. — Fitti e canoni	»	180.000 —
Cap. n. 10. Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 14. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	3.000 —
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato Italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc.	»	17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc.	»	60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	2.215.377,35
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc.	»	7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	330.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	80.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

torio: stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc. . . » 80.000
Cap. n. 93. — Personale avventizio, ecc., assegni, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc. . » 100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, ecc. . » 30.000
Cap. n. 106. — Opere stradali . . . » 3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime . . » 1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche . . » 5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie . . . » 1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . . . » 7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti . . . . . » 200.000
Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc. . » 1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc. . . » 10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per acquedotti, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 135. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, ecc. . . » 7.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc. . . » 8.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc. . » 6.000.000
Cap. n. 143. — Somma da erogare per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . » 6.000.000

Totale . . . L. 208.820.000

e la manutenzione della biblioteca . . » 3.000 —
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc. . . . . » 5.000 —
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 100.000 —
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc. . » 17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc. . . . . » 60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc. . . » 700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc. . . . . » 1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc. . . » 100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc. » 100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . . . . » 15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc. . . . . » 2.213.377,25
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc. » 7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc. . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc. . . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. . » 350.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc. . . » 50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 80.000 —
Cap. n. 57. — Spese per liti ed arbitraggi, ecc. . . . . » 40.000 —

Totale . . . L. 111.236.744 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra . . . . . L. 5.000.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.350.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	20.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile, ecc.	»	125.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	50.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc.	»	35.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	5.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	400.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	60.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità aiuta	»	300.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.	»	90.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale	»	180.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	650.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	»	300.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	»	120.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi od isolati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	230.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc.	»	25.000
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Materiale	»	100.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 58. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 63. — Rimessaggio, munizionamento e ungedini, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 66. — Eventuali deficienze di cassa, ecc.	»	2.512
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	20.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie al componenti le commissioni d'inchiesta, ecc.	»	40.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	20.000
Cap. n. 78. - Spese di telegrammi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	5.000
Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto, Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	»	5.000
Cap. n. 104. — Sovvenzioni alle società, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 105. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 106. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	250.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa, ecc. - Assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	80.000.000
Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi aerei, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 113. — Acquisti di materiali vari		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

renamento al personale avventizio . . .	»	50.000	
Cap. n. 15. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc. . .	»	3.000	
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie Personali militari e civili	»	10.000.000	
Cap. n. 20. — Pensioni straordinarie Personale invalido	»	5.000.000	
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.250.000	
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	400.000	
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc. . .	»	60.000	
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	»	20.000.000	
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	300.000	
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	30.000.000	
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc. .	»	5.000.000	
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000	
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	10.000.000	
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	»	4.000.000	
Cap. n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale	»	180.000	
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc. . . .	»	60.000	
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc. . . .	»	1.000.000	
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc. .	»	2.000.000	
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc. .	»	2.000.000	
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc. .	»	25.000	
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Materiale	»	100.000	
Cap. n. 48. — Servizio speciale per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, costruzioni, ecc.	»	1.650.000	
Cap. n. 51. — Fitto di locali, ecc. . .	»	1.000.000	
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. - Stipendi, ecc. . .	»	5.000.000	
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	15.000	
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 55. — Difesa marittima e costiera, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 56. — Servizio automobilistico, ecc.	»	200.000	
mento e torpediniere, ecc.	»	10.000.000	
Cap. n. 65. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	25.000.000	
Cap. n. 66. — Personale avventizio - Istruzioni, ecc.	»	4.000.000	
Cap. n. 67. — Assegnati dell'arma di cassa, ecc.	»	3.500	
Cap. n. 68. — Assegni reali per spese di cancelleria, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.800.000	
Cap. n. 72. — Decreti di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le commissioni d'inchiesta, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	20.000	
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca .	»	5.000	
Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc. . . .	»	80.000	
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato per il mantenimento di scali di linea, ecc. .	»	10.000	
Cap. n. 95. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	3.500.000	
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 96. — Incanti ai marittimi, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	60.000	
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	»	60.000	
Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	»	5.000	
Cap. n. 104. — Sovvenzioni alle società, ecc.	»	20.000.000	
Cap. n. 106. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa, ecc. - Assegni, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	80.000.000	
Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi navali, ecc.	»	30.000.000	
Cap. n. 112. — Acquisti di materiali vari per stabilimenti di scopo industriale .	»	2.000.000	
Cap. n. 113. — Miglioramento dell'officiazione nelle piazze marittime, ecc. .	»	15.000.000	
Cap. n. 114. — Lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 115. — Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena .	»	500.000	
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	1.000.000.000	
Cap. n. 116-bis (Nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare, nonchè a provvidenze varie a favore del personale civile e militare dipendente dalla situazione delle cose	»	1.000.000	

Cap. n. 116-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania	L.	1.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc.	»	1.392.860
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. - Indennità, ecc.	»	30.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. (Marina mercantile)	»	220.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di ostruzione dei porti	»	300.000
Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	»	1.000.000
Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi diversi e lavori dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 3 maggio 1926, n. 885, convertito nella legge 14 dicembre 1927, n. 2396). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1939, n. 1176). Spese di visite e perizie	»	3.000.000
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di 1 a 20 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci titolari anche ai servizi ausiliari della flotta nazionale (art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 731 - ultima delle cinque rate)	»	3.000.000
Totale . . .	L.	1.791.781.812

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In sede ordinaria:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.339.000
Cap. n. 3. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.500
Cap. n. 4. — Riassortimento di damigiane, ecc.	»	34.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc.	»	5.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	L.	22.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	800.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	270.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, di igiene, ecc.	»	550.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri reali in servizio nella Regia aeronautica	»	3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	900.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeronobili, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo	»	50.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 35. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione, ecc.	»	12.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	13.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	50.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di casma, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc.	»	400.000
Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	67.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	850.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc.	»	90.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	400.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	5.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	425.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc.	»	11.500
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 57. — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc.	»	450.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese inerenti ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. - Indennità, ecc.	»	30.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio, Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 122. — Compensi diurlari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. (Marina mercantile)	»	220.000
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di ostruzione dei porti	»	30.000
Cap. n. 132-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	»	1.000.000
Cap. n. 132-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e compensi diurni a favore dell'industria delle costruzioni navali (categoria I e II del R. decreto-legge 5 maggio 1926, n. 896, convertito nella legge 24 dicembre 1927, n. 2395). Compensi di armamento (legge 8 luglio 1929, n. 1176). Spese di visite e perizie	»	3.000.000
Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 50 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1939 n. 731 - ultima delle cinque rate)	»	3.000.000
Totale . . . L.		1.791.181.872

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.330.000
Cap. n. 2. — Spese di ufficio, ecc.	»	6.500
Cap. n. 4. — Riassegnamento di dimissionari, ecc.	»	25.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc.	»	5.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	35.000
Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc.	»	3.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	74.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Spese per le statistiche, ecc.	»	63.000
Cap. n. 13. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	8.500.000
Cap. n. 15. — Spese casuali	»	700
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	1.250.000
Cap. n. 22. — Spese sanitarie, di igiene, ecc.	»	550.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	3.000.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	900.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeromobili, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo	»	50.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 35. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali telegrafici di bordo	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	21.607.000
Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	13.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	50.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc.	»	400.000
Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	61.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	850.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc.	»	90.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di carovieri, ecc.	»	400.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	8.[illegible]00
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	[illegible]5.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	400.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc.	»	11.500
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 57. — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc.	»	450.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	3.500.000
Totale . . . L.		5[illegible].250.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	280.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei seme bachi da seta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	20.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	70.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di mantenimento, ecc. ai ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	150.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere eseguite nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	50.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 72. — Contributo, ecc., per l'impianto di enopoli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Consorzi provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	150.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	500.000
Cap. n. 94. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per co-		
Cap. n. 118. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 149. — Premi ai produttori di carbone vegetale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 151. — Quote di integrazione da corrispondere ai produttori di legna da ardere, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di disboscamento, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 159. — Mutui per il bonificamento dell'Agro Romano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in eccedenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 166. — Accantonamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc.	»	2.000.000
Totale	L.	75.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al curatore coordinatore, ecc.	L.	1.198.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali	»	500.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Gerenzioni	»	41.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	22.000
Cap. n. 7. — Contributi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	»	27.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	27.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	735.000
Cap. n. 12-bis. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	121.000
Cap. n. 13. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	207.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa ed acquisto di modelli e registri ad uso del Ministero	»	371.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	97.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	217.000
Cap. n. 19. — Spese per la tabellazione, ecc.	»	25.000
Cap. n. 21. — Spese di lite	»	6.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	800.000
Cap. n. 32. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici metrici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 36. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc.	10.000	depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro Romano, ecc.	5.000.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	20.000	Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'estinzione delle anticipazioni, ecc.	2.000.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	70.000		
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei insetti e dei parassiti delle piante, ecc.	100.000	Totale . . . L.	45.000.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	20.000		
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	50.000	MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO	
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	300.000	*In aumento:*	
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stallioni, ecc.	1.000.000	Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. . . . . L.	4.918.000
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	200.000	Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei ruoli provinciali . . . . . »	500.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc., agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	3.000.000	Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. . »	30.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, ecc., ai ufficiali sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	50.000	Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni . . . . . »	42.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	150.000	Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . »	25.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani.	500.000	Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi . . . . . »	25.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	50.000	Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua . . . . . »	27.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	90.000	Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc. . . . . »	733.000
Cap. n. 72. — Contributo, ecc., per l'impianto di enopoli, ecc.	200.000	Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc. . . . . »	121.000
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	980.000	Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc. . . . . »	207.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	500.000	Cap. n. 15. — Spese per stampa ed acquisto di modelli e registri ad uso del Ministero . . . . . »	574.000
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Consorzi provinciali per la produzione del grano, ecc.	150.000	Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . »	91.000
Cap. n. 85. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	500.000	Cap. n. 17. — Spese telefoniche . . . »	115.000
Cap. n. 86. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli incaldi di guerra rimpr., ecc.	200.000	Cap. n. 18. — Spese per la biblioteca, ecc. »	25.000
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	100.000	Cap. n. 21. — Spese di lite . . . . . »	6.000
Cap. n. 118. — Premi per incoraggiare la istituzione di opere intese al miglioramento dei puledri montani, ecc.	50.000	Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . »	800.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Spese per i servizi dell'alimentazione) . . . . . »	1.000.000	Cap. n. 31. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici provinciali, ecc. . . . . »	90.000
Cap. n. 137. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento »	450.000	Cap. n. 29. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc. . . . . »	80.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . »	250.000	Cap. n. 32. — Acquisto, fabbricazione e riparazione del materiale metrico, ecc. »	70.000
Cap. n. 138. — Fitto locali . . . . . »	980.000	Cap. n. 33. — Spese di ufficio, ecc., per il servizio metrico . . . . . »	40.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici . . . . . »	2.850.000	Cap. n. 34. — Stipendi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . »	250.000
		Cap. n. 39. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . »	50.000
		Cap. n. 69. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc. . . »	900
		Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . . »	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc., presso i Circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	L.	5.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità o di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	61.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	41.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	206
Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc.	»	900
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distillazione e del consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.001.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	280.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	106.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000
Totale	L.	15.301.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno
Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi industriali e dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	145.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	26.500.000
Totale	L.	171.500.000

Cap. n. 11. — Spese per l'assistenza medica, di medicinali, ecc. - Contributi per la refezione calda al personale operaio, ecc.	L.	12.000.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	250.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	40.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, supersoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	9.000.000
Cap. n. 36. — Paghe, indennità supersoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio delle saline, ecc.	»	1.070.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi	»	10.000.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori e ai magazzinieri di vendita a titolo di spese di esercizio, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»	350.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	23.939.000
Totale	L.	171.500.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	8.425.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	400.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc.	»	19.620.000
Totale	L.	28.800.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc. . . .	»	30.000
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.601.000
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) .	»	200.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) . . .	»	100.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000
Totale . . . L.		15.201.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . .	L.	135.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	36.500.000
Totale . . . L.		171.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.330.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.430.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	170.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, di giro e indennità varie, ecc.	»	450.000
Cap. n. 7. — Spese per accertamento dei redditi mobiliari	»	600
Cap. n. 35. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc. . . .	»	30.000
Cap. n. 36. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	30.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.601.000
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	200.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione) . . .	»	100.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000
Totale . . . L.		15.201.600

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . .	L.	135.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	36.500.000
Totale . . . L.		171.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.330.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.430.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	170.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, di giro e indennità varie, ecc.	»	450.000
Cap. n. 7. — Spese per accertamento dei redditi mobiliari	»	600
Cap. n. 35. — Paghe, indennità, supplementi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	9.630.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi	»	1.970.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori e ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»	1.250.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	200.000
Totale . . . L.		32.930.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	8.700.000
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	400.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nella spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc.	»	19.600.000
Totale . . . L.		28.890.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	70.000
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc.	»	4.500
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	28.500.000
Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	150.500
Totale . . . L.		28.890.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	103.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	3.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Patrimonio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	103.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi . . .	L.	23.700.000
Cap. n. 3. — Ammenda applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . .	»	34.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi del vaglia, ecc. . .	»	6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	900.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	1.300.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	9.200.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc. .	»	100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse e servizi del telegrafo	»	100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	180.000
Cap. n. 29. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	35.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	90.350.000
Totale . . .	L.	126.771.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	L.	52.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. .	»	10.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc.	»	360.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . .	»	6.000.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	12.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile al funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	500.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.000.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . .	»	200.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . .	»	6.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei parenti dei militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Rimborso all'Erario dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali nelle linee di navigazione marittima	»	500.000
Cap. n. 35. — Spese per la vigilanza alle Casse e agli Uffici principali provinciali	»	4.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali all'uno e all'altro personale per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	30.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme occorrenti in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziali, ecc.	»	21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc. di materiali ed utensili ad uso delle poste, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la confezione delle carte e valori postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Mobili e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc., in dipendenza di furti, ecc.	»	40.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per furti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 47. — Compensi ai direttori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . .	»	200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata per il servizio del risparmio una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . .	»	20.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	3.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon, ecc.	»	50.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc.	»	40.000
Totale	L.	103.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi	L.	93.500.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc.	»	35.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a errori e danni nei servizi del vaglia, ecc.	»	6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	500.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	1.300.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	9.200.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc.	»	160.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse e servizi del telegrafo	»	100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	180.000
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	25.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	68.361.000
Totale	L.	126.771.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, stipendi, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Personale assiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per speciali prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	65.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	500.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.000.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 30. — Sussidi agli assicurati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei pacchi a ferrovia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Rimborso alla ferrovia dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali a mezzo di autovetture pesa	»	500.000
Cap. n. 35. — Spese per la vigilanza alle Casse degli Uffici postali provinciali	»	4.000
Cap. n. 36. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	50.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziali, ecc.	»	21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto, ecc. di materiali ed arnesi ad uso della posta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte e valori postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di furti, ecc.	»	40.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per furti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc.	»	15.000
Cap. n. 50. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata per il servizio del risparmio, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc.	»	20.000
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per emulazione ai telegrafisti scelti, ecc.	»	20.000
Cap. n. 53. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc. per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	25.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 69. — Impianto di ricevitorie e agenzie telegrafiche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali o per tasse di registro	»	2.000
Cap. n. 78. — Spese di liti	»	3.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc.	»	80.000
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc.	»	850.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	»	50.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	95.000
Totale	L.	126.771.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	4.358.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione	»	22.000.000
Totale	L.	31.358.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni	L.	200.000
Cap. n. 13. — Contributi a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Spese per filo di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	146.000
Totale	L.	31.358.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi)	L.	30.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali)	»	10.000.000
Totale	L.	55.000.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite mediche collegiali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.350.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	280.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc.	»	470.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato	»	2.100.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 30. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	11.500.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 78. — Spese di lite	»	2.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	3.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 88. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc.	»	80.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	850.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	»	500.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	200.000
Totale	L.	25.000
		126.774.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	4.358.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione	»	22.000.000
Totale	L.	31.378.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	8.800.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e trasferimenti	»	300.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto invece di pensione	»	500.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	12.000.000
Lire, ecc.	»	140.000
Totale	L.	31.838.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi)	L.	39.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali)	»	16.000.000
Totale	L.	55.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite medico collegiali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.470.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	280.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc.	»	470.000
Cap. n. 26. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 28. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato	»	2.100.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 30. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	11.800.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	»	100.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	»	500.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle Saline, ecc.	»	80.000
Cap. n. 35. — Compra di sali, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	50.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi, ecc.	»	7.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	L.	2.500.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 58. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1.980.000
Cap. n. 55. — Canone dovuto al Ministero delle comunicazioni per l'emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	»	5.150.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.200.000
Totale	L.	55.090.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.760.000 —
Cap. n. 2. — Proventi di beni stabili	»	25.368 —
Cap. n. 3. — Censi, canoni, ecc.	»	35.373,20
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc.	»	106.870,65
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	16.000 —
Totale	L.	1.943.712,65

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	5.165,10
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	34.541,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	165.306,75
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc.	»	38.949,20
Cap. n. 10. — Assegni fissi di carta natura	»	9.521,80
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	115.577,90
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc.	»	577.190 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione desti-		

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1921, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 20 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esenzione di tassa del vaglia postali di servizio . . . . . » 5.140.000

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle vendite dei monopoli di Stato . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 1.200.000

Totale . . . L. 55.000.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse L. 1.750.000 —
Cap. n. 2. — Proventi di beni stabili . » 25.738 —
Cap. n. 3. — Censi, canoni, ecc. . . » 56.334,40
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc. . . . . » 165.870,60
Cap. n. 7. — Esazione di capitali . . » 10.000 —

Totale . . . L. 1.983.743,00

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc. . . . . L. 7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc. . . . . » 90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . » 5.105,10
Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . » 31.541,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. . . . . » 105.306,25
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc. » 38.349,20
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura . . . . . » 9.521,80
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc. . . . . » 115.377,90
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc. . . . . » 577.190 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso . . . . . » 450.000 —
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle passate gestioni economali . . . . . » 33.920,50
Cap. n. 22-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . . . » 19.500 —

Totale . . . L. 1.983.743,00

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 2° maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti comma non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 25 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 74. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Considerato che nell'attuale stato di guerra occorre provvedere all'equa distribuzione delle materie prime e dei manufatti occorrenti per l'esercizio della pesca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca;

Considerata la necessità di agevolare, ove richiesta, la costruzione, la riparazione e la messa in efficienza dei natanti adibiti all'esercizio della pesca e degli attrezzi ad essa occorrenti;

Ritenuta l'opportunità di affidare, per il suddetto periodo le predette funzioni di distribuzione e di assistenza alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente preletto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

domanda presentata da ciascuna delle aziende interessate.

La domanda deve essere vistata dal sindaco del Comune dove l'azienda ha sede e deve contenere le indicazioni relative alla potenzialità lavorativa delle aziende.

L'assegnazione dei manufatti e dei prodotti finiti agli esercenti la pesca è fatta su domanda presentata da ciascuno di essi e vistata dalla autorità marittima.

La Commissione compila i piani di assegnazione da trasmettere alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, incaricata di curarne l'esecuzione.

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi pescherecci ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1916, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 1884, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 6031, col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente predetto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca compete, sui prezzi predetti, un diritto fisso, proporzionale all'entità annuale delle operazioni e non superiore al 5 %, per sopperire alle spese generali e per adempiere agli obblighi assistenziali di soccorso finanziario in caso di perdita o danneggiamento di mezzi di pesca.

Art. 6.

L'assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali di lavorazione e agli artigiani è fatta su per la pesca, incaricata di curarne l'esecuzione.

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi peschereci ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste eserciterà gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 1884, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto il R. decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Littoria;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 2028, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto lo schema di un 3° elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territori dei comuni di Littoria e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi, compilato e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

p. *Il Ministro*: BRUSO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, dalla di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comuni-	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.

Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 8 maggio 1940 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Ritenuta la necessità di derogare transitoriamente ad alcune disposizioni di detto statuto, data l'impossibilità di funzionamento in cui si trova il Consiglio di amministrazione del Banco, ridotto da sette a tre componenti, che poi concorrono a costituire anche il Comitato direttivo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale le facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 73 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

È disposta la pubblicazione dell'unesso schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

p. *Il Ministro*: BRUNO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, detta di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comunicazione tra il lago di Fogliano e quello dei Monaci	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso
6	Canale di comunicazione tra il lago dei Monaci e quello di Caprolace, denominato Fossa Papale	—	Sabaudia	Tutto il suo corso
7	Canale di comunicazione tra il lago di Caprolace e quello di Paola, denominato Fossa Augusta	—	Sabaudia	Tutto il suo corso

Visto: p. *Il Ministro*: BRUNO

---

dicembre 1944, n. 376, sulle facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 73 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.

Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1718;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Per l'anno 1942 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla risposta dei premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 gennaio;
20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 febbraio;
22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 marzo;
21, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 aprile;
22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 maggio;
22, 23, 25, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 21, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Litteria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

22, 23, 25, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 21, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 14 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1937, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Aiuti fu Lorenzo è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.

Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Cassino, della Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e della Corte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	75.000
Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	30.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	192.417
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 9. — Canoni e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	300.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	30.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 20. — Indennità di cancelleria, di missione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	2.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	10.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Competenze al personale, ecc., per i locandi, ecc.	»	
Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ex-Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	L.	300.000
Cap. n. 79-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	»	300.000
Totale	L.	26.361.417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di liti, ecc.	»	5.200 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	500.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuole	»	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Cap. n. 9. — Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	1.050.000
	Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000
	Cap. n. 15. — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
	Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	20.000
	Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	500.000
	Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	100.000
	Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	30.000
	Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
	Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica, ecc.	»	5.000.000
	Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000
	Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000
	Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000
	Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000
	Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di pieghi, ecc.	»	1.000.000
	Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000
	Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000
	Cap. n. 38. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	
	Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Manutenzione, ecc.	»	3.000.000
	Cap. n. 45. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	2.000.000
	Cap. n. 46. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	50.000
	Cap. n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	10.000.000
	Cap. n. 48. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	1.000.000
	Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	5.000.000
	Cap. n. 53. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati, ecc.	»	10.000.000
	Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	5.000.000
	Cap. n. 65. — Sovvenzioni a studenti, ecc.	»	1.538.000
	Cap. n. 66. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»	200.000
	Cap. n. 71. — Somme da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	40.920
	Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	1.636.616
	Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	260.145
	Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	»	647.615
			30.950.000

In aumento:

	Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
	Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	300.000 —
	Cap. n. 5. — Spese per i referendum di Stato	»	100.000 —
	Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
	Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	»	300.000 —
	Cap. n. 8. — Indennità e diario a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
	Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
	Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
	Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
	Cap. n. 13. — Spese di lite, ecc.	»	5.000 —
	Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
	Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	400.000 —
	Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
	Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
	Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
	Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
	Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
	Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
	Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
	Cap. n. 25. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
	Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
	Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesso agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
	Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
	Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
	Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	300.000 —
	Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola media)	»	3.000.000 —
	Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	200.000 —
	Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	50.000 —
	Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	300.000 —
	Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000 —
	Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	100.000 —
	Cap. n. 62. — Stipendi, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	300.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
22 Dec 44.

AP/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 96 of 19 Dec. 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) 1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(b) Finance (a) Decree of the Lieutenant General No. 371 of 17 Nov 44. Modifying the estimate of expenditures of the Ministry of Communications for the financial year 1944-45.

(c) Finance (b) Decree of the Lieutenant General No. 372 of 17 Nov 44. Second withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditures incurred during the financial year 1944-45.

(d) Education (d) Decree of the Lieutenant General No. 373 of 16 Sept 44. Authorising the Royal University of Rome to accept a donation made by Mrs. Matilde MANCINI, widow of Schmiedt GAETANI.

(e) Education (e) Decree of the Lieutenant General No. 374 of 28 Sept 44. Authorising the Royal University of Rome to accept a donation made by Dr. Attilio MANO.

(f) Finance (f) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a Commissioner for the liquidation of the Labourer's Bank " S.Nicola" di Bari " of Interno.

(g) Finance (g) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a President and a Vice-President for the Ente Cassa Edile di Roma (Rome Building Fund).

32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Decree of the Lieutenant General No. 170 of 5 Oct 44.
Suppression and seizure of the Journal of the "Aquila Fascista" constituted by R.Decree No. 172 of 14 March 1942.

(b) Finance — (b) Decree of the Lieutenant General No. 371 of 17 Nov 44.
Modifying the estimate of expenditure of the Ministry of Aeronautics for the financial year 1944-45.

(c) Finance — (c) Decree of the Lieutenant General No. 372 of 17 Nov 44.
Second withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditure incurred during the financial year 1944-45.

(d) Education — (d) Decree of the Lieutenant General No. 373 of 18 Sept 44.
Authorising the Royal University of Rome to accept a donation made by Mrs. Matilde MARCHESI, widow of Schmidt GLUCKSTEIN.

(e) Education — (e) Decree of the Lieutenant General No. 374 of 24 Sept 44.
Authorising the Royal University of Rome to accept a donation made by Comm. Attilio BRUNO.

32

(f) Finance — (f) Ministerial Decree of 2 December 1944.
Appointing a Commissioner for the liquidation of the Labourer's Bank " S.Nicolo' di Bari " of Palermo.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 2 December 1944.
Appointing a President and a Vice-President for the Peasants' Credit Bank of Rome (Cassa Rurale Romana).

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 2 December 1944.
Appointing a sole liquidator for the Bank for Deposits and Loans (Cassa di Depositi e prestiti) and for the Labourer's Society for Mutual Assistance in Foglianise (Benevento).

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns with their respective Section not later than 1700 hours, Thursday, 28 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. R. RESTREPO,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Anno 85° — Numero 96

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 320; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 640; » semestrale » 320; » trimestrale » 80; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa): Abb. annuale L. 300,70; „ semestrale „ 150,70
Parte II (inserzioni): Abb. annuale L. 200,70; „ semestrale „ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

dell'industria, del commercio e del lavoro:

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

2281

31

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	360,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali . . Pag. 652
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione . . . . . Pag. 652
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 652

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernenti l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.
I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 51. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 20 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (due milioni settecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 210*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione [illegible] Stati Uniti
Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 6.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (spese fisse) . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ecc. . » 50.000.000
L. 136.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — PERTA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (due milioni settecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 210*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione [illegible] Stati Uniti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernente l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.
I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 51. — ESPOSITO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 290;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

L. 136.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCHIATTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (due milioni settecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 216-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria degli Stati Uniti d'America	»	1.200.000
Cap. n. 216-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della esumazione, del riconoscimento e della conservazione delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine nonchè per il conseguimento degli scopi assegnati alla Commissione stessa.	»	1.000.000
	L.	2.700.000

2284
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questo decreto avrà effetto dalla d... della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 79. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 %, al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 17 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Cassa operaia « S. Nico... di Bari » con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 32, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Farvini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia « S. Nicolò di Bari » avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1942, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Asteri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778516

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre [illegible] Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 70. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quadriennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 %, al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 17 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 22 novembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla L'avv. Ferdinando Farvini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Giovacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Astorri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Decreta:

L'avv. Domenico Astorri attuale vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte stesso, in sostituzione del conte Barnaba Vitali, dimissionario, ed il sig. dott. ing. Vincenzo Lucentini fu Alessandro è nominato vice presidente in luogo dell'avv. Domenico Astorri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 d[illegible]bre 1944

Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'ing. Mario [illegible] è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione [illegible]

Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.)

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1944, l'ing. Pietro Pascarella è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.), con i poteri del presidente, del Consiglio e del Comitato direttivo.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1944, il professore Gaetano Vitagliano è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	85,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'ing. Mario [illegible] è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1944, l'avv. Giorgio Mastino Del Rio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2288

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/ALCIO/L.

27/pa.
21 December 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No 95 of 16 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Labour Finance Industry Commerce

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 23 November 1944.
Suppressing the fascist syndical organisations and liquidating their respective property.

(b) Finance

(b) Decree of the President of the Council of Ministers of 24 November 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Social Insurance and Mutuality Bank for the personnel of the provincial offices of direct taxes.

(c) Agriculture

(c) Ministerial Decree of 8 November 1944.
Appointing a President for the Consortium for the protection of fishing in Southern Italy.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Appointing two members for the Supervisory Committee of the Co-operative Bank "Nunzio di Terzind Ineresse" (Palermo).

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Dissolving the administrative organs of the Commercial Bank " A.ROSSI, BARTOLINI & C. " in Altavilla Irpina, and appointing an Extraordinary Commissioner and members of the Supervisory Committee.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 4 December 1944.
Confirming Avv. Mario Carboni as the temporary administrator of the Agrarian Provincial Consortium of Frosinone.

(g)

(g) Declaration of the High Commissioner for Sanctions against Fascism of 13 December 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Commerce

(b) Finance (b) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 November 1944.
Appointing a Special Commissioner Extraordinary for the Social Insurance and Mutuality Bank for the personnel of the provincial offices of direct taxes.

(c) Agriculture (c) Ministerial Decree of 8 November 1944.
Appointing a President for the Consortium for the protection of fishing in Southern Italy.

(d) Finance (d) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Appointing two members for the Supervisory Committee of the Co-operative Bank "Cumcas di Termini Imerese" (Palermo).

(e) Finance (e) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Dissolving the administrative organs of the Commercial Bank " A.ROSSI, BARTOLINI & C. " in Alteville Irpina, and appointing an Extraordinary Commissioner and members of the Supervisory Committee.

(f) Agriculture (f) Ministerial Decree of 4 December 1944.
Confirming Avv. Mario Carboni as the temporary administrator of the Agrarian Provincial Consortium of Frosinone.

(g) Civil Affairs (g) Declaration of the High Commissioner for Sanctions against Fascism of 13 December 1944.
Revocation of the freezing order issued in accordance with Art. 36 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 159 of 27 July 1944.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 27 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 95

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 16 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero . . . . . { Abb. annuo L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300.70
	,, semestrale	,,	150.70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200.70
	,, semestrale	,,	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 [illegible] bre 1944.
Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

[illegible] pubblicazione: Diffida per smarrimen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTO ORDINARIO

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) L. 200 —

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.
Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . . . Pag. 642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . . . Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.
Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 646

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.
Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 648

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Pag. 648

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra» in Roma . . . . . Pag. 648

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma . . . . . Pag. 648

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 649

2292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 3.

Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo scioglie o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Soppressione delle ... e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui il detto Governo discioise o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

no in cui ebbe o avrà effetto ... quale il Governo suindicato discioise o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso.

12294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti

Art. 18.

Il commissario liquidatore non può, senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 20 e seguenti del R. decreto-legge 12 otto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 17.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

gnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943. Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli articoli 31 e seguenti del predetto R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri a questa conferiti dall'art. 29 del ricordato R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 22.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza avefne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente ell'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata declaratoria di danno a norma degli articoli 40 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente sopresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che eser-

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778010

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata dichiaratoria di danno a norma degli articoli 40 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1259.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

Art. 26.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Entro dieci giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto di emissione, che sarà disponibile dopo il decreto previsto nell'articolo seguente.

L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

2 2 9 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778616

Art. 30.

I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 35.

I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

Art. 36.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 787616

associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

2300

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Art. 41.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGNORI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Carmine Maradei è nominato commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778 Clb

2302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PERA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — ESPANGEL.

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1188;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 gennaio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito

alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e l'azienda stessa è sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevedutà dal titolo 7°, capo 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il dott. Biondi Alfonso di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca predetta e i signori dott. Musio Antonio di Francesco, prof. Martiguoni Angelo di Enrico e Ludovici Luigi di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

non essersi entro il 12 dicembre corrente proceduto a sequestro, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto legislativo Luogotenenziale, contro Giordani avv. Tommaso, Leopardi senatore conte avv. Ettore, Iurgens avv. Carlo, Allegro comm. Anastasio, Aleggiani avv. Renato, Barillà comm. G. Ennio, Borghese senatore principe don Rodolfo, Sanna dott. ing. Gilberto, Guarini avv. Benedetto, Lupi avv. Tommaso.

Roma, addì 13 dicembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
l'Alto Commissario aggiunto
CINGOLANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Palmerio di Nicola nato a Guardiagrele (prov. di Chieti) il 2 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Bari nel 1937.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Guido Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra» in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra», con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 25 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì la facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
Id. 3,50 % 1902	»	96 —

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 86 del 25 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

2305
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno [illegible] n. [illegible] dando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguirlo dalla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 28 agosto 1944, l'ing. Guido Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,00

Il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

GIOVETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. 1.

2306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763010

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4CAC/L.
MEDITERRANEAN

E3/rm.
17 Dec 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 94 of 14 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance, Labour, Industry, Commerce

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 367 of 1 November 1944.
Provisions to facilitate readjustment of civilian life and economic recovery of the Nation.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 376 of 17 November 1944.
Authorizing the High Commissioner for war refugees to derogate from the limitations established by Art.56 of the law on General Accounting of State Administrations.

(c) Industry, Commerce

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 24 November 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Autonomous organization "Fair of Levante".

ROME : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Sections not later than 1700 hours, Saturday, 23 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

28
27

W. E. HITCHENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

...RIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 — semestrale » 100 — trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 405 — semestrale » 200 — trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 — semestrale » 60 — trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 — semestrale » 120 — trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 640

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 640

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1943, n. 26/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 1...
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/11, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme ripetute nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.
Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . . . Pag. 637

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.
Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Pag. 639

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» . . . . . Pag. 639

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 640

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 640

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro pel tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

2309
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il rassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

salvi i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali, e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto inter-

2310
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

modo specifico il riassetto della rete civile [illegible] economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese di cui all'art. 1942 del Codice civile.

Art. 6.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 7.

Il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della esecuzione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che si rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.

Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonchè agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — SIGNORI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — PETIA

23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66 — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 3 ottobre 1920, n. 1874, che costituisce, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Leonardo Azzarita è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 24. — EMANUELI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	110,80
Id. 3,50 % 1902		»	93 —
Id. 3,50 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,50
Id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	88,05

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 3 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 309.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 11 NOVEMBRE 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti ferroviari e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 302, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 34. — EMANUELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 85 del 23 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Costituzione di una Commissione per i patrioti dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 OTTOBRE 1944, N. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] SUB-COMMISSION
FOR ITALY
ALLIED SUB-COMMISSION

AC/4010/5.

12/2a.

16 December 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 95 of 12 December 1944.

TO: Sub Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 362 of 24 September 1944.
Suppressing the Royal Academy of Italy (Reale Accademia d'Italia).

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 364 of 26 October 1944.
Modifying regulations established for Notaries Public.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 365 of 1 November 1944.
Constituting the Corps of Public Safety Guards.

(d) Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 366 of 17 November 1944.
Provisions concerning the sustaining of persons who remained poor as a consequence of the war.

(e) Industry Commerce Education

(e) Decree of the Lieutenant General of 26 November 1944.
Appointing a Commissioner and a Vice-Commissioner for the autonomous organization "Universal Exhibition of Rome".

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 November 1944.
Appointing a Commissioner for the Italian Company of Insurance and Re-Insurance Ltd. "In Futura" with seat in Milan.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 21 October 1944.
Ruling prices for subscription and for sin le issues of

26

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 362 of 2 September 1944.
Superseding the Royal Academy of Italy (Reale Accademia D'Italia).

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 364 of 26 October 1944.
Modifying regulations established for Notaries Public.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 365 of 1 November 1944.
Constituting the Corps of Public Safety Guards.

(d) Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 366 of 1 November 1944.
Provisions concerning the assistance of persons who remained mobilized as a consequence of the war.

(e) Industry Commerce Education

(e) Decree of the Lieutenant General of 26 November 1944.
Appointing a Commissioner and a Vice-Commissioner for the autonomous organization "Universal Exhibition of Rome"

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 November 1944.
Appointing a Commissioner for the Italian Company of Insurance and Re-Insurance Ltd. "La Paterna" with seat in Milan.

26

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 21 October 1944.
Setting [illegible] for subscription and for sale of issues of the " Gazzetta Ufficiale ".

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 21 October 1944.
Establishing that the new announcements published in Part II of the " Gazzetta Ufficiale ".

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Reinstating Dott Mario Marin on the list of public accountants.

NOTE Sub-Commissions deciding that any of the provisions contained in this issue of La Gazzetta Ufficiale be RETARDED from implementation in military Government by virtue by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 5 PM noons, Friday, 29 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

W. E. MEYER, Colonel,
Deputy Chief Legal Division.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150.70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

25

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Pano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei conciami . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Media dei titoli. . . . . Pag. 636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la [illegible] 1939, n. 755, e rico-

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 20 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, [illegible] Ministri pel tesoro e per l'industria, com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

condizione di mese estrazione, per il rimborso [illegible] rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;

Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.

I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.

Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.

L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabilissero destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.

I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.

A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — PETTA

2322
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 62. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente o prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le [illegible] della somma mutuata dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prolungare, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12324

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1915.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonchè per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prorogare, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione nel comma 5. del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1325 Ltr

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dagli assegnatari al proprietario.

Art. 11.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SCELBA — TUPINI — SIGILLENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944, **Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese. In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici nel rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SFORZENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1944, **Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è coadiuvato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944 - Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B. e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni [illegible] in Milano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 300
	» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 80
	un fascicolo	» 3
Estero	Abbonamento annuo	L. 600
	» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 150
	una copia	» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 60
	una copia	» 5
Estero	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	una copia	» 10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUELI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Rabboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 300
	» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 80
	un fascicolo	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 600
	» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 150
	una copia	» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 60
	una copia	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	una copia	» 10

Bollettino delle estrazioni, Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari	
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.	

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 297. — LOSCO

2329
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785116

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LUNGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'accluso tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.450 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.300 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.965 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655 » »
Spago scolorato paesano	»	2.653 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.365 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	[illegible] » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.375 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.335 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.285 » »
Scarti chiari	»	2.080 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 195. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

---

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.450	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.275	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.965	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.650	» »
Spago scolorato paesano	»	2.655	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515	» »
Extra scolorato paesano	»	2.365	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.195	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.565	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.555	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Scarti chiari	»	2.080	» »
Scarti scolorati	»	1.895	» »
Canapone primo	»	2.345	» »
Canapone secondo	»	2.130	» »
Canapone terzo	»	1.940	» »
Scarti di canapone	»	1.630	» »
Cimaglie di canapone	»	1.690	» »
Cimaglie di canapone	»	1.380	» »
Stoppa prima chiara	»	1.165	» »
Stoppa prima scolorata	»	1.030	» »
Stoppa seconda chiara	»	1.055	» »
Stoppa seconda scolorata	»	850	» »
Stoppa terza chiara	»	1.000	» »
Stoppa terza scolorata	»	875	» »
Farina chiara	»	780	» »
Farina scolorata	»	695	» »
Canapa in bacchetta verde	»	275	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prezzi delle pelli e dei concianti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 49 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 240 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 130,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotto da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114,50 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1941 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di rimmanendo possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti, allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia delle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per rimmanendo.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura dovranno vigilare perchè gli indumenti così ottenuti al consumo non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1941 il dott. Monaco Luigi Attilio di Luigi, notaio in esercizio titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in sovrannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, [illegible] della pubblicazione nella Gazzetta

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1941

Rendita	3,50 %	1906	L. 108 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,95
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,35
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1941

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,60
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1941

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1941

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lotto sfuso L. 160 - 1 k...

Tornata a fenicia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
Tornata a fenicia minerale L. 11,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 21 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di rimanente possesso ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti federali di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'Industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per rimaneggiamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura dovranno vigilare perchè gli indumenti così ricevuti in consegna non siano disperati fra privati speculatori ed almeno tre quarti della loro opera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	100,10
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,60
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,60
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,75
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,75
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	100,10
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,70
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	100,10
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,70
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,90
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,85
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,85
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
ASC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4510/L.

ES/pc.
15 Dec 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.92 of 9 Dec 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Navy — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.357 of 2 August 1944.
Authority of the Minister for Navy to effect provisional changes in the cadres of officers in permanent active service of various Military Corps of the Royal Navy.

(b) Navy — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 21 September 1944.
Regulating the civil status of persons who died or disappeared at sea as a result of merchant shipping casualties.

(c) Education — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 359 of 28 September 1944.
Reconstituting the National Academy "dei Lincei".

(d) Education Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 19 October 1944.
Increasing daily remuneration of members of Commissions for maturity and aptitude examinations.

(e) Navy — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 24 of 26 October 1944.
Modifying para 2 of art.3 of L.Decree-Law No. 104 of 3 April 1944 concerning the status of officers of the Royal Navy absent from service.

(f) Finance — (f) Decree of the Lieutenant General No. 362 of 12 Nov 44.
Modifying provisions in the regulations concerning the administrative functions entrusted to cashiers of the central department.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b) Navy

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 21 September 1944.
Regulating the civil status of persons who died or disappeared at sea as a result of merchant shipping casualties.

(c) Education

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 359 of 28 September 1944.
Reconstituting the National Academy "dei Lincei".

(d) Education Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 19 October 1944.
Increasing daily remuneration of members of Commissions for maturity and aptitude examinations.

(e) Navy

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 24 of 26 October 1944.
Modifying para 2 of Art.3 of R.Decree-Law No. 104 of 5 April 1944 concerning the status of officers of the Royal Navy absent from service.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 362 of 12 Nov 44.
Additional provisions to the regulations concerning the administrative functions entrusted to cashiers of the central departments.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 18 October 1944.
Annulling the posts of cadet officers in the Royal Academy for the Royal Finance Guard.

(h) Agriculture Education Industry

(h) Ministerial Decree of 8 November 1944.
Substituting the Commissioner for the Royal Station for chemical agricultural experimentation at Rome.

(i) Finance Labour Industry

(i) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Appointing the President and members of the syndical college of the Cooperative Society for Credit Production and Labour "Rinnovamento" of San Cipirello (Palermo).

(j) Agriculture

(j) Ministerial Decree of 21 November 1944.
Appointing vice-commissioners of the Italian Federation of Agrarian Consortiums.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartella)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Regia Accademia d'Italia . . . Pag. 681

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 683

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 684

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 685

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del

2336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778-6-16

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **363**.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **364**.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. **365**.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. **366**.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei conciami . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785116

2338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

rappresentanti le soprannominate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabilissero destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altra sede, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.
I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.
A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 258.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 123639

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 62. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 306, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) di regolare il mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 86. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli Istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le norme per assicurare l'impiego della somma mutuata

dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prolungare, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955 016

vedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi anche per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà proliggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione nel comma 3 del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dagli assegnatari al proprietario.

Art. 11.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — IETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1944, **Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1023, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1X5016

e incerto non possono ritornare nel Comune

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici nel rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944, **Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è coadiuvato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Rabboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni. (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B. e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Rabboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 500
	» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 80
	un fascicolo	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 600
	» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 150
	una copia	» 10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 60
	una copia	» 5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 120
	una copia	» 10

Bollettino delle estrazioni, (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	un fascicolo: prezzi vari	
Estero . . .	Abbonamento annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.	

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LOSSO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Ella, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.150	per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.075	» »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150	» »
Extra chiaro paesano	»	2.995	» »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110	» »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885	» »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655	» »
Spago scolorato paesano	»	2.653	» »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.545	» »
Extra scolorato paesano	»	2.365	» »
Spago chiaro forestiero	»	3.135	» »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010	» »
Extra chiaro forestiero	»	2.765	» »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.980	» »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765	» »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.520	» »
Spago scolorato forestiero	»	2.575	» »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435	» »
Extra scolorato forestiero	»	2.285	» »
Spago chiaro	»	28.080	» »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

Il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.140 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.375 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.995 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.635 » »
Spago scolorato paesano	»	2.055 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.265 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.355 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.135 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.385 » »
Scarti chiari	»	2.080 » »
Scarti scolorati	»	1.895 » »
Canapone primo	»	2.245 » »
Canapone secondo	»	2.130 » »
Canapone terzo	»	1.950 » »
Scarti di canapone	»	1.670 » »
Cimaglie di canapone	»	1.050 » »
Cimaglie di canapone	»	1.380 » »
Stoppa prima chiara	»	1.165 » »
Stoppa prima scolorata	»	1.030 » »
Stoppa seconda chiara	»	1.055 » »
Stoppa seconda scolorata	»	950 » »
Stoppa terza chiara	»	1.000 » »
Stoppa terza scolorata	»	875 » »
Farina chiara	»	785 » »
Farina scolorata	»	685 » »
Canapa in bacchetta verde	»	235 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prezzi delle pelli e dei concianti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 19 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 250 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotte da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 115,75 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora ve ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura dovranno vigilare perchè gli indumenti così ceduti ai consumatori non siano dispersi fra ferravecchi specialisti ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944 il dott. Manola Cagno Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà immediatamente revocata, di diritto, [illegible] dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta*

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 108 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,95
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,35
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,60
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tomaia a concia mineralе L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotto da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 100 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia mineralе L. 215,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora venga sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti coloniali di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura dovranno vigilare perchè gli indumenti così ceduti, non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in sopraintendenza il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà rimessa dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Id.	5 %	1936	97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	96,35
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,60
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,75
Id	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

file

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AF/pa.
10 Dec 44.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 91 of 7 December 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.351 of 19 October 1944.
Provisions establishing a reimbursement to tax-collectors for additional expenditure incurred in collecting taxes.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 352 of 1 November 1944.
Extending to the President of the Council of Ministers, and upon delegation by him to the Undersecretaries of State of the Presidency and for the Press and Information, the power to sign decrees incurring obligations and expenditure in respect of chapters headed " Presidency of the Council of Ministers" in the budget of the Ministry of Treasury.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 1st November 1944.
Resumption of special accounts for the General Surveyor to the State (Provveditorato generale dello Stato).

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 1st November 1944.
Limiting the expenditures for the services of the General Surveyor to the State (Provveditorato generale dello Stato).

(e) Air

(e) Decree of the Lieutenant General No. 355 of 5 October 44.
Modifying the regulations for services under contract to the Royal Aeronautica approved by R.Decree No. 605 of 6 April 1933.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 22 Oct 44. 22
New organic tables for the personnel of the Ministry of Finance and Treasury.

(g) (g) Decree of the Lieutenant General of 9 November 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

for additional expenditure incurred in collecting taxes.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 352 of 1 November 1944.
Extending to the President of the Council of Ministers, and upon delegation by him to the Undersecretaries of State of the Presidency and for the Press and Information, the power to sign decrees incurring obligations and expenditure in respect of chapters headed " Presidency of the Council of Ministers" in the budget of the Ministry of Treasury.

(c) Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 1st November 1944.
Constitution of special accounts for the General Surveyor to the State (Provveditorato generale dello Stato).

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 1st November 1944.
Limiting the expenditures for the services of the General Surveyor to the State (Provveditorato generale dello Stato).

(e) Air — (e) Decree of the Lieutenant General No. 355 of 5 October 44.
Modifying the regulations for services under contract to the Royal Aeronautics approved by R.Decree No. 805 of 6 April 1933.

(f) Finance — (f) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 28 Oct 44. 22
New organic tables for the personnel of the Ministry of Finance and Treasury.

(g) Finance — (g) Decree of the Lieutenant General of 9 November 1944.
Constituting an Advisory Committee for Insurance Institutes and Undertakings.

(h) Agriculture — (h) Ministerial Decree of 2 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the Institute for zootechnical experiments of Rome (Istituto Sperimentale zootecnico di Roma) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Land Forces Finance — (i) Ministerial Decree of 10 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the "Cassa Unica Assi" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(j) Agriculture — (j) Ministerial Decree of 21 November 1944.
Conferring upon Avv. Nicola Martini the honorary administration of the Agrarian Consortium of Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.
Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della . . . . . commissario straordinario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	»	semestrale	» 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	»	semestrale	» 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.
Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione . . . . . Pag. 614

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.
Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri» iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.
Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.
Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 615

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.
Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 356.
Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.
Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario. Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma. Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli . . . Pag. 620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 620

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato . . . . Pag. 620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio tassato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico tata, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Intendente di finanza della provincia, il quale la rimetterà al Ministero col proprio motivato parere, previ gli accertamenti del caso.

Art. 5.

Al pagamento di quanto dovuto agli esattori, in virtù del presente decreto sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, delle somme necessarie che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio tassato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENZE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 175 per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Per l'anno 1943, alle esattorie site in località direttamente e gravemente danneggiate da operazioni di guerra e che abbiano subito una contrazione negli aggi riscossi, eccedente il venti per cento rispetto a quelli spettanti in base ai ruoli ricevuti in carico durante l'anno stesso, può essere concesso un compenso straordinario non superiore alla differenza tra le spese di gestione e gli introiti di fatto realizzati nell'anno 1943 per aggi ed altro titolo.

Gli esattori che ritengano di poter usufruire di tale concessione, dovranno presentare domanda documenti del Ministero tesoro.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico o sotto la giurisdizione del Comando Alleato, avranno facoltà di chiedere l'applicazione in loro favore delle norme contenute negli articoli 1 a 4 del presente decreto, entro tre mesi dal passaggio dei territori in amministrazione al Governo italiano.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 48. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo [illegible] nella sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:
A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 50. — PETIA

gno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:
A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.
Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 46. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, prorogato con legge 14 dicembre 1942, n. 1561;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di consentire al Provveditorato generale dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto e al pagamento di quanto occorra per il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 510, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 510, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 510.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944;
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — ANDREOTTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.

Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica;

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del «Regolamento per i Servizi ad economia della Regia aeronautica», approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, è sostituito dal seguente:

«Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore a L. 200.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione, deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944;
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — PENNA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.

Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A dell'allegato I annesso alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, è soppresso.

Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939016

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — ARGENIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.

Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di somma di cui all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi ad economia della Regia aeronautica, è triplicato.

Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dalle sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.

Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1944, n. 292, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A dell'allegato 1 annessa alla legge 25 gennaio 1940, numero 4, è soppresso.

Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle A e B annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

2361
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

riportato nella tabella *C* dell'allegato 1 alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti, rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1847.

mente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli del gruppo *A* di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 35 della legge 25 gennaio 1940, n. 4.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da adottarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quello del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1817.

Art. 6.

Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvederà per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.

Art. 7.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normal-

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Allo stesso Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello scadenario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 53. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	7
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione e Ispettori superiori (1)	40
7°	Capi sezione	65
8°	Consiglieri (2)	74
9°	Primi segretari (3)	110
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	107
		425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA B

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA C

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	70

TABELLA D

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	30
10°	Primi archivisti	80
11°	Archivisti	137
12°	Applicati	247
13°	Alunni d'ordine	56
		550 +
16°	Assistente alla vigilanza	1
		551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA E

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	9
Commessi e Uscieri capi	202
Uscieri	227
Inservienti	106
	545 +
Agenti tecnici	6
	551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA F

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1
Primi commessi	11
Commessi e Uscieri capi	75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 7 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti	
9°	Archivisti capi	70	
10°	Primi archivisti	219	
11°	Archivisti	300	
12°	Applicati	450	
13°	Alunni d'ordine	410	
		1.449	+
10°	Assistente alla vigilanza	1	
		1.450	

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

13°	Alunni d'ordine	50
		350
10°	Assistente alla vigilanza	1
		351

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1	
Primi commessi	9	
Commessi e Uscieri capi	202	
Uscieri	227	
Inservienti	106	
	545	+
Agenti tecnici	6	
	551	

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA *E*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo	1	
Primi commessi	11	
Commessi e Uscieri capi	75	
Uscieri	73	
Inservienti	42	
	202	+
Capo agente tecnico	1	
Agenti tecnici	12	
	215	

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

2365
Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 788616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Ligunoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sultana gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1920, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 971;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 209. — VENDRINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni privati i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Amadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Liguoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Saffina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Malmardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;

Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 209. — VENTURINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Falugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 3 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 217, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

2 3 6 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 366, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 366, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 366, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,10
Redimibile	3,50 % 1934	»	88 —
Id.	5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 84 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° dicembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2.3.6.9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2610:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.

Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 631

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

2370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	„	semestrale	„ 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	„	semestrale	„ 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei conciami . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Medie dei titoli. . . . . Pag. 636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie della Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3 dicembre 1944, per l'assegnazione delle obbligazioni della speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 735;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 735, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie e da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la conversione in legge al Parlamento.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, munito del sigillo dello Stato, e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare come legge dello Stato il presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sola farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.
I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.
A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 62. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 64. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

terno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto dell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà proleggere, ove occorra, al proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778616

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonchè per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario [illegible] e non sia presente, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto dall'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà proteggere, ove occorra, il proprietario, che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione nel comma 5 del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici nel rilascio dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alloggi che siano stati assegnati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — PERIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è coadiuvato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/15, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Rabboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero . . .	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni, sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle:

	Abbonamento annuo	L.	200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2380

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Babboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	un fascicolo: prezzi vari		
Estero	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.		

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 199. — LORIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'accluso tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore paesano	L.	3.440 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.325 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.965 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655 » »
Spago scolorato paesano	»	2.675 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.360 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.196 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.016 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.705 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.515 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.405 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.285 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

---

nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'accluso tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa 1944 prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore pacsano	L.	3.450 per q.le
Spago chiaro pacsano	»	3.235 » »
Extrissimo chiaro pacsano	»	3.150 » »
Extra chiaro pacsano	»	2.985 » »
Spago mezzocolore pacsano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore pacsano	»	2.885 » »
Extra mezzocolore pacsano	»	2.655 » »
Spago scolorato pacsano	»	2.655 » »
Extrissimo scolorato pacsano	»	2.515 » »
Extra scolorato pacsano	»	2.365 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.010 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.765 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.630 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.785 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.530 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.575 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.435 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.385 » »
Scarti chiari	»	2.080 » »
Scarti scolorati	»	1.895 » »
Canapone primo	»	2.245 » »
Canapone secondo	»	2.120 » »
Canapone terzo	»	1.950 » »
Scarti di canapone	»	1.650 » »
Cimagli di canapone	»	1.650 » »
Cimagli di canapone	»	1.360 » »
Stoppa prima chiara	»	1.165 » »
Stoppa prima scolorata	»	1.020 » »
Stoppa seconda chiara	»	1.055 » »
Stoppa seconda scolorata	»	950 » »
Stoppa terza chiara	»	1.000 » »
Stoppa terza scolorata	»	875 » »
Farina chiara	»	785 » »
Farina scolorata	»	685 » »
Canapa in bacchetta verde	»	975 » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Prezzi delle pelli e dei conciantì

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secondo avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 9 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 240 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotto da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di rialfamento possono essere ceduti, qualora vi sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno fissati volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e successivamente da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così imposti al consumo, non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministero Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moreno Ciglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio titolare della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto,

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 108 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,40
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,95
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 93,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,35
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,60
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 93,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 93,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 109,40
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,90
Redimibile	3,50 %	1934	» 87,70
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 93,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 782586

tomaia a concia minerale L. 8.5 al piede quadrato.

2. — Il prezzo di cessione delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotte da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

suola Sicola L. 160 al kg.;

tomaia a concia vegetale L. 68.10 al piede quadrato;

tomaia a concia minerale L. 14.50 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di riattamento possono essere ceduti, qualora vi sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camere del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) per che queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti. Ciò allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni, che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le locali Camere di commercio, industria ed agricoltura, e segnalati da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese sostenute per riattamento.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così immessi al consumo, non siano dispersi fra privati speculatori ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944, il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio residente nella sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Redimibile 5%	5 %	1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie	3.50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	96,35
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	88,25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L.	109,40
Id.	3,50 %	1902	»	95 —
Id.	3 %	lordo	»	72 —
Id.	5 %	1935	»	96,70
Redimibile	3,50 %	1934	»	88,60
Id.	5 %	1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	97,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,75
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	96,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	88,70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L.	109,40
Id.	3,50 %	1902	»	95 —
Id.	3 %	lordo	»	72 —
Id.	5 %	1935	»	96,90
Redimibile	3,50 %	1934	»	88,70
Id.	5 %	1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie	3.50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita	3.50 %	1906	L.	109,40
Id.	3.50 %	1902	»	95 —
Id.	3 %	lordo	»	72 —
Id.	5 %	1935	»	96,90
Redimibile	3,50 %	1934	»	87,70
Id.	5 %	1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie	3.50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	»	97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	»	97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,90
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,85
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	96,85
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	88,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

2385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

title

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AMG 591
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
8 Dec 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 90 of 5 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Transportation	1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 7 September 1944. Establishing a uniform national tariff for public autotransportation services for transportation of persons.
(b) Agriculture	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 345 of 12 October 1944. Rules establishing control over consignment of olive oil to the collection centres(1944-45 production).
(c) Transport	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 346 of 19 October 1944. Extends some provisions for the re-establishment of public transportation services operated under concessions to private undertakings.
(d) Finance Commerce Industry Agriculture Labour Transport	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 347 of 19 October 1944. Constituting an Interministerial Committee and provincial Committees for the co-ordination and control of prices.
(e) Finance	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 348 of 19 October 1944. Provisions relating to the general income tax and to the extraordinary additional war tax.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 349 of

(b) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 345 of 12 October 1944.
Rules establishing control over consignment of olive oil to the collection centers (1944-45 production).

(c) Transport

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 346 of 15 October 1944.
Extending provisions for the re-establishment of public transportation services operated under concessions to private undertakings.

(d) Finance Commerce Industry Agriculture Labour Transport

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 347 of 19 October 1944.
Constituting an interministerial Committee and provincial Committees for the co-ordination and control of prices.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 348 of 19 October 1944.
Provisions relating to the general income tax and to the extraordinary additional war tax.

19

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 349 of 1st November 1944.
Employment of temporary clerks in the chanceries and judicial secretarial offices of Cagliari Court of Appeal district.

(g) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General No. 350 of 28 Oct 44.
Authorizing a withdrawal from the reserve fund for unforseen expenditures of the 1944-45 financial year.

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Turin Insurance Company Ltd. (Compagnia anonima di assicurazione di Torino).

(i) Public Works Industry

(i) Ministerial Decree of 16 October 1944.
Authorizing the Chief Engineers of the mining Districts of the Kingdom to issue permits for prospecting of mineral substances and subterranean energy in accordance with R.Decree No. 1443 of 29 July 1927.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 16 October 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Institute for the Administration of duties on Consumption. (Istituto Nazionale gestione imposte di consumo) and appointing a Commissioner extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 5 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.
Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone . . . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.
Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . . . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.
Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.
Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi . . . . . Pag. 606

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino . . . . . Pag. 610

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. **344**.

Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone . . . . . Pag. 602

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. **345**.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . . . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. **346**.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata . Pag. 603

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **347**.

Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi . . . . . Pag. 606

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **348**.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra . Pag. 607

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. **349**.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . . . . . Pag. 609

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 ottobre 1944, n. **350**.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 610

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino . . . . . Pag. 610

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 611

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 612

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 . . . . . Pag. 612

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani . Pag. 613

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino. Pag. 613

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.

Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le tariffe degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone, esercitati in concessione, sono unificate e fissate nel massimo secondo le tabelle che si allegano al presente decreto firmate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

I concessionari dei servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati a maggiorare, a titolo di rivalsa, i prezzi dei trasporti della imposta sulla entrata prevista nell'articolo 8, lettera *b*, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a promuovere, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro, le norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 e ad apportare modificazioni alle tariffe stesse in base a revisioni periodiche dei costi di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

TABELLA A.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. rigo	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,63	2,37	2,25	2,17	2,12	2,08
2	da 21 a 30 km.	2,33	2,12	2,02	1,95	1,90	1,87
3	da 31 a 40 »	1,98	1,83	1,75	1,70	1,66	1,62
4	da 41 a 50 »	1,80	1,67	1,61	1,56	1,52	1,49
5	da 51 a 60 »	1,67	1,57	1,51	1,47	1,43	1,40
6	da 61 a 70 »	1,59	1,50	1,45	1,41	1,37	1,34
7	da 71 a 80 »	1,53	1,45	1,40	1,36	1,32	1,29
8	da 81 a 90 »	1,48	1,41	1,36	1,33	1,29	1,26
9	da 91 a 100 »	1,45	1,38	1,33	1,30	1,27	1,24
10	da 101 a 110 »	1,42	1,35	1,31	1,28	1,25	1,22
11	da 111 a 120 »	1,39	1,33	1,29	1,26	1,23	1,20
12	da 121 a 130 »	1,37	1,31	1,27	1,24	1,21	1,18
13	da 131 a 140 »	1,35	1,29	1,26	1,23	1,20	1,17
14	da 141 a 150 »	1,33	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16
15	oltre 150 km. (2)	1,32	1,27	1,24	1,21	1,18	1,15

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, sempreché abbiano un numero di posti non superiore a 15.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA B.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. rigo	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione costosa - oppure - strada accidentata con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,32	2,25	2,19	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,03	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,91	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,59	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,55	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,38	1,35	1,32	1,29

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tranvie ed automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le tariffe degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone, esercitati in concessione, sono unificate e fissate nel massimo secondo le tabelle che si allegano al presente decreto firmate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

I concessionari dei servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati a maggiorare, a titolo di rivalsa, i prezzi dei trasporti della imposta sulla entrata prevista nell'articolo 8, lettera *b*, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a promuovere, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro, le norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 e ad apportare modificazioni alle tariffe stesse in base a revisioni periodiche dei costi di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CHERUBINI — SOLERI — SFORZA — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — ARGENIO

Riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione cattiva - ripide - strada accidentata con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,33	2,25	2,16	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,02	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,94	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,60	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,55	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29
11	da 111 a 120 »	1,47	1,41	1,37	1,34	1,30	1,27
12	da 121 a 130 »	1,45	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
13	da 131 a 140 »	1,43	1,37	1,34	1,31	1,27	1,24
14	da 141 a 150 »	1,41	1,36	1,33	1,30	1,26	1,23
15	oltre 150 km. (2)	1,40	1,35	1,32	1,29	1,25	1,22

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, sempreché abbiano un numero di posti non superiore a 12.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERONA

TABELLA B.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

Riga	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione cattiva - ripide - strada accidentata con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,33	2,25	2,16	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,02	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,94	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,60	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,55	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29
11	da 111 a 120 »	1,47	1,41	1,37	1,34	1,30	1,27
12	da 121 a 130 »	1,45	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
13	da 131 a 140 »	1,43	1,37	1,34	1,31	1,27	1,24
14	da 141 a 150 »	1,41	1,36	1,33	1,30	1,26	1,23
15	oltre 150 km. (2)	1,40	1,35	1,32	1,29	1,25	1,22

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, sempreché abbiano un numero di posti non superiore a 12.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,70 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 30, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA C.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. ord.	Percorrenza media giornaliera	Strada accidentata con manutenzione cattiva					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,30	2,24	2,42	2,33	2,28	2,24
2	da 21 a 30 km.	2,50	2,30	2,19	2,14	2,06	2,03
3	da 31 a 40 »	2,16	2 —	1,92	1,86	1,82	1,78
4	da 41 a 50 »	1,97	1,84	1,78	1,72	1,68	1,65
5	da 51 a 60 »	1,84	1,74	1,68	1,63	1,59	1,56
6	da 61 a 70 »	1,76	1,67	1,62	1,57	1,53	1,50
7	da 71 a 80 »	1,70	1,62	1,57	1,52	1,48	1,45
8	da 81 a 90 »	1,65	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42
9	da 91 a 100 »	1,62	1,55	1,50	1,46	1,43	1,40
10	da 101 a 110 »	1,59	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38
11	da 111 a 120 »	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36
12	da 121 a 130 »	1,54	1,48	1,44	1,40	1,37	1,34
13	da 131 a 140 »	1,52	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33
14	da 141 a 150 »	1,50	1,45	1,42	1,38	1,35	1,32
15	oltre 150 km. (2)	1,49	1,44	1,41	1,37	1,34	1,31

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autocarri, anche se di potenza superiore a 19 HP, sempreché abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,70 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 30, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'ammasso consegna dell'olio di oliva del raccolto 1944-45 si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, avuto riguardo ai dati dell'applicazione dell'art. 5 al disposto dell'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto 7 settembre 1944 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GUIDO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 32. — PETIS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. d'ord.	Percorrenza media giornaliera	Strada accidentata con manutenzione cattiva					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,89	2,54	2,42	2,33	2,28	2,24
2	da 21 a 30 km.	2,50	2,20	2,10	2,11	2,06	2,03
3	da 31 a 40 »	2,15	2 —	1,92	1,86	1,82	1,78
4	da 41 a 50 »	1,97	1,84	1,78	1,72	1,68	1,65
5	da 51 a 60 »	1,84	1,74	1,68	1,63	1,59	1,56
6	da 61 a 70 »	1,76	1,67	1,62	1,57	1,53	1,50
7	da 71 a 80 »	1,70	1,62	1,57	1,52	1,48	1,45
8	da 81 a 90 »	1,65	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42
9	da 91 a 100 »	1,62	1,55	1,50	1,46	1,43	1,40
10	da 101 a 110 »	1,59	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38
11	da 111 a 120 »	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36
12	da 121 a 130 »	1,54	1,48	1,44	1,40	1,37	1,34
13	da 131 a 140 »	1,52	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33
14	da 141 a 150 »	1,50	1,45	1,42	1,38	1,35	1,32
15	oltre 150 km. (2)	1,49	1,44	1,41	1,37	1,34	1,31

(1) Tariffa applicabile sulle autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per collogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 7 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto 10 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui vengono fissati i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva conseguato ai centri di raccolta nella campagna 1944-45;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'ammasso e consegna dell'olio di oliva del raccolto 1944-45 si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, avuto riguardo ai fini dell'applicazione dell'art. 5 al disposto dell'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto 7 settembre 1944 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GIULIO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 92. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2159, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonchè il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1919, n. 2214, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i concessionari dei pubblici servizi di trasporto, che, per effetto degli eventi bellici, hanno subito la perdita, la distruzione o il deterioramento di opere d'arte, manufatti, fabbricati, impianti fissi e materiale rotabile o di armamento, indispensabili all'esercizio, debbono denunziare il danno al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

I concessionari di cui all'articolo che precede per ripristinare e mantenere in efficienza i servizi, ai termini degli articoli 106 e seguenti del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi al beneficio di concorsi a carico dello Stato, nei limiti e con le modalità disposte col presente decreto, senza pregiudizio del risarcimento di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nei casi ivi previsti.

Art. 3.

Le denunzie del danno e le domande per i concorsi dello Stato ai fini della efficienza dei servizi, queste correlate dai progetti e preventivi di spesa per le opere e le provviste necessarie, vanno presentate al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i danni che si verificheranno posteriormente a tale data, le denunzie e le domande vanno presentate rispettivamente entro il termine di dieci e di quaranta giorni dalla data dell'evento.

I termini anzidetti possono essere prorogati dall'Ispettorato, ove sia dimostrata l'impossibilità di osservarli.

Art. 4.

L'Ispettorato compartimentale, ricevuta la denuncia, e in mancanza di ufficio, dispone l'accertamento del danno in contraddittorio del concessionario e redige relazione tecnica sulle opere, le provviste e le spese occorrenti e sulla loro indispensabilità all'esercizio.

La relazione è sottoposta all'esame di una speciale Commissione, istituita presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - da nominarsi da quattro funzionari del ruolo amministrativo e da quattro funzionari del ruolo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da due funzionari della Direzione generale del tesoro e da uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro pel tesoro;

dal funzionario addetto al servizio di sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al sesto.

Due funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al nono, eserciteranno le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno sette membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 6.

La Commissione, esaminati i progetti e i preventivi, nonchè la relazione tecnica di cui all'art. 4 delibera:

a) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la continuità e la sicurezza di esercizio del servizio pubblico di trasporto;

b) sulla precedenza di dette opere e provviste nel pubblico interesse sia in rapporto alle necessità di esercizio, sia in rapporto alle condizioni generali del traffico;

c) sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle opere e provviste stesse;

d) sull'impiego dei fondi di rimuovo già costituiti;

e) sull'ammontare dei concorsi dello Stato;

f) sull'ammontare degli acconti eventualmente necessari per l'inizio dei lavori e sulle modalità di erogazione.

Art. 7.

Nessun concorso può essere concesso dallo Stato:

per la ricostruzione totale o parziale di opera d'arte minori fino alla luce di metri 3 e di piccole opere di sostegno e consolidamento;

per le piccole opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del corpo stradale della massicciata, escluso l'armamento;

per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dei piazzali di stazione, esclusi l'armamento e gli apparati di manovra e di segnalamento.

Art. 8.

I concorsi dello Stato non potranno superare:

la metà della spesa occorrente per la ricostruzione anche parziale dei fabbricati viaggiatori, magazzini

d'arte, manufatti, laboreci, impianti fissi, materiale rotabile e di armamento, indispensabili all'esercizio, debbono denunziare il danno al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

I concessionari di cui all'articolo che precede per ripristinare e mantenere in efficienza i servizi, ai termini degli articoli 106 e seguenti del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi al beneficio di concorsi a carico dello Stato, nei limiti e con le modalità disposte col presente decreto, senza pregiudizio del risarcimento di cui alla legge 26 ottobre 1910, n. 753, nei casi ivi previsti.

Art. 3.

Le denunzie del danno e le domande per i concorsi dello Stato ai fini della efficienza dei servizi, queste correlate dai progetti e preventivi di spesa per le opere e le provviste necessarie, vanno presentate al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i danni che si verificheranno posteriormente a tale data, le denunzie e le domande vanno presentate rispettivamente entro il termine di dieci e di quaranta giorni dalla data dell'evento.

I termini anzidetti possono essere prorogati dall'Ispettorato, ove sia dimostrata l'impossibilità di osservarli.

Art. 4.

L'Ispettorato compartimentale, ricevuta la denuncia, e in mancanza di ufficio, dispone l'accertamento del danno in contraddittorio del concessionario e redige relazione tecnica sulle opere, le provviste e le spese occorrenti e sulla loro indispensabilità all'esercizio.

La relazione è sottoposta all'esame di una speciale Commissione, istituita presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - da nominarsi con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

La Commissione, di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede, è presieduta dal Ministro per le comunicazioni ed in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, ed è composta:

do non inferiore al nono, eserciteranno le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno sette membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 6.

La Commissione, esaminati i progetti e i preventivi, nonchè la relazione tecnica di cui all'art. 4 delibera:

a) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la continuità e la sicurezza di esercizio del servizio pubblico di trasporto;

b) sulla precedenza di dette opere e provviste nel pubblico interesse sia in rapporto alla necessità di esercizio, sia in rapporto alle condizioni generali del traffico;

c) sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle opere e provviste stesse;

d) sull'impiego dei fondi di rinnovo già costituiti;

e) sull'ammontare dei concorsi dello Stato;

f) sull'ammontare degli acconti eventualmente necessari per l'inizio dei lavori e sulle modalità di erogazione.

Art. 7.

Nessun concorso può essere concesso dallo Stato:

per la ricostruzione totale o parziale di opere d'arte minori fino alla luce di metri 3 e di piccole opere di sostegno e consolidamento;

per le piccole opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del corpo stradale della massicciata, escluso l'armamento;

per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dei piazzali di stazione, esclusi l'armamento e gli apparati di manovra e di segnalamento.

Art. 8.

I concorsi dello Stato non potranno superare:

la metà della spesa occorrente per la ricostruzione anche parziale dei fabbricati viaggiatori, magazzini merci, case cantoniere, rimesse ed officine;

i due terzi della spesa occorrente per la riparazione e rimessa in efficienza del materiale rotabile danneggiato di proprietà del concessionario;

i tre quarti della spesa occorrente:

a) per acquisto di nuovo materiale rotabile in sostituzione di quello andato perduto o distrutto;

b) per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dell'armamento, compreso quello dei piazzali di stazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) per la ricostruzione, sistemazione e rifacimento degli apparati di manovra e di segnalamento;

d) per la rimessa in servizio delle linee aeree di alimentazione e di contatto telegrafiche e telefoniche e relative palificazioni;

e) per le altre opere non escluse dal concorso dello Stato a termine del precedente art. 7 e non contemplate nel presente articolo.

Art. 9.

Ad integrazione dei concorsi previsti negli articoli precedenti, quando si tratti di linee ferroviarie di preminente interesse pubblico e sia accertato che i concessionari non abbiano assolutamente modo di provvedere, a giudizio della Commissione, potrà dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per le comunicazioni, essere autorizzata la garanzia dello Stato, col concorso nel pagamento degli interessi, per anticipazioni bancarie a sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 298.

Art. 10.

Le spese eventualmente già sostenute dai concessionari per lavori di riattazione e di ripristino di impianti e di materiale rotabile, già eseguiti od iniziati, potranno essere incluse nei preventivi ai fini della determinazione dei concorsi dello Stato e le somme dallo Stato comunque già corrisposte a tale titolo saranno portate in detrazione dei concorsi a concedersi.

Art. 11.

La corresponsione dei concorsi è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il decreto sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 23 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 12.

La esecuzione delle opere e provviste resta a carico dei concessionari sotto la vigilanza degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in conformità delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni della Commissione, ed entro il termine da questa stabilito.

Art. 13.

Nel caso in cui il concessionario non dia inizio, entro i termini assegnati, alla esecuzione delle opere ed all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 196 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, si fa luogo all'applicazione dell'art. 184 di detto testo unico modificato dal R. decreto-legge 4 giugno 1936,

Le unità da attribuire allo Stato saranno determinate dalla Commissione di cui all'art. 3.

Per il materiale rotabile attribuito il concessionario ha l'obbligo della costituzione dei fondi di rinnovo secondo le norme vigenti.

Art. 15.

L'ammontare degli altri concorsi, di cui all'art. 8, sarà rimborsato allo Stato, senza interessi, in un numero di annualità da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni di intesa con quello del tesoro.

Le quote di ammortamento saranno iscritte nel conto di esercizio a decorrere dal terzo anno successivo alla conclusione della pace.

Le spese, che comunque rimangono a carico del concessionario, saranno iscritte invece a decorrere dall'anno successivo a quello dell'erogazione ed il numero delle relative quote di ammortamento sarà determinato dallo stesso Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 16.

La Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è soppressa e le sue attribuzioni, comprese quelle di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, sono demandate alla Commissione istituita con gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, che si pronuncierà anche su ogni altro provvedimento di carattere finanziario o tariffario a favore del concessionario.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme integrative, complementari e d'attuazione.

Art. 19.

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati o non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, sarà stabilita con appositi decreti del Ministro per le comunicazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a giudizio della Commissione, potrà dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per le comunicazioni, essere autorizzata la garanzia dello Stato, ed il concorso nel pagamento degli interessi, per anticipazioni bancarie a sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 268.

Art. 10.

Le spese eventualmente già sostenute dai concessionari per lavori di riattazione e di ripristino di impianti e di materiale rotabile, già eseguiti od iniziati, potranno essere incluse nei preventivi ai fini della determinazione dei concorsi dello Stato e le somme dallo Stato comunque già corrisposte a tale titolo saranno portate in detrazione dei concorsi a conferirsi.

Art. 11.

La corresponsione dei concorsi è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il decreto sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 23 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 12.

La esecuzione delle opere e provviste resta a carico dei concessionari sotto la vigilanza degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in conformità delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni della Commissione, ed entro il termine da questa stabilito.

Art. 13.

Nel caso in cui il concessionario non dia inizio, entro i termini assegnati, alla esecuzione delle opere ed all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 196 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, si fa luogo all'applicazione dell'art. 184 di detto testo unico modificato dal R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1326.

Può farsi altresì luogo all'applicazione della disposizione stessa nel caso di opere e provviste lasciate incompiute o che, in sede di collaudo, si riscontrino difformi dalle disposizioni e deliberazioni di cui all'art. 6.

Art. 14.

È attribuita allo Stato la proprietà del materiale rotabile corrispondente in valore all'ammontare del concorso concesso per la sostituzione e la riparazione del materiale stesso perduto, distrutto o danneggiato.

Le spese, che comunque rimangono a carico del concessionario, saranno iscritte invece a decorrere dall'anno successivo a quello dell'erogazione ed il numero delle relative quote di ammortamento sarà determinato dallo stesso Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 16.

La Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è soppressa e le sue attribuzioni, comprese quelle di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668, sono demandate alla Commissione istituita con gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, che si pronuncierà anche su ogni altro provvedimento di carattere finanziario o tariffario a favore del concessionario.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme integrative, complementari e d'attuazione.

Art. 19.

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati o non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, sarà stabilita con appositi decreti del Ministro per le comunicazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — MANCINI — GULLO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 13. — ARGENIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.

Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto del Ministro per le finanze, del Ministro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 7°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 2.

Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.

Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

Art. 6.

E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto e indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministeri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonchè di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge [illegible]
n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto del Ministro per le finanze, del Ministro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 6°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 2.

Per assolvere ai compiti ad essa demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti merci.

Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire a [illegible] tati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali e di altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

Art. 6.

E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci tra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa col Ministero competente, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonchè di quelli fissati dalle Amministrazioni civili e militari dello stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture od appalti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — SCELBA — SORAGI — GULLO — CHIARAMONTE — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, reg. 1, foglio n. 289. — ENGRILLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;

Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è ridotta nella misura del 12 %.

Art. 3.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b)* della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del riso, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;

Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12 %.

Art. 3.

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo o valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del riso, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (cruscami, burinette e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinetta, germe, crusca e crusconi), compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale, delle farine e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) per gli atti economici cui dà luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pilitura), compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, grana verde, pula, farinaggio e gemma, esclusi la farina o polvere di riso ed altri derivati), compresa la vendita al minuto;

g) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 5 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei terminali stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1941 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 5 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, barchi o gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condonate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,80 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,80 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta al un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 289.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerata l'opportunità di procedere alla assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari per assicurarvi il regolare funzionamento degli uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale di cancelleria e di segreteria avventizio di seconda categoria (corrispondente al gruppo *B* dei cancellieri e dei segretari

Art. 3.

Il Primo presidente può licenziare gli avventizi in qualunque momento, quando, secondo il proprio criterio insindacabile, li ritenga inidonei a esercitare le funzioni alle quali sono stati destinati. Il licenziamento verrà disposto con decreto ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato pel tramite dell'ufficio nel quale presta servizio.

Il licenziamento può essere disposto nella stessa forma con effetto immediato per cattiva condotta, per scarso rendimento o per ragioni disciplinari.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad avventizio occorre:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;

3) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

4) aver conseguito la licenza delle scuole medie di secondo grado ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1414, per gli aspiranti avventizi di seconda categoria (gruppo *B*); la licenza delle scuole medie di primo grado per gli aspiranti avventizi di terza categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 (gruppo *C*).

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le rispettive domande, in carta legale, al Primo presidente della Corte, presentandole sia direttamente, presso la cancelleria del Primo presidente stesso, sia per il tramite di qualunque ufficio giudiziario del distretto, che le trasmetterà a sua volta al Primo presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sulla idoneità dell'aspirante.

Le domande saranno accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, nonchè ogni altro eventuale documento che comprovi le attitudini dell'aspirante ed il servizio eventualmente prestato da esso presso altre pubbliche amministrazioni.

Sarà in ogni caso prodotta da ciascun aspirante una dichiarazione attestante che l'interessato non è stato squadrista, nè sciarpa littorio, nè ha partecipato alla marcia su Roma, nè ha rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 49. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerata l'opportunità di procedere alla assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari per assicurarvi il regolare funzionamento degli uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo stabilito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale di cancelleria e di segreteria avventizio di seconda categoria (corrispondente al gruppo *B* dei cancellieri e dei segretari) e di terza categoria (corrispondente al gruppo *C* degli aiutanti di cancelleria), per destinarlo a posti rimasti vacanti nelle sedi del distretto, ove ne ravvisi l'urgente necessità, per il regolare funzionamento degli uffici.

Art. 2.

Il Primo presidente provvede all'assunzione prevista dall'articolo precedente mediante decreto, con il quale nomina l'avventizio di seconda o di terza categoria e lo destina ad una determinata sede del distretto.
In caso di necessità il Primo presidente può anche trasferire, con proprio decreto, gli avventizi di cancelleria da una ad altra sede del distretto.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad avventizio occorre:
1) essere cittadino italiano;
2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;
3) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;
4) aver conseguito la licenza delle scuole medie di secondo grado ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, per gli aspiranti avventizi di seconda categoria (gruppo *B*); la licenza delle scuole medie di primo grado per gli aspiranti avventizi di terza categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1925 (gruppo *C*).

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le rispettive domande, in carta legale, al Primo presidente della Corte, presentandole sia direttamente, presso la cancelleria del Primo presidente stesso, sia per il tramite di qualunque ufficio giudiziario del distretto, che le trasmetterà a sua volta al Primo presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sulla idoneità dell'aspirante.
Le domande saranno accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, nonchè ogni altro eventuale documento che comprovi le attitudini dell'aspirante ed il servizio eventualmente prestato da esso presso altre pubbliche amministrazioni.
Sarà in ogni caso prodotta da ciascun aspirante una dichiarazione attestante che l'interessato non è stato squadrista, nè sciarpa littorio, nè ha partecipato alla marcia su Roma, nè ha rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Art. 6.

Gli avventizi presteranno la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio, compiranno tutti quegli atti che vengono loro commessi dal capo stesso o da chi ne fa le veci e dovranno mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio nella stessa guisa che è imposta al personale di ruolo.

Art. 7.

L'obbligo della residenza, quello di osservare l'orario d'ufficio e tutti gli altri doveri prescritti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dal regolamento generale giudiziario, dall'ordinamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e dalle altre leggi, sono estesi agli avventizi assunti in base alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, per la rispettiva categoria di assegnazione.

Art. 9.

Al momento del licenziamento sarà corrisposta a ciascun avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 10.

Gli avventizi saranno licenziati non appena sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con personale di ruolo.

Con la pubblicazione del primo bando di concorso per cancellieri o per aiutanti di cancelleria, successivo al presente decreto, cessa la facoltà attribuita al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale avventizio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una prima prelevazione di L. 2.850.000 (lire due milioni ottocentocinquantamila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45:

Cap. n. 150. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e rendimento inerenti alla gestione di tali automezzi	L.	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . .	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	»	600.000
	L.	2.850.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — ARGENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assegnazione.

Art. 9.

Al momento del licenziamento sarà corrisposta a ciascun avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 10.

Gli avventizi saranno licenziati non appena sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con personale di ruolo.

Con la pubblicazione del primo bando di concorso per cancellieri o per aiutanti di cancelleria, successivo al presente decreto, cessa la facoltà attribuita al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale avventizio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 44. — ARGENTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 di lire 8.000.000 è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45:

Cap. n. 150. — Spesa per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alla gestione di tali automezzi	L.	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . .	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	»	600.000
	L.	2.850.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — ARGENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

razione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie, e di autorizzare l'utilizzazione delle sostanze minerali;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1944 integrato dal successivo in data 31 marzo, il decreto Ministeriale 12 marzo 1944 integrato dal successivo in data 26 aprile e il decreto Ministeriale 3 aprile 1944, con i quali rispettivamente agli ingegneri capi dei Distretti minerari di Iglesias, di Napoli e di Caltanissetta è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxiti e per silicati idrati di alluminio;

Decreta:

Art. 2.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno alla Direzione generale dell'industria e delle miniere copia delle determinazioni con le quali sono accordati i permessi di ricerca indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 13 maggio 1936, 15 febbraio 1944, 12 marzo e 31 marzo 1944, 3 aprile e 26 aprile 1944, ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1941.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Industria n. 4, foglio n. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2069, che approva lo statuto di detto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è sciolto.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie, e di autorizzare l'utilizzazione delle sostanze minerali;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare od utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1944 integrato dal successivo in data 31 marzo, il decreto Ministeriale 12 marzo 1944 integrato dal successivo in data 26 aprile e il decreto Ministeriale 3 aprile 1944, con i quali rispettivamente agli ingegneri capi dei Distretti minerari di Iglesias, di Napoli e di Caltanissetta è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per bauxiti e per silicati idrati di alluminio;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è delegata, con le limitazioni contemplate nel comma seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi.

La facoltà di rilasciare i permessi indicati nel precedente comma è riservata al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 13 maggio 1936, 15 febbraio 1941, 12 marzo e 31 marzo 1944, 3 aprile e 26 aprile 1944, ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1941.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: GIGNOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 278

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2332, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2969, che approva lo statuto di detto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è sciolto.

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo coi poteri del presidente e degli altri organi deliberativi dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4637, con il quale veniva istituita la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Regia stazione è affidata ad un commissario nella persona del dott. Gustavo de Sanctis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944-1° gennaio 1945;

Decreta:

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo, all'art. 12 del testo unico sopracitato, si osservano le norme di cui appresso:

1) la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945 e la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 22 dello stesso mese;

2) fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a cent. 3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3) entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio 1945, esclusi, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4) nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 20 ottobre 1944 il dott. Vespucci Ciucci è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino.

Con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro in data 24 novembre 1944, si nomina il prof. Amedeo Salzano liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, in sostituzione del sig. Ciro Ferrari, con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 5 giugno [illegible]; veniva istituita la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Regia stazione è affidata ad un commissario nella persona del dott. Gustavo de Sanctis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944-1° gennaio 1945;

Decreta:

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, ferme restando le disposizioni di cui [illegible] cellazione con reti a maglia [illegible] cent. 3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3) entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio 1945, esclusa, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4) nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 20 ottobre 1944 il dott. Vespucci Cinci è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 24 novembre 1943, si nomina il prof. Amedeo Salzano liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, in sostituzione del sig. Ciro Ferrari, con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilanci 1942-1943 e per nominare il collegio dei sindaci.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

AI SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 504

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 505

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 505

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » . . . . . Pag. 509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 509

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2414

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Il solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raduonp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 591

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina . Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . . Pag. 598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 600

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AF/pe.
7 Dec 44.

AC/ALO(C)/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.69 of 2 December 1944.

TO : See Distribution List.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decree :-

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Agriculture, Public Works, Finance, Public Health

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 332 of 12 October 1944.
Provisions for repair and reconstruction of public works for improvement of land damaged or destroyed in consequence of the war and for combating malaria.

(b) Labour, Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 340 of 1 November 1944.
Provisions concerning the appointment of extraordinary commissioners for para-syndical bodies and substitution of members of Commissions or organs appointed or designated by syndical organizations.

(c) Public Works

(c) Decree of the Lieutenant General No. 334 of 27 Sept 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the National Consortium of autonomous institutes for people's housing schemes.

(d) Navy

(d) Decree of the Lieutenant General No. 342 of 28 Sept 1944.
Suppressing the Superior Command of the Royal Naval Crews and re-establishing in its place the Office of the Director General at the Ministry of Marine.

(e) Agriculture

(e) Decree of the Lieutenant General No. 343 of 19 October 1944.
Consortium for assistance and insurance at supplies for fishing. (Change of name and constitution of Statutes)

(f) Finance Industry

(f) Decree of the Lieutenant General of 31 August 1944.
Appointment of an extraordinary commissioner for the "Istituto Nazionale Fascista" and for the Consortium for subsidies to industrial concerns.

(g) Education

(g) Decree of the Lieutenant General of 29 October 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the Italian Institute of the Middle and Near East.

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of

17 20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745016

Finance
Finance
Public Health

for the prevention of [illegible]
the war and for combatting malaria.

(a)
Labour
Industry

(b) Ln Legislative Decree of the Lieutenant General No. 340 of 2 November 1944.
Provisions concerning the appointment of extraordinary commissioners for para-syndical bodies and substitution of members of Commissions or organs appointed or designated by syndical organizations.

(c)
Public Works

(a) Decree of the Lieutenant General No. 341 of 27 Sept 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the National Consortium of autonomous Institutes for people's housing schemes.

(d)
Navy

(a) Decree of the Lieutenant General No. 342 of 26 Sept 1944.
Suppressing the Superior Command of the Royal Naval Crews and re-establishing in its place the Office of the Director General at the Ministry of Marine.

(e)
Agriculture

(a) Decree of the Lieutenant General No. 343 of 19 October 1944.
Foundation for assistance and stockbreeding of supplies for fishing. (Change of name and constitution of Statutes)

(f)
Finance
Industry

(a) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1944.
Appointment of an extraordinary commissioner for the "Istituto Nazionale Italiano" and for the Consortium for subsidies to industrial concerns.

(g)
Education

(a) Decree of the Lieutenant General of 14 October 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the Italian Institute of the Middle and Far East.

(h)
Finance

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of the commissioner for the General Insurance Company "La Vittoria".

(i)
Finance

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of the commissioner for the Insurance Company "La Previdente".

(j)
Navy
Land Forces
Air

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 September 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the club of officers of the Italian Armed Forces.

(k)
Finance
Land Forces

(a) Ministerial Decree of 15 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the Social Insurance Fund for non-commissioned officers of the Royal Army and appointment of an extraordinary commissioner.

17

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1)
Land Forces

(1) Ministerial Decree of 10 November 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the Italian National Shooting Union, and for the Sections of the National Shooting Clubs.

(2)
Agriculture

(2) Ministerial Decree of 21 November 1944.
Substituting the commissioner of the provincial agrarian consortia of Avellino.

NOTE: Sub-Commissions desiring that proper provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be [illegible] implementation by Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 13 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale, appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

13 12

[illegible]

W. E. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 4 1 9

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina . Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . . Pag. 598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito» e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'«Unione italiana di tiro a segno nazionale» e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa «La casa economica» tra tranvieri in Roma . . . . . Pag. 600
Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 600
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 600
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . . Pag. 600
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri»: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 70ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di la[illegible] di opere

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'esame e parere preventivo degli uffici del Genio civile e, quando trattasi di progetti di importo superiore alle L. 300.000, all'esame e parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, istituito con l'art. 6 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mento di diploma di laurea . . . . . Pag. 600
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . . Pag. 600
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 70ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e la lotta contro la malaria.

All'uopo è autorizzata un'assegnazione di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro pel tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 88 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLIMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926,

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGNORI — SOLERI — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione è fatta dal prefetto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta egualmente al Ministro e al Prefetto.

Art. 4.

Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 24 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzuca Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuite agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802; 10 settembre 1936, n. 1680, e 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIULIO

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PETTI

Statuto della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

divo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — ARGENIO

REGIO DECRETO 19 ottobre 1944, n. 369.

Trasformazione dell'Ente « Fondazione Littoria per la piccola pesca » in Ente « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » e approvazione del relativo statuto.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1380, e 9 febbraio 1942, n. 281, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, visato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PETTA

Statuto della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Art. 1.

La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in Ente morale, ha sede in Roma.

Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:

a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) provvedere, in conformità delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della «Fondazione Littoria per la piccola pesca» passano alla «Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca» secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1944 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

il presidente;

il vice presidente;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

La deliberazione del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di pre-

12428

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

sidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto, *Il Ministro*: GULLO

SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1944

Stato attivo

Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria	L.	214.970,05
Cassa di risparmio di Roma c/c	»	300.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.314,55
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,55
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	185.000,00
Mobili	»	7.315,00
Depositi presso terzi	»	12.965,90
Totale stato attivo	L.	1.549.011,90

Stato passivo

Creditori	L.	297.043,85
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.468,00
Totale stato passivo	L.	406.708,35
Avanzo netto	L.	1.142.303,75

Visto, *Il Ministro*: GULLO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Nessuna retribuzione è annessa alle cariche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cassa di risparmio di Roma c/o . . .	»	300.00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.214,35
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	618.317,60
Cambiali attive	»	151.313,95
Titoli di proprietà	»	183.000,00
Mobili	»	7.345,00
Depositi presso terzi	»	12.905,00
Totale stato attivo . . .	L.	1.540.011,90

Stato passivo

Creditori	L.	297.043,65
Fondo imposte e tasse	»	6.945,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale.	»	101.251,40
Deperimento mobili	»	1.362,00
Totale stato passivo . . .	L.	406.768,15
Avanzo netto . . .	L.	1.142.363,75

Visto, *Il Ministro*: Gullo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. dott. Paride Formentini è nominato commissario straordinario, per la durata di non oltre tre mesi, dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi di tali Enti.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma degli Enti stessi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — ESPOSITO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 247. — ESPOSITO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835016

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;
Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;
Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

mate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;

Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Ugo Buttà, direttore generale leva, sottufficiali e truppa nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario del « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione Italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colombo Capuani a commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra i tranvieri, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Woditzka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Bicchi Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita 3,50 %	1906	L.	106,65
Id.	3,50 %	1902	»	95 —
Id.	3 %	lordo	»	72 —
Id.	5 %	1935	»	96,25
Redimibile 3,50 %	1934	»	88 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

Il dott. Bruno Giordano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino, in sostituzione del rag. Francesco Raffaele.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colonio Caponeri a commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra i lavoratori, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Woditzka è stato nominato vice-commissario per la straordinaria Amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Muro Gerardo di Giovanni e di Ricciuti Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro*: MELLONIA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 106,65
Id.	3,50 %	1902	» 97 —
Id.	3 %	lorde	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,25
Redimibile	3,50 %	1934	» 88 —
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,30
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,10
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,10
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,10
Id.	4,50 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

File.. H010/1:

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/ 491c/E.

ES/pa.
4 Dec 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 80 of 30 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 12 October 1944.
Modifying the composition of the Central Tax Commission.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 17 November 1944.
Provisions regarding the composition of Ministerial cabinets and of offices of private secretaries to Ministers and Undersecretaries of State and on the remuneration of the personnel concerned.

(c) Finance — (c) Decree of the Lieutenant General No.336 of 19 Oct 1944.
Modifying the present official symbol of Italy on imprints and water marked sheets of paper for bills of exchange.

(d) Education — (d) Decree of the Lieutenant General No. 337 of 23 Oct 1944.
Establishing a provisional roll of auxiliary librarians.

(e) Commerce Food Finance — (e) Decree of the Lieutenant General No. 338 of 19 Nov 1944.
Modifying the tariff for sales to public of salt in liberated territory.

(f) Finance — (f) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Royal Society for Mutual Insurance with the seat at Turin.

(g) Finance — (g) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the "Savoia" Insurance Company.

15

(h) — (h) Decree of the President of [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of the Commissioner of the General Tax Commission.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 17 November 1944.
Provisions regarding the composition of Ministerial cabinets and of offices of private secretaries to Ministers and Undersecretaries of State and on the remuneration of the personnel concerned.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No.336 of 19 Oct 1944.
Modifying the present official symbol of Italy on imprints and water marked sheets of paper for bills of exchange.

(d) Education

(d) Decree of the Lieutenant General No. 337 of 23 Oct 1944.
Establishing a provisional roll of auxiliary librarians.

(e) Commerce Food Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 338 of 19 Nov 1944.
Modifying the tariff for sales to public of salt in liberated territory.

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Royal Society for mutual insurance with the seat at Turin.

(g) Finance

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the "Savoia" Insurance Company.

15

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezie".

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "L'Anonima Infortuni".

(j) Finance

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Riunione Adriatica di Sicurta".

(k) Finance

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Assicuratrice Italiana".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1)
Public Health
(Welfare)
Finance

(1) Ministerial Decree of 3 November 1944.
Dissolving the board of directors of the social insurance fund for the provincial personnel of the Cadastral Administration and of technical fiscal services and appointing an extraordinary commissioner.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 9th December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. B. RIDDERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 30 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

All'Estero	Abb. anno L. 240	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200 —
	» semestrale » 120		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano
	» trimestrale » 60		
	Un fascicolo » 8		

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abb. anno L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. anno L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 331.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 580

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 582

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 337.

Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 589

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 80; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.
Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.
Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 ottobre 1944, n. 336.
Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 589

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.
Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia » . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 592

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 324.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

c) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2019, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1933, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari, in attività di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente a' sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I consiglieri che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

Art. 5.

La Commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PRATA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime.

« A questi ultimi è dovuta una retribuzione di lire ottomila mensili, comprensive di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari, che siano dipendenti dello Stato, compete una « indennità di Gabinetto » commisurata alla metà della diaria di missione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con la maggiorazione del sessanta per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i mesi sono considerati di trenta giorni.

quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 2.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 1988, che modificava la forma ed i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1950, che modificava le caratteristiche dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;

Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Dovendosi sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1800;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1988, e 27 ottobre 1937, numero 1950.

Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il principio a mistura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 22. — PETTA

TABELLA A.

Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

TABELLA B.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S.A.R.
il Luogotenente Generale

Declassified ed E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nato bollati a tassa graduale per cambiali;

Visto il R. decreto 4 giugno 1864, n. 1809;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2 B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 154;

Ravvisata la necessità di sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 4 giugno 1864, n. 1809;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella A annessa al presente decreto.

Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda ingrosso sui foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.

Le altre caratteristiche contenute negli attuali foglietti rimangono invariate.

Art. 3.

Dette tabelle A e *B* saranno vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La vendita degli attuali fogli di carta bollata e degli attuali foglietti di carta filigranata per cambiali continuerà fino ad esaurimento.

La vendita dei nuovi fogli di carta bollata e dei nuovi foglietti bollati di carta filigranata per cambiali avrà

Registrato alla corte dei conti, addì 5 luglio 1944 - Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 98. — Peyla

---

Tabella A.

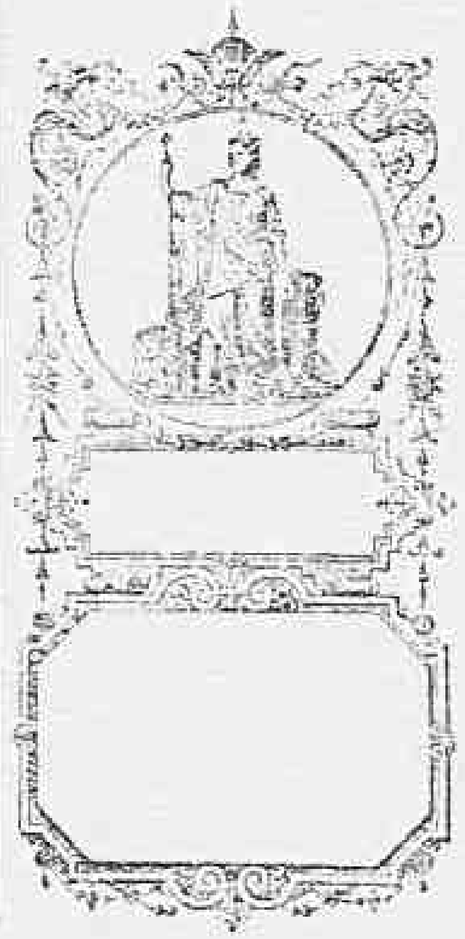
Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S. A. R.
Il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
Soleni

Tabella *B*.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S. A. R.
Il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
Soleni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.
Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le

I residui 10 posti saranno conferiti, appena possibile, con le stesse modalità al personale in servizio presso gli Istituti dei territori non ancora liberati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che rivestivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a indire subito l'esame per conferire 20 dei posti stabiliti nell'art. 1 ai candidati provenienti dal personale direttivo ed insegnante comandato nei predetti istituti culturali bibliografici dei territori liberati.

Tale esame, al quale non si applicano le disposizioni di carattere amministrativo del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cesserà subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 54 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — PAPA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 19 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1000 al quintale;
Sale sciolto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 206 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Savoia».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico, dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 560 a L. 1069 al quintale;
Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 296 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salaccio, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERTI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — MITIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle annali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle annali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Rocco fu nominato commissario della Società «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Rocco fu nominato commissario della Società «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà» per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assicurazione « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Ruocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni »;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. S/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Francesco De Gaetano, capo divisione del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 813;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, finchè quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SIGNORI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo rigo del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4019/L.

1st Dec 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 67 of 28 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 331 of 16 September 1944. Modifying Art.13 of R.Decree-Law No.856 of 21 June 1940, relating to the patrimonial and financial administration of the State in time of war.
(b) Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.332 of 19 October 1944. Modifying the procedure for tax collection.
(c) Land Forces Navy Air	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.333 of 26 October 1944. Abolishing the Supreme Commission for defense.
(d) Public Health	(d) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944. Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Naples.
(e) Public Health	(e) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944. Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Udine.
(f) Public Health	(f) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944. Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Bari.
(g) Public Health	(g) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944. Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Lecce.
(h)	(h) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944

13

22

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.552 of 12 October 1944.
Modifying the procedure for tax collection.

(c) Land Forces Navy Air

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.555 of 25 October 1944.
Abolishing the Supreme Comission for defence.

(d) Public Health

(d) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Naples.

(e) Public Health

(e) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Parma.

13

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Bari.

12

(g) Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Lecce.

(h) Public Health

(h) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Salerno.

(i) Public Health

(i) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Catanzaro.

(j) Public Health

(j) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Teramo.

(k) Public Health

(k) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Rome.

(l) Finance

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Catholic Insurance Society with seat in Verona.

(m) Finance

(m) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Society of insurance and re-insurance "Fiano".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 19 October 1944.

Appointing a Commissioner for the Royal experimental station of cultivation of grain "Nazareno Strampelli" of Rieti and for the National Institute for genetics and cultivation of cereals "Nazareno Strampelli" of Rome.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 7 November 1944.

Appointing Sig. Benigni Nello as a stockbrokers' representative at the Stock Exchange of Rome.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 7 November 1944.

Appointing Sig. Vassallo Roberto as a stockbrokers' representative at the Stock Exchange of Rome.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff , Civil Affairs Section, will file their returns through their competent section not later than 1700 hours , Wednesday, 6 December 1944. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. DEMING,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 28 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, contigazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo – Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 200 – Un fascicolo – Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23/24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.
Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.
Modificazioni alle procedure esattoriali . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa. Pag. 579

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro . . . . . Pgg. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona . . . . . Pag. 582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni «Fiume» . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina del commissario della Regia stazione sperimen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. anno . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . { Abb. anno . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.
Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.
Modificazioni alle procedure esattoriali . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 333.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa. Pag. 579

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro . . . . . Pgg. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona . . . . . Pag. 582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 583

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 583

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 583

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 584

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani . . Pag. 584

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio orbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma . . . . . Pag. 584

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.

Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1757, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è sostituito dal seguente:

« Per lavori o forniture d'importo non superiore a L. 200.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 ottobre 1944, n. 332.

Modificazioni alle procedure esattoriali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modifiche, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2000;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi nei limiti di cui all'art. 8, è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione mobiliare, nei termini di cui all'art. 87 del vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, alla scadenza della quarta rata non pagata.

A tal fine il contribuente, moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge, e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico, comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifestasse alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguito la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Restano ferme le procedure speciali per la riscossione del Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151; dei maggiori utili indisponibili e dell'imposta sui maggiori utili di guerra di cui al testo unico 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, e le altre procedure previste dalle leggi speciali.

Restano salvi i termini per la presentazione delle domande di rimborso di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 2.

Nel caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica delle cartelle dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

in Roma . . . . . Pag. 384

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.
Pag. 384

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.

Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è sostituito dal seguente:

« Per lavori o forniture d'importo non superiore a L. 200.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 25. — PETTA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modifiche, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2069;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi nei limiti di cui all'art. 8, è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione mobiliare, nei termini di cui all'art. 87 del vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, alla scadenza della quarta rata non pagata.

A tal fine il contribuente, moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge, e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico, comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifestasse alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguito la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Restano ferme le procedure speciali per la riscossione del Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151; dei maggiori utili indisponibili e dell'imposta sui maggiori utili di guerra di cui al testo unico 3 giugno 1942, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, e le altre procedure previste dalle leggi speciali.

Restano salvi i termini per la prescrizione delle domande di rimborso di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 2.

Nel caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore, alla scadenza della quarta rata, dovrà rinotificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica.

In sostituzione delle cartelle potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'esattore è autorizzato ad omettere le denuncie di morosità a' sensi dell'art. 35 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e 14 della legge 16 giugno 1939, numero 942, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e ancavia in mora.

Art. 4.

La notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora, potrà essere effettuata in unico esemplare da consegnarsi al contribuente, purchè in apposito registro preventivamente numerato e firmato dal titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente e da usarsi senza abrasioni e cancellature, siano scritti chiaramente gli estremi di identificazione dell'atto notificato, nonchè le generalità e qualità del consegnatario, integrati con la data della notifica e la firma del notificatore.

Tali registri dovranno essere custoditi dagli esattori, sotto la propria responsabilità, per cinque anni, ed in ogni caso sino a quando non siano state definite le domande di rimborso per inesigibilità relative a quote cui gli avvisi di mora si riferiscono.

Nei verbali di esenzione dovranno essere trascritti integralmente gli estremi dell'avviso di mora.

Art. 5.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia sia dell'Erario che degli enti e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli, o sugli schedari, e per questi ultimi previa autorizzazione che potrà essere concessa dall'Intendente di finanza.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo vaglia o conti correnti postali, dovranno essere sempre riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgono per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

Art. 6.

Fino alla data stabilita dall'art. 8, resta sospeso, per gli esattori, l'obbligo:

alle esattorie che si siano trovate nella effettiva e comprovata difficoltà di osservarli, per effetto degli eventi bellici.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi di prima serie 1944 e di quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 74. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 338.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 416;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1944.

Art. 2.

L'attuale Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa rimarrà in funzione quale Ufficio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di mora, potrà essere effettuata in unico esemplare da consegnarsi al contribuente, purchè in apposito registro preventivamente numerato e firmato dal titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente e da usarsi senza abrasioni e cancellature, siano scritti chiaramente gli estremi di identificazione dell'atto notificato, nonchè le generalità e qualità del consegnatario, integrati con la data della notifica e la firma del notificatore.

Tali registri dovranno essere custoditi dagli esattori, sotto la propria responsabilità, per cinque anni, ed in ogni caso sino a quando non siano state definite le domande di rimborso per inesigibilità relative a quote cui gli avvisi di mora si riferiscono.

Nei verbali di esecuzione dovranno essere trascritti integralmente gli estremi dell'avviso di mora.

Art. 5.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia sia dell'Erario che degli enti e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emargirazione dei pagamenti sui ruoli, o sugli schedari, e, per questi ultimi previa autorizzazione che potrà essere concessa dall'Intendente di finanza.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo vaglia o conti correnti postali, dovranno essere sempre riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgono per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

Art. 6.

Fino alla data stabilita dall'art. 8, resta sospeso, per gli esattori, l'obbligo:

a) della trasmissione all'Ufficio delle imposte, della copia degli atti di incanto di cui all'art. 68 del testo unico;

b) della trasmissione al sindaco, della copia dell'atto di pignoramento di cui all'art. 35 del testo unico;

c) di produrre la dichiarazione del sindaco comprovante l'affissione dell'avviso di cui all'art. 15 dei capitoli normali.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità,

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 24. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.

Soppressione della Commissione Suprema di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 416;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo stanziato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1944.

Art. 2.

L'attuale Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa rimarrà in funzione quale Ufficio stralcio della Commissione stessa.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — PETTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA,
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ara Ferruccio, medico chirurgo;
2) prof. Di Guglielmo Giovanni, medico chirurgo;
3) prof. Mercurio Roberto, pediatra;
4) prof. Del Re Ottavio, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pitaro Stanislao, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 270. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Quarantai Nicola, medico chirurgo;
2) dott. Lopiano Michele, medico chirurgo;
3) dott.ssa Lonigro Teresa, pediatra;
4) avv. Rotunno Luigi, esperto materia amministrativa;

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1943-45 i signori:
1) prof. Righetti Carlo, medico chirurgo;
2) prof. Armenise Pietro, medico chirurgo;
3) prof. Mallardi Mario, pediatra;
4) avv. Buono Francesco, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pastore Raffaele, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 271. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Vallone Carlo, medico chirurgo;
2) dott. Dongiovanni Francesco, medico chirurgo;
3) dott. Olivieri Giulio, pediatra;
4) avv. Mauro Carlo, esperto materia amministrativa;

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1944-46 i signori:

1) prof. Ara Ferruccio, medico chirurgo;
2) prof. Di Guglielmo Giovanni, medico chirurgo;
3) prof. Mercurio Roberto, pediatra;
4) prof. Del Re Ottavio, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pinto Stanislao, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 270. — Patto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1943-45 i signori:

1) dott. Quaranta Nicola, medico chirurgo;
2) dott. Lopiano Michele, medico chirurgo;
3) dott.ssa Lonigro Teresa, pediatra;
4) avv. Rotunno Luigi, esperto materia amministrativa;
5) dott. Guarini Vito, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 272. — Patto

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1943-45 i signori:

1) prof. Righetti Carlo, medico chirurgo;
2) prof. Armenise Pietro, medico chirurgo;
3) prof. Mallardi Mario, pediatra;
4) avv. Bruno Francesco, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pastore Raffaele, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 271. — Patto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1943-45 i signori:

1) dott. Vallone Carlo, medico chirurgo;
2) dott. Dongiovanni Francesco, medico chirurgo;
3) dott. Olivieri Giulio, pediatra;
4) avv. Mauro Carlo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Biasco Attilio, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 269. — Patto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1944-46, i signori:
1) dott. Vacca Vincenzo, medico chirurgo;
2) dott. Buletta Michele, pediatra;
3) dott. Primicerio Mario, medico chirurgo;
4) avv. De Clecio Pietro, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mollo Augusto, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 309. — Patrizi

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Belliotti Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Bellizzi Vincenzo, medico chirurgo;
3) dott. Ciaccio Giacinto, pediatra;
4) avv. De Franco Luigi, esperto materia amministrativa;

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Pierri Michele, medico chirurgo;
2) dott. De Pace Cosimo, medico chirurgo;
3) dott. Moro Lucio, pediatra;
4) avv. Primiceri Ugo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mazzilli Francesco, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 310. — Patrizi

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma, pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Puntoni Vittorio, medico chirurgo;
2) prof. Urbani Lucio, medico chirurgo;
3) prof. Spolverini Luigi, pediatra;
4) avv. Pecorella Camillo Gino, esperto materia amministrativa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1944-46, i signori:

1) dott. Vacca Vincenzo, medico chirurgo;
2) dott. Budetta Michele, pediatra;
3) dott. Primiceio Mario, medico chirurgo;
4) avv. De Ciccio Pietro, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mollo Augusto, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 308. — Pardo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro pel triennio 1944-46 i signori:

1) dott. Belliotti Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Bellizzi Vincenzo, medico chirurgo;
3) dott. Ciaccio Giacinto, pediatra;
4) avv. De Franco Luigi, esperto materia amministrativa;
5) cav. Mottola Gennaro, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 307. — Pardo

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto pel triennio 1944-46 i signori:

1) dott. Pierri Michele, medico chirurgo;
2) dott. De Pace Cosimo, medico chirurgo;
3) dott. Moro Lucio, pediatra;
4) avv. Primiceri Ugo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mazzilli Francesco, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 310. — Pardo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma, pel triennio 1944-46 i signori:

1) prof. Puntoni Vittorio, medico chirurgo;
2) prof. Urbani Lucio, medico chirurgo;
3) prof. Spolverini Luigi, pediatra;
4) avv. Pecorella Camillo Gino, esperto materia amministrativa;
5) prof. Miele Cesare, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 308. — Pardo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 848;

Visto il R. decreto legge 21 gennaio 1944, n. 29;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfredo Marzocchi è nominato commissario della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

« Fiume » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.

Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1014, con il quale venne fondato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1933 e 30 novembre 1942, con i quali la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma venivano intitolati al nome del prof. Nazareno Strampelli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per la gestione nel territorio liberato della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona:

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfredo Marzocchi è nominato commissario della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/R;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » con sede in Fiume;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Alfredo De Lignoro è nominato commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1044, con il quale venne fondato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1933 e 30 novembre 1942, con i quali la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma venivano intitolati al nome del prof. Nazareno Strampelli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia stazione e dell'Istituto anzidetti;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma è sciolto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'amministrazione straordinaria dei due predetti Enti è affidata ad un commissario straordinario nella persona del prof. Carlo Jucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1944

Il Ministro: GUELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Min. Agric. e For. n. 5, foglio n. 185. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 154, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina di un proprio rappresentante nella persona del sig. Benigni Nello;

Vista la lettera del 30 ottobre 1944, n. R. 6948 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Benigni Nello è nominato rappresentante del dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 24 ottobre 1944, n. 153, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativo alla richiesta fatta dal dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Vassallo Roberto;

Vista la lettera 29 ottobre 1944, n. R. 6947 XIV/4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	108 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,45
Id. 5 % 1936		»	97,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 14 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	108,75
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,50
Id. 5 % 1936		»	97,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,35
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	108,75
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,40
Id. 5 % 1936		»	97,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,35
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 154, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Edoardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina di un proprio rappresentante nella persona del sig. Benigni Nello;

Vista la lettera del 29 ottobre 1944, n. R. 6948 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Benigni Nello è nominato rappresentante del dott. Edoardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 24 ottobre 1944, n. 153, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativo alla richiesta fatta dal dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Vassallo Roberto;

Vista la lettera 29 ottobre 1944, n. R. 6947 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il rag. Vassallo Roberto è nominato rappresentante del dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

| | | |

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto Luogotenenziale del 24 agosto 1944, il prof. Vincenzo Maria Romanelli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali delle assicurazioni per la tubercolosi, la disoccupazione involontaria e la malaria, nonchè degli altri Comitati preposti a particolari rami assicurativi.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, il rag. Giovanni Bladene è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa «Consorzio erbivendoli e fruttivendoli», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro in data 7 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 1° luglio 1944, relativo alla nomina del comm. dott. Domenico Palermo a commissario della Società cooperativa «Consorzio erbivendoli e fruttivendoli», con sede in Roma, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 19 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporto di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/461C/L.
MEMORANDUM

AP/pa.
30 Nov 44

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.86 of 25 November 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 320 of 9 July 1944.
Provisions relating to the recall into service of pensioned officials of the judiciary of any grade for temporary and unavoidable exigencies.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 28 September 1944.
Constituting a seat for the pretura in the commune of Matelica.

(c) Commerce Industry Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 322 of 1 October 1944.
Provisions concerning the Sicilian Sulphur organisation (Ente Zolfi Siciliani).

(d) Public Safety Public Health

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 12 October 1944.
Rules relating to the repression of prostitution.

(e) Transportation Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 324 of 12 October 1944.
Complementary rules to legislative decree of the Lieutenant General No. 186, of 17 August 1944 concerning the constitution of the national organization for autotransportation of goods (Ente Nazionale autotrasporti di cose).

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 325 of 19 October 1944.
Modifying the constitution of the advisory Commissions established at the "Intendenza" and at the Ministry of Finance for the examination of applications relating to the reimbursement of non-collectable taxes.

(g) (g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 326

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(c)
Commerce
Industry
Finance
Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 322 of 1 October 1944.
Provisions concerning the Sicilian Sulphur organization (Ente Zolfi Siciliani).

(d)
Public Safety
Public Health

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 12 October 1944.
Rules relating to the repression of prostitution.

(e)
Transportation
Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 324 of 15 October 1944.
Complementary rules to legislative decree of the Lieutenant General No. 188, of 17 August 1944 concerning the constitution of the national organization for autotransportation of goods (Ente Nazionale autotrasporti di cose).

(f)
Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 325 of 19 October 1944.
Modifying the constitution of the advisory Commissions established at the "Intendenza" and at the Ministry of Finance for the examination of applications relating to the reimbursement of non-exactable taxes.

(g)
Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.326 of 19 October 1944.
Liquidation of the non-exactable portion of direct taxes, by arrangement.

(h)
Public Health

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.327 of 2 November 1944.
Prorogation of time limits for the alienation of privileged and legitimate rights granted to proprietors of pharmacies.

(i)
Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 328 of 18 November 1944.
Economic betterment for state personnel and for employees of local public and parastatal bodies (Enti pubblici locali e parastatali).

(j)
Finance

(j) Decree of the Lieutenant General No. 329 of 28 Sept 1944.
Payment of a special compensation to the employees and workers not included in the rolls of the central Administration of the State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 25 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero — Abb. anno L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.
Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.
Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.
Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenen-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 328.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.
Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.
Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 luglio 1944, n. 320.
Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.
Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.
Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose . . . . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.
Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.
Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 328.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 329.
Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.
Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 575

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 575

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra . . . . . Pag. 575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili asigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali, aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 321.

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gagliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Lentini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili asigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali aventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PETIA

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gagliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Lentini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1936, n. 1647.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA B.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Ploraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA D.

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pretura di Camerino:
Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:
Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli:
TUPINI

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli:
TUPINI

TABELLA D.

Pretura di Leutini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
Il Guardasigilli:
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;
Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;
Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.

Norme per la repressione della prostituzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 30 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 262 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 2 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 1° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 262 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio attivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, *foglio n.* 241. — TESTA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 36 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 2 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'Industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SICILIANTE — SOLERI — GROSSO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 31. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del decreto, e, per il restante territorio, entro tre mesi dal passaggio delle provincie in amministrazione al Governo Italiano.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

Art. 3.

Le attuali Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per il parere sulle domande per il rimborso di quote inesigibili prodotte dagli esattori, sono sciolte e saranno ricostituite con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

In sede di prima attuazione del presente decreto per le provincie amministrate dal Governo Italiano la designazione del rappresentante degli esattori dovrà

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modificazioni nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quelle domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione delle somme da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185016

nendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Art. 3.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325.

Art. 4.

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 1868;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/IND No. 185016

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvelersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori suzidetti alla amministrazione del Governo Italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

leggi sanitarie, approvato con R. decreto [illegible]
n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e 8 luglio 1943, n. 616, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono congelati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

L'importo dell'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 646, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli scrutatori ferroviari ed ai commessi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di parificabile:

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione ad aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o delle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 567;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era concessa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

della retribuzione di cui l'avente diritto [illegible]

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà corrossa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 1 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1942, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione teporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti od Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 33. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. [illegible];

servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* n. 321. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/3,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 321 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;

2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;

5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

6° un rappresentante del Ministero delle finanze;

7° un rappresentante del Ministero del tesoro;

8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1° e 2° suindicate e sono pure nominati i supplenti.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:

« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è pure suo decreto i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e della segreteria della presidenza ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle forme di previdenza, assistenza e mutualità sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;

2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;

5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

6° un rappresentante del Ministero delle finanze;

7° un rappresentante del Ministero del tesoro;

8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1° e 2° suindicate e sono pure nominati i supplenti.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:

« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posta alle dipendenze del presidente della Commissione una segreteria, alla quale saranno distaccati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, o dagli uffici periferici dipendenti, due impiegati di gruppo A, un archivista, ed un dattilografo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di concerto col Ministro pel tesoro, stabilisce con

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 709;

Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il generale di divisione nella riserva Nicolò Giacchi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 484. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 21 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 373;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1944

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti e sulla Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti;

Visto l'art. 2 del predetto decreto, che stabilisce che la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti è composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, presidente, e di sei giornalisti professionisti, tre dei quali designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e tre dal Sindacato nazionale fascisti della stampa;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1944, che nomina presidente della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti il consigliere di Cassazione dott. Ugo Ferrara;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1944, che nomina componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti i giornalisti professionisti designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Sindacato nazionale fascisti della stampa;

Ritenuta la necessità di integrare la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti con la nomina dei tre giornalisti professionisti designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

Sono nominati componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti i giornalisti professionisti:

Ugo Ojetti - Mario Missiroli - Alberto Cianca.

Roma, addì 13 novembre 1944

Il Ministro: GUARDASIGILLI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti e sulla Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti;

Visto l'art. 2 del predetto decreto, che stabilisce che la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti è composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, presidente, e di sei giornalisti professionisti, tre dei quali designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e tre dal Sindacato nazionale fascisti della stampa;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1944, che nomina presidente della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti il consigliere di Cassazione dott. Ugo Ferrara;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1944, che nomina componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti i giornalisti professionisti designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Sindacato nazionale fascisti della stampa;

Ritenuta la necessità di integrare la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti con la nomina dei tre giornalisti professionisti designati dal Sindacato nazionale fascisti della stampa

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946-XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 365;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1944

Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è costituita come segue:

Leonardo Azzarita - Umberto Calosso - Mario Ferrara - Guido Gonella - Enrico Molè - Randolfo Pac-

Noi MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 29 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1942;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale esercita la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono validi gli atti di istruzione compiuti, ma se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o se è stato richiesto il decreto di citazione per il giudizio, al Tribunale del Corpo italiano di liberazione s'intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 4.

Gli ufficiali che, alla data del 24 settembre 1944, erano addetti al Tribunale del Corpo italiano di liberazione, passano, fino a diversa destinazione, ad eserci-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tare le funzioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente bando, fino a quando i Tribunali militari di Firenze e La Spezia non avranno ripreso il loro funzionamento, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia, Siena, Livorno, Lucca e Pisa passano, alla data indicata all'art. 1, sotto la giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 6.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 20 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli dell'8 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,10

Media dei titoli del 9 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,15

Media dei titoli del 10 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

27 November 1944

AC/4018/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 85 of 28 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(e) Navy and Shipping

(b) Commerce Industry Agriculture Local Govt.

(c) C.A. Section

(d) Commerce Industry

(f) Patriots

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 314 of 14 September 1944
Constituting the Italian Committee for the Administration of Ships (CO. GE. MA.)

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 315 of 21 September 1944.
Abrogating the Provincial Economy Councils and Offices and establishing Chambers of commerce, industry and agriculture, as well as Provincial offices of commerce and industry.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 316 of 2 October 1944
Rules relating to a special review of sentences of conviction imposed by the special Tribunal for the Defence of the State which was suppressed by the R. Decree-law No. 668 of 27 July 1943.

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 317 of 12 October 1944.
Prorogation of the conventions stipulated between the State and the match industry Consortium.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 318 of 2 October 1944
Rules concerning the admission of defenders before superior courts and for the inscription of Procuratori and Avvocati in the professional rolls.

f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 319 of 3 November 1944
Constituting a National Commission and an Office for the [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(b)
Commerce
Industry
Agriculture
Local Govt.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 315 of 21 September 1944.
Abrogation of the Provincial Economy Councils and offices and establishing Chambers of commerce, industry and agriculture, as well as Provincial Offices of commerce and industry.

(c)
C.A. Section

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 316 of 5 October 1944
Rules relating to a special review of sentences of conviction imposed by the special Tribunal for the Defence of the State which was suppressed by the R. Decree-law No. 668 of 29 Jul. 1943.

(d)
Commerce
Industry

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 317 of 12 October 1944.
Prorogation of the conventions stipulated between the State and the match industry Consortium.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 318 of 5 October 1944
Rules concerning the admission of defenders before superior courts and for the inscription of Procuratori and Avvocati in the professional rolls.

(f)
Patriots
Branch

f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 319 of 9 November 1944
Constituting a National Commission and an Office for the Patriots of liberated Italy.

ditto

g. Presidential Decree of 27 October 1944
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Garibaldian Legion.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 3 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W.E. BRIGGS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 23 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120	
» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60	
Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8	

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGENA) . . . . . Pag. 557

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.
Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria . . . . . Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.
Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Con-

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina . . . . . Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 564

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGENA).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTO ORDINARIO

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . .
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. }

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze: Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGE-NA) . . . . . Pag. 557

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.
Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria . . . . . Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.
Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668. Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.
Proroga delle convenzioni stipulate tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi . . . . . Pag. 561

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.
Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati . . . . . Pag. 562

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata . . . . . Pag. 562

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina . . . . . Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 564

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGE-NA).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Alle dipendenze del Ministero della marina - Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile - è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera *b*) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro pel tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 2 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia, è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiano o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera *b*) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro pel tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 322. — ESANUEL

Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 20, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatile dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia, è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono sciolti.

Art. 11.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono autorizzati a contrarre mutui per provvedere alle spese di primo impianto e di funzionamento.

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salve le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi o commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GUELO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:
a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;
b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua;
c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La revisione può essere richiesta dal pubblico ministero e dal condannato o da un suo prossimo congiunto, ovvero dalla persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato; se il condannato è morto, dall'erede o da un prossimo congiunto.

Art. 4.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli

Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'udienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 367, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 361, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o subisce ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 3.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda e di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sostegno di.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essi, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propose l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinarono il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propose l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto è risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 561, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 529 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di esso e la Corte non si trovi in grado di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Per le sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 253. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 193, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 11, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi, approvate con R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente prorogate, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Per la determinazione dei costi di produzione dei fiammiferi, ai fini della revisione delle tariffe di vendita al pubblico, è costituita una Commissione composta da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta van-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sive a quello della sua pubblicazione nella Raccolta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Giustizia a. 2, foglio n. 242. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonchè dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sarà costituita dalle persone designate dal Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio superiore della produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che dev'essere all'uopo depositata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 17. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'iscrizione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ammessa a favore di coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato la professione di procuratore per un biennio, ovvero per un anno se abbiano anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Art. 2.

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1943-1945 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrato alla Corte dei conti, addì
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — Pella

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nella prima formazione degli elenchi sono ammessi di diritto anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendersi visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — Pella

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le successive modificazioni;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;

b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;

c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, [illegible] per il tesoro, sentita

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CAIANIELLO — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 19. — PETIA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;

b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;

c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 19. — PETTA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 206. — EMANUELI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Mazzacco Livio, residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MUGOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pedace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MUGOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

p. *Il Ministro*: MUGOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 13 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 1956.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Polace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. *Il Ministro*: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Title

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. MEMORANDUM /pa.
25 Nov 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 84 of 21 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Public Safety, Local Govt

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.513 of 26 Oct 1944.
Suppression of the Lictor's fasces from the State emblem and from the public administration and notarial seals.

(b) Public Works, Finance

(b) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Public Works Consortium of Credit and for the Public Utility Enterprises Institute of Credit.

(c) Decree of the Lieutenant General of 7 Sept 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the National Council of Research.

(d) Public Health, Local Govt.

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 October 1944.
Appointing the Benevento Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(e) Ditto

(e) Decree of the Lieutenant General of 2 Nov 1944.
Appointing the Foggia Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 October 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary and Vice-Commissioner for the C.O.N.I. (Italian National Olimpic Committee).

(g) Ministerial Decree of 24 July 1944.
Re-establishing the Preminone judicial offices (Court of Appeal of Rome).

(h) Ministerial Decree of 19 August 1944.
Appointing the Commissioner Extraordinary of the National Institute for the Pensions of State Employees.

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

(b) Public Works Finance

(b) Decree of the Lieutenant General of 2 Sept 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary for the Public Works Consortium of Credit and for the Public Utility Enterprises Institute of Credit.

(c) Decree of the Lieutenant General of 7 Sept 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary for the National Council of Research.

(d) Public Health Local Govt.

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 October 1944. Appointing the Benevento Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(e) ditto

(e) Decree of the Lieutenant General of 2 Nov 1944. Appointing the Foggia Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 October 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary and Vice-Commissioner for the C.O.N.I. (Italian National Olimpic Committee).

(g) Ministerial Decree of 24 July 1944. Re-establishing the Frosinone judicial offices (Court of Appeal of Rome).

(h) Ministerial Decree of 19 August 1944. Appointing the Commissioner Extraordinary of the National Institute for the Homes of State Employees.

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 8 Sept 1944. Dissolving the Board of Directors of the National Institute for Agrarian economy and appointing a Commissioner.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 18 October 1944. Removal and assignment of interest bearing annual bonds of the Treasury Department for Deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti)

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 30 Oct 1944. Substituting a member of the Supervisory Committee for the cooperative Bank (Cassa cooperativa) for the clergy of Palermo.

(l) Decree of the Chief of General Staff of 6 Nov 1944. Modifying Art.6 of Proclamation No.28 of 30 June 44, on the military judicial organization in time of war.

(m) Decree of the Chief of General Staff of 8 Nov 1944. Provisions consequent upon the dissolution of the Special Tribunal for Defence of the State (Bando No.32).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G.. Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday , , 1 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. [redacted],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 21 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 388, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 82, all'art. 5, quarto capoverso, n. 1) ultima linea, le parole: «annotati nei registri dello stato civile» devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo. . Pag. 5[illegible]

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 386, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 88, all'art. 5, quarto capoverso, n. 1, ultima linea, le parole: «annotati nei registri dello stato civile» devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.
Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 . . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.
Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.
Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . Pag. 553

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.
Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.
Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) . Pag. 554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 554
Medie dei titoli . . . . . Pag. 555

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato, da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai, debbono essere esclusivamente fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 16. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876.

Art. 2.

Gli stemmi e i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 709, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi, alla nomina di un commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri pel tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Alberto Tarchiani è nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, degli Istituti stessi

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e la firma degli Istituti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;
3) dott. Casiello Mario, pediatra;
4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene all'amministrazione.

Il presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 144.

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;

2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;

3) dott. Casiello Mario, pediatra;

4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;

5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, per il triennio 1944-1946 i signori:

1) dott. Del Piano Lorenzo, medico chirurgo;

2) prof. dott. Brodetti Carlo, medico chirurgo;

3) dott. Anzano Vincenzo, pediatra;

4) avv. Colaninè Giuseppe, esperto materia amministrativa;

5) prof. Valente Armando, esperto scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Ciancabilla.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera *a*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Cianca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 230. — ESPINOLA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 783;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SORIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera a) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Istituto Nazione per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), risultando sciolto di fatto ed inoperante il Comitato centrale di detto Ente;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato commissario straordinario per provvedere alla amministrazione e gestione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato.

Al commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri che normalmente spettano al presidente ed al Comitato centrale dell'Istituto.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1418, 29 ottobre 1932, n. 1548, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1943, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Manes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 13, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1418, 20 ottobre 1932, n. 1518, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: GRILLO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

me seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Manes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 12, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 16 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del clero, cooperativa con sede in Palermo, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3137, col quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il sig. dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero in liquidazione con sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istrut-

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 14 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate da ufficiali del Corpo della giustizia militare — categoria magistrati — o da ufficiali ai quali, secondo le disposizioni vigenti, possono essere conferite le funzioni di magistrato ».

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 1943, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1943, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

CARTELLE 1ª EMISSIONE — 6ª ESTRAZIONE.

Unitarie:

541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quintuple:
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 1281 - 1282 - 1283 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630.

Decuple:
181 - 182 - 183 - 373 - 374 - 667 - 668 - 669 - 694 - 695 - 696.

Ventuple:
131 - 132 - 359 - 360 - 369 - 370 - 403 - 404 - 521 - 837 - 836.

Cinquantuple:
131 - 166 - 170 - 450 - 583 - 775 - 795 - 843 - 1042 - 1069 - 1097 - 1442.

CARTELLE 2ª EMISSIONE. — 5ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1853 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1829 - 1997 - 2053 - 2112.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2826 - 2827 - 2828.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2686 - 2687.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2588 - 2635.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3393.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3769.

Cinquantuple:

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Direttore generale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,50
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,10
Id	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,85
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,80
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,20
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,50
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 95,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 95,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 95,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 95,70
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Con decreto Luogotenenziale in data 23 agosto 1944 il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1853 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1529 - 1907 - 2053 - 2112.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2826 - 2827 - 2838.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2886 - 2887.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2588 - 2655.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3393.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3769.

Cinquantuple:
3165 - 3278 - 3279.

Il godimento degli interessi delle cartelle estratte ha cessato col 31 dicembre 1943 ed il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Media dei titoli del 5 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 50
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105, 25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 50
Id. 5 % 1936	»	97, 70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95, 90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95, 70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95, 70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Con decreto Luogotenenziale in data 23 agosto 1944 il prof. Vezio Crisafulli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

20 November 1944.

AC/ALC10/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.93 of 14 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Land Forces, Air, Navy	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.308 of 1 September 1944. Rules relating to the reinstatement into service of military personnel of the Armed Forces holding a grade not superior to the fifth and previously discharged for political and racial reasons.
(b) Land Forces	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.309 of 28 September 1944. Modifying art.62 of Law No.370, of 9 May 1944 concerning promotion of officers in the Royal Army.
(c) Finance, Industry, Commerce	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.310 of 5 October 1944. Reassignment of functions and personnel of the suppressed Ministry for exchange and foreign currency.
(d) Agriculture	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 19 October 1944. Regulations concerning the contracts of half-share tenancy, improperly so called, of share-tenancy and of share- cropping.
(e) Finance	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.312 of 26 October 1944. Granting a second advance payment on the account of financial betterment to the employees of State administrations and bodies established by public law.
(f) Public Relations, Industry, Commerce	(f) Legislative Decree of 28 September 1944. Constituting the Board of Directors of the National Institute "Luce".
(g) Transportation	(g) Ministerial Decree of 31 October 1944. Increase of rates for transportation of persons and freight on State railways, on railways operated under concession by private concerns and on extra-urban tramways.
(h)	(h) Ministerial Decree of 11 November 1944. Incorporation of Italian Federation of Agrarian Consortiums [illegible] provincial and interprovincial

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fifth and previously [illegible]

(b) Land Forces

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.309 of 20 September 1944.
Modifying art.50 of Law No.370, of 9 May 1944 concerning promotion of officers in the Royal Army.

(c) Defense Industry Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.310 of 5 October 1944.
Reassignment of functions and personnel of the suppressed Ministry for exchange and foreign currency.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 19 October 1944.
Regulations concerning the contracts of half-share tenancy, improperly so called, of share-tenancy and of share- cropping.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.312 of 26 October 1944.
Granting a second advance payment on the account of financial betterment to the employees of State administrations and bodies established by public law.

(f) Public Relations Industry Commerce

(f) Legislative Decree of 28 September 1944.
Constituting the Board of Directors of the National Institute "Luce".

(g) Transportation

(g) Ministerial Decree of 31 October 1944.
Increase of rates for transportation of persons and freight on railways operated under concession by private concerns and on extra-urban tramways.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 14 November 1944.
Entrusting the Italian Federation of Agrarian Consortiums with the task of providing for the provincial and interprovincial transportation of wheat.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 15 November 1944.
Inscribing Mr. [illegible] Bruno on the list of public accountants.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Officiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, G5 Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, [redacted] 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Officiale, returns received after this date will be too late for action.

SUN 26 Nov

W. E. [redacted],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 18 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 296, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: «Nel termine di sei mesi dalla *riscossione*....» ecc., devesi leggere: «Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione*....» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ot-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4
All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: «Nel termine di sei mesi dalla *riscossione*....» ecc., devesi leggere: «Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione*....» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. **308**.
Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. **309**.
Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 379, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. **310**.
Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute . . . Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1944, n. **311**.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 545

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. **312**.
Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 546

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. [illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. **308**.
Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanza-

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono sostituiti dal seguente:

« Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al più anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1569;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.
Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.
Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 636, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1559;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. *a*), e dell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

[illegible] commerciali all'estero di [illegible]

Art. 7.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 8.

I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo 4 degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2838.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

[illegible] spetti di osservare il presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1312, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 20 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

È inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Il numero dei funzionari, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo 4 degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 300. — EMANUELI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1 (a)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(a) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (a)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(a) Di cui uno per il capo dell'Ufficio citra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1

TABELLA B.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (a)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(a) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (ruolo d'esaurimento)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (ruolo normale)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5°	Ispettori generali	1 (a)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(a) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (a)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(a) Di cui uno per il capo dell'Ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1
	15
Agente tecnico	1
	16

Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GIUNCHI

4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (a)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(a) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (ruolo d'ordine)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (ruolo tecnico)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	20
		38
8° e 9°	Capo ufficio cifra	1
	Assistente alla vigilanza	1
		2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	22
Inservienti	16
	63
Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GROSCHI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
	Primi cancellieri commerciali	5

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2164 e seguenti del Codice civile;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/3 a favore del concedente e di 4/3 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/3 a favore del concedente e di 3/3 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe .	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe .	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali . .	5
10°	Segretari commerciali	18
11°	Segretari commerciali aggiunti .	
		23

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per gli affari esteri
BONOMI

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3.

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4.

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 7.

[illegible] disposizione contraria o quella di

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 13. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 218, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 218, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dai gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado nono ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai subalterni e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 140.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in carta da L. 18.

SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 13. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, compreso quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado nono ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai subalterni e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli operai di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze armate, ai sottufficiali, graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ad estendere — in quanto applicabili — al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 21 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 20 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;
2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;
3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;
4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;
5) Cesare Mira, in rappresentanza del-

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 100%.

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CIANCA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 12. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 20 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;

2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;

3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;

5) Prof. Giovanni Mira, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

6) Dott. Francesco Molreni, in rappresentanza del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

7) Dott. Mario Grisolia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membri.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 209. — EMANUEL

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tranvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CHIARAMONTE

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Considerata l'urgente necessità, in attesa che siano emanate norme definitive per l'approvvigionamento e la distribuzione del grano e dei prodotti della macinazione, di disciplinare il movimento provinciale ed interprovinciale del frumento, nonchè quello interprovinciale delle farine, al fine di assicurare il regolare funzionamento;

Considerato che tali movimenti vengono di fatto eseguiti in gran parte dai Consorzi agrari provinciali, ma con diversità di criteri, in mancanza di precise disposizioni in materia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari il compito di vigilare sui servizi dei trasporti del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini e delle farine da provincia a provincia, per poterne regolare il funzionamento ed assicurarne il relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167;

Decreta:

Alla Federazione italiana dei Consorzi agrari è temporaneamente conferito l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - CONTENZIOSO

Media dei titoli del 30 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,30
Redimibile	3,50 %	1934	» 89 —
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,20
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,65
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,25
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,15
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,30
Id.	5 %	1936	» 97,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno [illegible]		96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	96,20
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	96,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	96,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	88,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		96,65
Redimibile 3,50 % 1934		88,70
Id. 5 % 1936		97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		96 —
Redimibile 3,50 % 1934		88,40
Id. 5 % 1936		97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)		96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)		95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)		88,15

SANTI RAFFAELE, *gerente*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

ES/pa.
17 Nov 44.

AC/4010/2.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 82 of 16 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Communications

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 31 Aug 1944.

Modifying the composition of Commissions for post and telegraph offices.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.306 of 19 October 1944.

Complementary rules for the provisions of L.Decree - law No. 25 of 20 January 1944 restoring civil and political rights to Italian citizens and aliens previously declared or considered of Jewish race.

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 307 of 9 November 1944.

Establishing supplementary family allowances for high cost of living and regularising ordinary allowances.

(d) Agriculture Commerce

(d) Ministerial Decree 14 November 1944.

Establishing prices to be paid to producers of rice (1944 production).

J

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementa- [illegible] endorsement of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

and telegraph o...

(b)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. ... of 19 October 1944.

Complementary rules for the provisions of R.Decree - law No. 25 of 20 January 1944 restoring civil and political rights to Italian citizens and aliens previously declared or considered of Jewish race.

(c)
Finance
Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 507 of 9 November 1944.

Establishing supplementary family allowances for high cost of living and regularising ordinary allowances.

(d)
Agriculture
Commerce

(d) Ministerial Decree 14 November 1944.

Establishing prices to be paid to producers of ric... (1944 production).

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff GS Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 20 November 1944. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BIGGINS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 16 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 533

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4.50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.

Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 — » semestrale » 100 — » trimestrale » 50 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400 — » semestrale » 200 — » trimestrale » 100 — Un fascicolo » 8
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120 — » semestrale » 60 — » trimestrale » 30 — Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240 — » semestrale » 120 — » trimestrale » 60 — Un fascicolo » 8
Al solo «SOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.
Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.
Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.
Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori . . . . . Pag. 539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . Pag. 540
Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 540

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540
Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 305.
Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'art. 336 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

— un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

— il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 193, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al grado non inferiore di sezione;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 7. — PETIA

n. 101;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a scuole, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono ottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 163 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.

Art. 3.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 4.

I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti.

La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.

La trascrizione non è ammessa:

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con

Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.

Art. 10.

Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.

Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che ad esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle autorità accademiche ai corsi universitari.

Art. 9.

I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Art. 15.

Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.

Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 253. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A, B, C, D, E*, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni fami-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cedente comma, abbia commesso alcuno dei reati contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 253. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle *A, B, C, D, E*, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni familiari, stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984, entro il limite massimo di 350 milioni all'anno.

Art. 3.

Ai fini del computo dei contributi il limite delle retribuzioni mensili degli impiegati, previsto dal R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, per il commercio, le professioni e arti e l'agricoltura e dai contratti collettivi 20 maggio 1940 per l'industria, è elevato a tremila lire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni circa le classi di famiglia per la graduazione degli assegni dovuti per i figli, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1018, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233, dall'art. 6 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, dal primo ed ultimo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 3 agosto 1937, per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a)* dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che eserciti la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 14. — PETTA

TABELLA *A*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno:
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a*) dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che esplichi la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli, e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età.

Art. 8.

Il diritto agli assegni per i genitori è esteso anche agli ascendenti in linea diretta del lavoratore, quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto e purchè il lavoratore percepisca l'assegno per il genitore che di esso è discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — PETTA

TABELLA A

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria.

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × ½ rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *B*.

nate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e catagorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	3 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20% sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA *C*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i turnisti e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banco Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco Nazionale d'Albania)	200	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banco Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali agrarie, enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambia valute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di ri-						

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banco Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banco Nazionale d'Albania)	200	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banco Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali agrarie, enti ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambia valute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di ri-						

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

cipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	5 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	26 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIGNONI

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo rapporto di 1:24, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i mutilati e gli avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per 6 mesi		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
GIGNONI

Funzionari, impiegati e commessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banco Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania)	299	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari Casse rurali, agrarie, enti ausiliari Agenti di cambio Commissionari di borsa e cambiavalute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e sub-agenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II DD						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati, esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	299	130	312	130	182	130
9) Esattorie, Tesorerie, Ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria (esclusi i lavoratori di cui al n. 7)	218	130	286	130	170	130

2563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *D.*

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
10) Monti di credito su pegno di 2ª categoria, esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite dai Monti stessi . . .	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.
(A carico delle aziende)

1) Istituto di credito di diritto pubblico:	
a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro	38,50 %
b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania	32 — %
2) Banche di interesse nazionale . .	29,50 %
3) Banche di provincia	24,50 %
4) Imprese assicuratrici	20,40 %
5) Agenti e sub agenti assicurazione	23,50 %

sulla retribuzione

TABELLA *E.*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:25, di 1:4 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		130		84	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

... stessi ...	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli Istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.

(A carico delle aziende)

1) Istituto di credito di diritto pubblico:		
a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro	38,50 %	sulla retribuzione lorda
b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania	32 — %	
2) Banche di interesse nazionale ..	29,50 %	
3) Banche di provincia	28,50 %	
4) Imprese assicuratrici	30,40 %	
5) Agenti e sub agenti assicurazione	23,50 %	
6) Appaltatori imposte di consumo .	35,20 %	
7) Esattorie e ricevitorie imposte dirette	21,30 %	
8) Casse di risparmio	29,50 %	
9) Esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite da Casse di risparmio	38 — %	
10) Monti di credito su pegni	22,50 %	

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base del risone — sottoposto alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1944 — da corrispondere ai conferenti, sono stabiliti come segue:

Originario tipo comune . . . . L. 445 per q.le
» prima qualità (super-comune . . . . . » 470 »
Maratelli e P6 (semifino). . . . » 515 »
Vialone (fino e superfino). . . . » 660 »

Detti prezzi — da corrispondere ai produttori all'atto della consegna — sono riferiti a prodotto sano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secco, leale, mercantile posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Detti prezzi si riferiscono esclusivamente alla produzione 1944 e si applicano in tutto il territorio italiano liberato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 20 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalla urna, tutti i titoli ancora in circolazione —

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».

In forza della deliberazione commissariale n. 3 in data 14 ottobre 1944, le « Norme per l'estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50% — Istituto per la ricostruzione industriale — e della Serie speciale 4,50 % — Elettrificazione ferrovie dello Stato » approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche con deliberazione 13 ottobre 1943 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1943, n. 259, sono state parzialmente modificate come in appresso:

A) Il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della predetta Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) delle n. 2000 carte di libera circolazione valide per un mese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno altresì sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si riterranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UNDERHILL, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GUALA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 30 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'Ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalle urne, tutti i titoli ancora in circolazione — quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata da due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto.

Dell'ultima serie di numeri considerata sorteggiata si utilizzano tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

predetta Serie speciale 4,50 % - Elettrificazione ferrovie dello Stato - (1ª e 2ª emissione) delle n. 2000 carte di libera circolazione valide per un inese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno altresì sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni compreso nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si ritireranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Nell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il ritiro delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016